

DOCUMENTO DI LAVORO

Rete Rurale Nazionale

GdL Foreste

QUADRO NAZIONALE DELLE MISURE FORESTALI NELLO SVILUPPO RURALE (FEASR) 2014-2020

**Quadro di riferimento e indirizzo per gli interventi forestali
potenzialmente attivabili sul territorio nazionale con i PSR regionali
nell'ambito delle Misure di sviluppo rurale per il periodo di
programmazione 2014-2020**

Novembre 2014

Documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale - Mipaaf

Gruppo di lavoro Foreste, Area Tematica Ambiente RRN – DISR 3

Cura del documento e Coordinatore del G.d.L.: R. Romano

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, nella seduta del 27 novembre 2014.

Indice e contenuti del documento

Indice e contenuti del documento	3
Acronimi.....	4
Introduzione.....	5
1. Il settore forestale nazionale	7
2. Il contesto normativo nazionale per il settore forestale	8
3. Obiettivi nazionali per il settore forestale.....	11
4. Il settore forestale nella programmazione comunitaria 2014-2020	12
5. Le Misure forestali dello sviluppo rurale 2014-2020	17
6. Interventi forestali potenzialmente attivabili per Misura.....	25
7. Informazioni nazionali comuni a tutte le Misure forestali.....	27
8. Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62).....	35
9. Problematiche connesse con la materia degli aiuti di Stato.....	36
9.1 Aiuti notificati	36
9.2 Aiuti esentati.....	37
9.3 De minimis	38
9.4. Aiuti di Stato concessi al di fuori dello sviluppo rurale	38
Schede di Misura	46
Art.21 “SET” MISURE FORESTALI (code 8)	47
Art.21 “SET” MISURE FORESTALI (code 8)	48
Art.22 Forestazione e imboscamento Cod. 8.1	52
Art.23 Allestimento di sistemi agroforestali Cod. 8.2.....	61
Art.24 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (Cod. 8.3 e 8.4).....	68
Art.25 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, (Cod. 8.5).....	77
Art.26 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione (movimentazione) e commercializzazione dei prodotti forestali, (Cod. 8.6)	86
ALTRE MISURE FORESTALI.....	94
Art.30 Pagamenti connessi a Natura 2000 e alla direttiva quadro sull’acqua (code 12)	95
Art.34 Servizi silvo-climatico-ambientali e conservazione delle foreste (code 15)	101
ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE.....	110
Art. 14 Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione (Code 1)	112
Art. 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (Code 2)	122
Art.17 Investimenti di immobilizzazione materiale (code 17)	131
Art.19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Code 6)	139
Art.20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle aree rurali (code 7)	149
Art.27 Costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori (Code 9).....	159
Art.35 Cooperazione (code 16)	165
Progetti innovativi in ambito forestale per l’attuazione dell’European Innovation Partnership	175
Allegati	178

Acronimi

AdP – Accordo di Partenariato Nazionale

PSR – Programma di Sviluppo Rurale

AdG – Autorità di Gestione dei PSR

CFS – Corpo Forestale dello Stato

PQSF – Programma Quadro per il Settore Forestale

Mipaaf – Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali

Mattm – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

CBD – Convenzione sulla Diversità Biologica

UNFCCC –Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici

MCPFE/Forest Europe - Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa

QSC –Quadro Strategico Comune

FEASR – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale

FSE – Fondo sociale europeo

FC – Fondo di coesione

FEAMP – Fondo di affari marittimi e la pesca

Introduzione

Obiettivi, funzioni e caratteristiche del Quadro

Il *Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale 2014-2020*, nel rispetto delle competenze e della vigente normativa nazionale e regionale di settore, rappresenta lo strumento di coordinamento e di indirizzo per l'attivazione delle Misure forestali previste dal Regolamento UE n. 1305/2013, dello sviluppo rurale 2014-2020, e si prefigge i seguenti obiettivi:

- **proporre uno strumento condiviso e unitario** che rappresenti nell'ambito dell'Unione europea la realtà forestale dello Stato Membro Italia, al fine di evitare sperequazioni all'approvazione degli interventi forestali regionali attivabili nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020;
- **offrire un supporto tecnico-operativo alla programmazione FEASR** coordinatamente agli orientamenti strategici nazionali ed europei e agli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia, per:
 - **semplificare le procedure di approvazione, attivazione e attuazione** delle Misure forestali,
 - **migliorare l'efficacia** degli interventi delle Misure forestali,
 - **accrescere l'efficienza** di spesa delle Misure forestali,
- **supportare le AdG nella notifica delle Misure forestali** nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020, al fine di agevolare gli aspetti procedurali legati all'applicazione degli articoli 107, 108 e 109 TFUE al sostegno allo sviluppo rurale e, in particolare, alle misure non rientranti nell'ambito dell'articolo 42 del trattato.;
- **migliorare l'azione di monitoraggio degli interventi** realizzati con il cofinanziamento dello sviluppo rurale al fine di poter coordinare le azioni di controllo e valutare omogeneamente gli impatti e i risultati delle azioni intraprese.
- **dare piena attuazione alla politica forestale nazionale** definita nel Programma Quadro per il Settore Forestale;

Il *Quadro* non modifica la normativa di settore vigente e individua per la **programmazione di sviluppo rurale 2014-2020**, in accordo alle disposizioni del Regolamento n. 1305/2013., gli interventi delle Misure forestali potenzialmente attivabili sul territorio nazionale dai singoli Programmi regionali, e trova attuazione:

- **nelle "aree forestali"** definite nelle normative regionali nei piani o programmi forestali regionali di cui all'art. 3 del D.Lgs 227 del 2001 e nei "Piani regionali antincendi boschivi" redatti e approvati ai sensi della L. 353 del 2000;
- **nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico**, ai sensi della normativa regionale vigente in materia o, in assenza di questa, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126;
- **nelle "aree forestali"** oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a pianificazione particolareggiata ivi comprese le Aree Naturali protette, istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e i siti della rete NATURA 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

La programmazione regionale per lo sviluppo rurale, quindi, attraverso il presente Quadro può individuare i principali interventi per realizzare una corretta gestione e una efficace valorizzazione dei boschi nazionali, correlando queste all'erogazione di servizi utili ai proprietari e gestori, agli operatori, alla filiera foresta-legno e alla collettività. Il Quadro, inoltre, può contribuire a dare piena attuazione alla politica forestale nazionale definita nel PQSF e individuare positive sinergie tra le risorse comunitarie di cofinanziamento disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 (Fondi FEASR, FESR, FSE, FEAMP), coerentemente con la strategia proposta dall'Accordo di partenariato Nazionale (AdP).

Il Quadro non rappresenta uno strumento vincolante per le Regioni, ma uno strumento di riferimento nazionale a supporto alla programmazione FEASR per una più snella, efficace ed efficiente attuazione e implementazione delle misure forestali nei PSR sul territorio nazionale.

Ulteriori interventi specifici e necessari alle peculiari caratteristiche regionali e locali eventualmente non previsti dal presente *Quadro* potranno comunque essere inseriti nei singoli PSR regionali. Per queste misure le AdG regionali provvederanno autonomamente alla loro negoziazione e approvazione in sede comunitaria e nazionale secondo le procedure previste dal Regolamento UE n. 1305/2013.

1. Il settore forestale nazionale

Il patrimonio forestale italiano rappresenta circa il 34% della superficie nazionale (10,9 milioni di ettari, INFC2015), e risulta triplicato negli ultimi sessanta anni, principalmente a causa del progressivo spopolamento delle aree montane e dell'abbandono delle pratiche agrosilvopastorali. Nonostante l'aumento negli anni della superficie forestale non si è assistito a un parallelo interesse nelle politiche di valorizzazione e a un incremento nelle attività di gestione forestale e nelle utilizzazioni boschive. Questo anche se il sistema economico italiano può vantare una fiorente industria del legno essendo il nostro paese il primo esportatore europeo di prodotti legnosi, in particolare mobili, ed il terzo a livello mondiale).

Alla ridotta gestione attiva del territorio (solamente il 14% della sup. forestale nazionale è gestito sulla base di un Piano di gestione e l'utilizzazione è pari solamente a circa il 30% dell'incremento annuo, contro una media UE del 65%), consegue l'impossibilità di garantire il mantenimento dei caratteri strutturali e funzionali del patrimonio boschivo e questo condiziona negativamente sia l'assetto idrogeologico che la stabilità del territorio (delle 712.000 frane censite nel 2012 in UE, 486.000 sono in Italia), causando ripercussioni anche nello sviluppo socioeconomico di molte realtà locali.

In questa situazione, tenuto anche conto che si è in presenza di un crescente interesse nella produzione e consumo di biomasse forestali ad uso energetico (l'Italia è il primo importatore mondiale di legna da ardere), è quindi di fondamentale importanza non solo promuovere un'utilizzo sostenibile della risorsa ma soprattutto contrastare l'abbandono colturale dei boschi e delle storiche pratiche agrosilvopastorali, incentivando in primo luogo forme di pianificazione e gestione che garantiscano l'uso sostenibile della risorsa, la tutela ambientale e paesaggistica.

La gestione, tutela e valorizzazione del bosco e dei settori produttivi ad esso legati, rimane un tema d'interesse strategico per l'Italia e trasversale a diverse politiche (economica, ambientale, sociale, culturale), soprattutto in considerazione degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di clima, ambiente e paesaggio, degli obblighi e indicazioni comunitarie in materia di foreste (Strategia forestale dell'UE 2013), ambiente (Dir. 92/43/CEE e Dir. 79/409/CEE), energia (Dir. 2009/28/CE 5 giugno 2009), sviluppo rurale e agricoltura (PAC 2014-2020) e commercializzazione dei prodotti legnosi (Reg. UE n. 995 recepito con Decreto legge 27 dicembre 2012).

In particolare, a livello internazionale e comunitario negli ultimi decenni con il crescere della domanda di prodotti forestali, beni e servizi pubblici ambientali è aumentata l'attenzione politica e sociale al ruolo delle risorse forestali, quale opportunità di sviluppo socioeconomico. Gli interventi normativi e gli indirizzi internazionali e comunitari ribadiscono unitariamente come la tutela e valorizzazione della risorsa forestale sia strettamente collegata a una corretta gestione nel pieno rispetto della sostenibilità.

2. Il contesto normativo nazionale per il settore forestale

La disciplina italiana relativa ai boschi e alle foreste, alla luce del riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni definito nel Titolo V della Costituzione e del ruolo multifunzionale dei boschi e delle foreste (funzione ambientale, economico produttiva, sociale, ricreativa), è una disciplina multilivello e multisetoriale¹. I distinti concetti di multifunzionalità ambientale del bosco e di funzione economico produttiva sottoposta ai limiti della ecosostenibilità forestale, ribaditi a livello internazionale e comunitario, sono stati recepiti dalla normativa nazionale e regionale.

A livello nazionale, la base normativa è costituita dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale” che contiene norme *“finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all’incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall’Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona”*².

La stessa norma nazionale riconosce alle Regioni il potere di definire il bosco e dettare norme per stabilire forme di tutela ambientale più elevate rispetto a quelle nazionali. Quindi, laddove le Regioni hanno esercitato il potere normativo loro riconosciuto dalla Costituzione, la norma di riferimento in materia di bosco e foreste è la Legge regionale.

Per ciò che concerne gli aspetti della pianificazione forestale, il D.lgs n. 227 del 2001 e le relative Linee guida di attuazione riconoscono la fondamentale necessità di legare la politica forestale nazionale agli impegni sottoscritti e assunti dal Governo italiano in sede comunitaria e internazionale (CBD, UNFCCC-Protocollo di Kyoto, ecc.). Inoltre, il Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF – ai sensi del com. 1082, art.1 della Legge finanziaria 2007), proposto dal Mipaaf e dal Mattm con l’approvazione finale nella seduta del 18 dicembre 2008 da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli indirizzi strategici per il settore forestale nazionale favorendo ogni possibile sinergia e armonizzazione tra le politiche forestali definite e attuate dalle amministrazioni regionali e l’attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria e internazionale. Il perseguimento degli Obiettivi strategici nazionali proposti dal PQSF coinvolge numerosi ambiti d’intervento che sono oggetto di programmi settoriali e territoriali sia regionali che nazionali, sia a finanziamento comunitario che a finanziamento nazionale e/o regionale.

Sotto questo profilo viene ribadita l’importanza della gestione forestale sostenibile (secondo i criteri concordati ad Helsinki nel 1993³ nell’ambito delle Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa MCPFE - Forest Europe), nella conservazione attiva delle risorse forestali ai quali principi le Regioni devono adeguarsi nel redigere (o revisionare) Piani Forestali Regionali (PFR, vd. art. 3, comma 1 D.lgs. 227/2001) sulla base della Strategia nazionale del PQSF e del D.lgs n. 227 del 2001 e delle relative Linee

1 La Sentenza n. 105 del 2008 la Corte Costituzionale offre una compiuta disamina inerente alla polivalenza del concetto di “boschi e Foreste”, disamina da cui consegue una diversa allocazione delle competenze.

2 Comma 1 , articolo 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

3 Conferenza Ministeriale di Helsinki (1993), la Gestione Forestale Sostenibile è stata definita come “la gestione corretta e l’uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo che consentano di mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicurino, ora e nel futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello nazionale e globale e non comporti danni ad altri ecosistemi”.

guida nazionali, in un'ottica di gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste; i PFR rappresentano la base di riferimento strategico della programmazione territoriale del settore a livello regionale. Anche sotto il profilo dell'antincendio boschivi con la Legge 353/2000, la competenza primaria per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi viene affidata alle Regioni che sono anche responsabili della redazione e dell'attuazione dei Piani Antincendio Boschivi.

In conclusione, il complessivo quadro normativo in materia di boschi e foreste, costituito dalle norme regionali e nazionali, recepisce le indicazioni fornite dalla Strategia forestale UE⁴ e riconosce nella gestione attiva del patrimonio forestale il principale strumento operativo per la salvaguardia dei boschi, la valorizzazione del settore forestale e l'adempimento degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale in materia di biodiversità, assetto idrogeologico, cambiamento climatico, energia, lotta al cambiamento climatico e sviluppo socioeconomico delle aree montane e rurali del Paese.

⁴ Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea (1999/C 56/01), aggiornata e sostituita con la Strategia della Commissione COM(2013) 659 final del 20/09/2013; Il PQSF che ha una validità di 10 anni fino al 2019, prevede un fase di aggiornamento e revisione per l'anno 2015.

Quadro sintetico della principale normativa e strumenti di programmazione regionale in ambito forestale

REGIONI	Legge forestale	Normativa specifica e attuativa	PMPF	Programmazione Forestale	Piano Anti Incendio Boschivo
Piemonte	l.r. n. 4 del 2009.	D.P.G.R. n. 8/R del 2011	In Regol.	-	Reg - D.G.R. n. 35-2152 del 2011
Valle d'Aosta	In itinere Testo Quadro di settore	l. r. n. 67 del 1992	R.D.L 3267 del 1923	l. r. n. 3/2010 e LR 67/1992	D.P.G n.465 del 2006
Lombardia	l.r. n. 31 del 2008	Regol. Reg. n. 5 del 2007	In Regol. Reg	Linee guida di politica forestale regionale D.G.R. n. 5410 del 2001	D.G.R. n. 3949 del 2006 aggiornato con D.G.R. N. X/967 del 2013
P.A. di Bolzano	l.p. n. 21 del 1996	D.P.G.P. n. 29 del 2000	In l.p. n. 21 del 1996 e in D.P.G.P n. 29 del 2000	In Itinere	Carta Infrastrutture antincendio in scala 1:10.000
P.A. di Trento	l.p. n. 11 del 2007	l.p. n. 48 del 1978, l.p. n. 31 del 1980, l.p. n. 11 del 2007	D.P.P.. 8/2011	Delibera 2792 del 20 novembre 2009	Delibera 2618 del 19/11/2010
Veneto	l.r., n. 52 del 1978; modificato dalla l.r. n. 5 del 2005	l.r. n.. 5 del 2005	D.C.R. n. 51 del 2003	D.G.R n. 3604 del 2006	D.C.R. n. 43 del 1999
Friuli V. Giulia	l.r..n. 9 del 2007	Regol. attuativo in preparazione	In Regol. Reg	D.G.R n. 3604 del 2006	D.G.R n. 3604 del 2006
Liguria.	l.r. n. 4 del 1999	Regol. Reg. n. 1 del 1999	In Regol. Reg	D.C.R. n. 17 del 2007	D.G.R. n. 1402 del 2002 Aggiornato con D.G.R. n. 1526 del 2006 e D.G.R. n. 461 del 2008
Emilia R.	l.r. n. 30 del 1981	D.G.R 182 del 1995	D.G.R. n. 182 del 1995	Del. A.L n. 90 del 2006	Del. A.L. 114 del 2007
Toscana	l.r. n. 39 del 2000	D.G.R. n. 48/R del 2003	In Regol. Reg.	Delib.C.R. n. 3 del 24 Gen. 2012	D.G.R.50 del 2014
Umbria	l.r. n. 28 del 2001	Regol. Reg. n. 7 del 2002	In Regol. Reg. n. 7 del 2002	D.C.R. n. 652 del 1999	D.G.R. n. 1040 del 2006 Primo Piano adeguato alla l. 353 del 2000 approvato con DGR n. 808 del 2002
Marche	l.r. n. 6 del 2005	vari atti di Giunta ed uno di Consiglio regionale (D.A. n. 114/2009 – PFR)	In D.G.R. n. 2585 del 2001	D.A. N. 114/2009, Piano forestale regionale	D.G.R. n. 1462 del 2001
Lazio	l.r. n. 39 del 2002	Regol. Reg. n. 7 del 2005	In Regol. Reg.	DGR n. 666 del 3 agosto 2007 e DGR n. 126 del 2005	D.G.R n. 627 del 2005
Abruzzo	l.r. n.. 28 del 1994 e s.m.i	-	In l.r. del 1965 D.G.R. n. 1238/p del 2007,	Linee guida	-
Molise	l.r. n. 6 del 2000	D.G.R. n. 57 del 2005	In l.r.,	D.C.R. n. 285 del 2003	D.G.R n. 728 del 2004
Campania	L.R. n. 11/96 e ss.mm.ii modificata dalla L.R. n. 14/06	Regolamenti attuativi allegati alla L.R. 11/96; DGR n°2005/06: linee di indirizzo per applicazione L.R. 14/06	Allegato "c" alle L.R. 11/96	PFG 2009/2013 approvato con DGR n°44 del 28/01/2010 prorogato con DGR n° 587 del 17/12/2013	Piano AIB approvato con DGR n° 299 del 05/08/2013
Puglia.	l.r. n. 12 del 2012	Reg. Reg. 10/2009 e Reg. Reg. 29/2009 – L.R. 40/2012 (Boschi didattici)	Reg. Reg. 10/2009	D.G.R. 450 del 2010 proroga linee guida – D. G. R. 2485 del 2013 presa d'atto studio forestale	D.G.R. 674/2012
Basilicata	l.r. n. 42 del 1998 modificata dalla l.r. n. 11 del 2004	l.r. n. 11 del 2004		D.G.R. n. 956 del 2004. dCR n. 137 del 2006	Piano triennale antincendio + Piano annuale attuativo
Calabria.	l.r. n. 45 del 2012	l.r. n. 25 del 2013	D.G.R. n. 218 del 2011	D.G.R. n. 701 del 2011	D.G.R. n. 211 del 2013
Sicilia	l.r. n. 16 del 1996 modificata dalla l.r. n. 14 del 2006	-	Esecutive con D.A n. 5,6,7,8,9,10,11,12,13, del 2006 per le Province di TP, SR, RG, PA, ME, EN, CT, CL, AG	Piano Forestale Regionale 2009/2013 approvato con D.P. 158/5.6/S.G del 10 aprile 2012	Piano Regionale Antincendio Boschivo apprezzato con delibera di giunta 242 del 13.07.2012 redatto uin base della L.R. 16/96
Sardegna -		l.r. n. 24 del 1999 e s.m.i. l.r. n. 12 del 2002	D.A.D.A. n. 24/CFVA del 2006	D.G.R. n. 53/9 del 2007	D.G.R. n. 33/17 del 2008
ITALIA	D.lgs. n. 227 del 2001	Decreto Ministeriale attuativo, Lineem Guida D.lgs n. 227/2001, con G.U. 225/2005	R.D.L 3267 del 1923	D.lgs .n. 227 del 2001, Linee guida 2005	legge. n. 353 del 2000

3. Obiettivi nazionali per il settore forestale

Il Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF-2009) costituisce il quadro strategico nazionale di riferimento, indirizzo e coordinamento per il settore forestale per favorire tutte le possibili sinergie tra le Amministrazioni competenti e le diverse politiche di settore attivabili per la valorizzazione e la tutela della risorsa forestale italiana. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi e l'efficienza della spesa nel medio e lungo termine, sia a livello nazionale che regionale, il PQSF individua come Obiettivo generale:

Incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.

Il PQSF definisce, inoltre, quattro Obiettivi prioritari nazionali cui corrisponde una serie di Azioni Chiave (Tavola 1) che, sulla base delle caratteristiche territoriali, ecologiche e socio economiche del territorio, trovano specifica attuazione nei Piani e Programmi forestali regionali (PFR). Questi possono trovare opportuno sostegno finanziario nelle risorse messe a disposizione dai Fondi comunitari e, in particolare, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Tavola 1: Obiettivi prioritari nazionali del PQSF e rispettive Azioni Chiave

OBIETTIVI PRIORITARI del PQSF
AZIONI CHIAVE del PQSF
A. SVILUPPARE UN'ECONOMIA FORESTALE EFFICIENTE E INNOVATIVA;
A.1. Incrementare la gestione attiva e pianificata, con forme sostenibili, valorizzando anche le aree marginali e a macchiatico negativo
A.2. Incentivare la creazione e lo sviluppo della filiera foresta-legno valorizzando l'efficienza nelle e tra le differenti fasi, dall'utilizzazione alla trasformazione e l'accordo tra gli attori pubblici e privati della filiera nonché le reti d'impresa
A.3. Stimolare la ricerca applicata e lo sviluppo tecnologico nel settore
A.4. Incentivare la diversificazione dei beni e dei servizi della filiera forestale diversi dal legno
A.5. Promuovere e ottimizzare la produzione e l'utilizzo sostenibile delle biomasse forestali
A.6. Promuovere forme di gestione innovative nella cooperazione tra proprietari dei boschi e operatori del settore
A.7. Incentivare la formazione e l'informazione in ambito forestale, su gestione, ambiente, controllo e sicurezza, marketing
A.8. Migliorare la qualità dei prodotti forestali nazionali, legnosi e non, e incentivarne l'impiego
B. TUTELARE IL TERRITORIO E L'AMBIENTE:
B.1. Salvaguardare l'integrità territoriale, la superficie, la struttura e la salute del patrimonio forestale nazionale
B.2. Contribuire alla mitigazione e adattamenti agli effetti dei cambiamenti climatici, migliorando il contributo forest. al ciclo del C
B.3. Tutelare la diversità biologica degli ecosistemi forestali e valorizzarne la connettività ecologica
B.4. Tutelare la diversità e complessità paesaggistica
B.5. Mantenere e valorizzare la funzione di difesa delle formazioni forestali, in particolare per assetto idrogeologico e tutela acque
B.6. Ricostituire il potenziale forestale danneggiato da disastri naturali, fitopatie e incendi, promuovere azioni di monitoraggio e prevenzione coordinati e continui e attività di sorveglianza delle foreste
C. GARANTIRE LE PRESTAZIONI D'INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE:
C.1. Promuovere e divulgare l'educazione e la formazione al rispetto degli ecosistemi forestali, promuovendo una nuova cultura forestale
C.2. Favorire l'uso ricreativo responsabile e il turismo sostenibile delle foreste
C.3. Mantenere e valorizzare i boschi urbani, periurbani e di pianura
C.4. Valorizzare e riconoscere i servizi di interesse pubblico e sociale forniti dalla corretta gestione forestale
D. FAVORIRE IL COORDINAMENTO E LA COMUNICAZIONE:
D.1. Incentivare e promuovere, tra le Istituzioni competenti in materia, il coordinamento, lo scambio di informazione
D.2. Migliorare lo scambio di informazioni e la comunicazione diffondendo e trasferendo esperienze, buone prassi e innovazioni
D.3. Promuovere il coordinamento della ricerca in ambito forestale
D.4. Incentivare la partecipazione pubblica e sociale nella formulazione di politiche, strategie e programmi
D.5. Incentivare l'armonizzazione delle informazioni e delle statistiche del settore forestale
D.6. Promuovere l'armonizzazione della normativa e degli atti di programmazione in ambito forestale e ambientale per la semplificazione delle procedure
D.7. Sensibilizzare la società sul ruolo della gestione attiva in foresta come strumento di tutela e sviluppo

4. Il settore forestale nella programmazione comunitaria 2014-2020

L'Italia, al fine di assicurare una strategia di investimento complessiva allineata agli obiettivi comunitari della Strategia 2020 dell'UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, così come indicato dal Quadro strategico comune (QSC), definisce nell'**Accordo di partenariato nazionale** (AdP) gli indirizzi strategici per il coordinamento e l'azione sinergica dei Fondi comunitari per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020 (FSE, FEAMP, FESR, FEASR).



L'AdP intende favorire il coordinamento e l'azione sinergica dei Programmi operativi dei Fondi comunitari 2014-2020, integrando le strategie ai bisogni nel territorio e individuando quattro *Missioni* per un più efficace ed efficiente uso dei Fondi sul territorio nazionale come anche richiesto dal *Position Paper* dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 - 09/11/2012).

Queste *Missioni* sono:

- A. Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione.
- B. Valorizzazione, gestione e tutela dell'ambiente.
- C. Qualità della vita e inclusione sociale.
- D. Istruzione, formazione e Competenze.

A ogni Missione corrispondono, con valenza differente, undici Obiettivi tematici (*"thematic objectives"*, art. 9 Reg.UE n. [CSF/2012]). Su questi, nel rispetto delle scelte che ogni regione riterrà opportuno operare, convergono una serie di Azioni da poter realizzare attraverso gli interventi (singoli e associati) previsti e supportati dai diversi Fondi comunitari del Quadro strategico comune (QCS - COM (2011) 615 definitivo) allo scopo di perseguire una serie di Risultati Attesi/Obiettivi specifici per ogni Obiettivo tematico individuato nell'AdP per il sistema paese.

La strategia, come previsto dal QCS favorisce, quindi, la realizzazione di progetti integrati a più alto valore aggiunto, ossia di progetti plurifondo che, nel rispetto e in virtù del principio di concentrazione degli interventi su obiettivi prioritari chiave e di raggiungimento di risultati misurabili, avranno la possibilità di beneficiare del sostegno di diverse politiche comunitarie perché orientati al raggiungimento di obiettivi comuni, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi.

All'interno di questo quadro, il fondo FEASR individua in "competitività", "gestione sostenibile delle risorse naturali" e "sviluppo equilibrato dei territori rurali" i suoi obiettivi generali e, attraverso l'attuazione delle Misure e degli interventi previsti dai Programmi di sviluppo Rurale (PSR), contribuisce sul territorio nazionale a:

- realizzare la strategia Europa 2020 in modo complementare con le altre politiche dell'UE;
- realizzare le Azioni previste per il raggiungimento dei Risultati Attesi definiti per ognuno degli Obiettivi tematici delle quattro Missioni individuate nell'AdP;

- perseguire le sei Priorità dello SR 2014-2020, con particolare riferimento ai temi ambientali, di mitigazione dei cambiamenti climatici, di adattamento ad essi e di innovazione;
- perseguire sul territorio regionale gli Obiettivi Prioritari dei singoli PSR.

Un importante contributo al perseguimento della strategia FEASR viene fornito, singolarmente e/o congiuntamente, dalle Misure e dagli interventi di interesse forestale, previsti e potenzialmente attivabili nell'ambito dei singoli PSR regionali. Le misure e gli interventi d'interesse forestale, a seconda delle specifiche necessità regionali e locali per cui si propongono, contribuiscono al perseguimento della strategia forestale nazionale del PQSF e degli impegni internazionali⁵ e comunitari⁶ assunti dall'Italia in materia forestale, ambientale e di lotta al cambiamento climatico.

Nella

Tavola 2, per ogni Missione dell'AdP, viene indicata la corrispondenza con gli Obiettivi Tematici, evidenziando il differente valore di rilevanza;

Nella Tavola 3 per ogni Obiettivo tematico dell'AdP, viene indicata la convergenza e il rispettivo grado di rilevanza con le Priorità dello SR 2014-2020 ;

Nella Tavola 4 per ogni Priorità dello SR 2014-2020, viene indicata la convergenza con le Azioni Chiave del PQSF e il rispettivo grado di rilevanza;

⁵ Impegni recepiti negli indirizzi strategici nazionali del PQSF, della Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico e di Conservazione della Biodiversità e declinati operativamente negli strumenti normativi e di programmazione forestale regionale: Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (United Nation Framework Convention on Climate Change, adottata a New York il 9 maggio 1992), Protocollo di Kyoto (dicembre 1997), Convenzione quadro sulla salvaguardia della Biodiversità e lotta alla desertificazione (Convenzioni di Rio CBD e UNCCD), e alla tutela delle risorse idriche.

⁶ Direttiva Habitat (Direttiva CEE 92/43 per la conservazione della diversità biologica) e della Direttiva Uccelli (Direttiva CEE 79/409 per la conservazione degli uccelli selvatici). Riferimento essenziale al riguardo è il documento della Commissione Europea dal titolo "Natura 2000 e foreste: sfide ed opportunità - Guida interpretativa" nel quale vengono posti con chiarezza alcuni elementi fondamentali inerenti alla questione della pianificazione delle aree della rete Natura 2000, evidenziando la necessità di valorizzare la pianificazione esistente a vari livelli, ancorché integrata con specifici elementi di tutela della biodiversità e norme volte a tutelare le specie e gli habitat protetti.

Tavola 2 - Corrispondenza Missione e Obiettivo tematico in AdP.

MISSIONE AdP nazionale	
<i>Obiettivo Tematico rilevante e principali risultati attesi per Missioni</i>	Rilevanza (a)
A. Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e Innovazione	
1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)	***
2 Agenda digitale (Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Nonché l'impiego e la qualità delle medesime)	***
3 Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura)	***
4 Energia sostenibile e qualità della vita (Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)	**
5 Clima e rischi ambientali (Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi)	**
6 Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse)	**
7 Mobilità sostenibile di persone e merci (Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete)	***
8 Occupazione (Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)	***
9 Inclusione sociale e lotta alla povertà (Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di inclusione sociale).	**
10 Istruzione e formazione (Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente)	**
B. Valorizzazione, gestione e tutela dell'ambiente	
2 Agenda digitale (Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Nonché l'impiego e la qualità delle medesime)	*
4 Energia sostenibile e qualità della vita (Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)	***
5 Clima e rischi ambientali (Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi)	***
6 Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse)	***
7 Mobilità sostenibile di persone e merci (Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete)	**
C. Qualità della vita e inclusione sociale	
2 Agenda digitale (Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Nonché l'impiego e la qualità delle medesime)	**
6 Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse)	**
7 Mobilità sostenibile di persone e merci (Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete)	**
8 Occupazione (Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)	***
9 Inclusione sociale e lotta alla povertà (Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di inclusione sociale).	***
10 Istruzione e formazione (Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente)	**
D. Istruzione, formazione e Competenze	
1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)	***
2 Agenda digitale (Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Nonché l'impiego e la qualità delle medesime)	**
9 Inclusione sociale e lotta alla povertà (Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di inclusione sociale).	*
10 Istruzione e formazione (Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente)	***

- a) Rilevanza dell'Obiettivo tematico per la Missione: *= la declinazione dell'Obiettivo tematico deve tenere conto dell'impatto che può avere sulla Missione prevedendo almeno alcuni risultati/ azioni di ausilio alla Missione; ** = la declinazione dell'Obiettivo tematico deve fornire certamente un contributo alla Missione privilegiando risultati/azioni che possono direttamente contribuire alla realizzazione della Missione; ***= l'Obiettivo tematico è caratterizzante per la Missione e la scelta dei risultati/azioni è decisiva per definire l'interpretazione che la politica regionale dà della Missione.

Tavola 3 - Convergenza Obiettivi tematici dell'AdP con Priorità dello SR 2014-2020.

Obiettivo Tematico rilevante e principali risultati attesi per Missioni in AdP nazionale		Rilevanza (a)
PRIORITA' dello Sviluppo rurale 2014-2020		
1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)		
<i>Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali</i>		***
<i>Pr. 2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.</i>		**
<i>Pr. 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.</i>		*
2. Agenda digitale (Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e al loro impiego e qualità)		
<i>Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.</i>		**
3 Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura)		
<i>Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.</i>		**
<i>Pr. 2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.</i>		**
<i>Pr. 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.</i>		***
4 Energia sostenibile e qualità della vita (Sostenere la transizione ad un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)		
<i>Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.</i>		**
<i>Pr. 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.</i>		**
<i>Pr. 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.</i>		***
5 Clima e rischi ambientali (Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi)		
<i>Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.</i>		**
<i>Pr. 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e alla silvicoltura.</i>		***
<i>Pr. 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.</i>		***
6 Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (Tutelare l'ambiente, promuovere l'uso efficiente delle risorse)		
<i>Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.</i>		*
<i>Pr. 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e alla silvicoltura.</i>		***
7 Mobilità sostenibile di persone e merci (Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete)		
<i>Pr. 2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.</i>		*
8 Occupazione (Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)		
<i>Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali</i>		*
<i>Pr. 2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.</i>		**
<i>Pr. 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.</i>		**
<i>Pr. 6: Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.</i>		*
9 Inclusione sociale e lotta alla povertà (Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di inclusione sociale).		
<i>Pr. 2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.</i>		*
<i>Pr. 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.</i>		*
<i>Pr. 6: Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.</i>		***
10 Istruzione e formazione (Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente)		
<i>Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.</i>		***

a) Rilevanza della Priorità dello SR per Obiettivo tematico dell'AdP: *= la declinazione della Priorità dello SR deve tenere conto dell'impatto che può avere sull'Obiettivo tematico dell'AdP prevedendo almeno alcuni risultati/ azioni di ausilio all'Obiettivo tematico dell'AdP; ** = la declinazione della Priorità dello SR deve fornire certamente un contributo all'Obiettivo tematico dell'AdP privilegiando risultati/azioni che possono direttamente contribuire alla realizzazione dell'Obiettivo tematico dell'AdP; ***= la Priorità dello SR è caratterizzante per l'Obiettivo tematico dell'AdP e la scelta dei risultati/azioni è decisiva per definire l'interpretazione che la politica regionale dà all'Obiettivo tematico dell'AdP.

Tavola 4 - Convergenza Priorità dello SR 2014-2020 con Obiettivi prioritari e Azioni chiave del PQSF.

PRIORITA' dello Sviluppo rurale 2014-2020	
Obiettivi Prioritari del PQSF	Azioni chiave del PQSF
Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	
1.A. Sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa	A.3.; A.4.; A.6.; A.7.;
1.B. Tutelare il territorio e l'ambiente	B.1.; B.2.; B.3.;
1.C. Garantire le prestazioni d'interesse pubblico sociale	C.1.; C.4.;
1.D. Favorire il coordinamento e la comunicazione	D.1.; D.2.; D.7.;
Pr. 2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste,	
2.A. Sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa	A.1.; A.2.; A.4.; A.5.; A.6.; A.8.;
2.C. Garantire le prestazioni d'interesse pubblico sociale	C.1.; C.2.; C.3.; C.4.;
2.D. Favorire il coordinamento e la comunicazione	D.2.; D.4.; D.7.;
Pr. 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo,	
3.A. Sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa	A.4.; A.5.; A.6.; A.7.; A.8.;
3.C. Garantire le prestazioni d'interesse pubblico sociale	C.4.;
3.D. Favorire il coordinamento e la comunicazione	D.2.; D.4.;
Pr. 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e alla silvicoltura	
4.A. Sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa	A.1.; A.4.; A.6.; A.7.;
4.B. Tutelare il territorio e l'ambiente	B.1.; B.2.; B.3.; B.4.; B.5.; B.6.;
4.C. Garantire le prestazioni d'interesse pubblico sociale	C.1.; C.4.;
Pr. 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	
5.A. Sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa	A.1.; A.4.; A.5.; A.6.; A.7.;
5.B. Tutelare il territorio e l'ambiente	B.1.; B.2.; B.3.; B.4.; B.5.; B.6.;
5.C. Garantire le prestazioni d'interesse pubblico sociale	C.1.; C.4.;
5.D. Favorire il coordinamento e la comunicazione	D.4.; D.7.;
Pr. 6: Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	
6.A. Sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa	A.6.; A.7.;
6.C. Garantire le prestazioni d'interesse pubblico sociale	C.1.; C.4.;
6.D. Favorire il coordinamento e la comunicazione	D.1.; D.4.; D.7.;

5. Le Misure forestali dello sviluppo rurale 2014-2020

La politica europea di Sviluppo rurale 2014-2020 riconosce le risorse forestali e il settore produttivo a esse collegato, come elementi cardine per il perseguimento degli obiettivi Europa 2020 e delle Priorità strategiche dello sviluppo rurale, con particolare riferimento alle priorità di “lotta al cambiamento climatico”, “sostenibilità energetica” e “conservazione della biodiversità”.

La silvicoltura viene considerata dal Reg. UE n. 1305/2013, come “*parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno a un’utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste*”. Pertanto, la politica di sviluppo rurale rappresenta il principale riferimento nazionale per una più rapida, efficace e omogenea attuazione sul territorio italiano della Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999, aggiornata e sostituita con la Strategia della Commissione COM(2013) 659 final del 20/09/2013) e delle priorità definite nel *Forest Action Plan* (GU C56 del 26.2.1999), già recepite a livello nazionale nel PQSF e nei programmi e piani di settore regionali o altri strumenti equivalenti, previsti all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 227/2001.

Tutte le azioni e interventi a favore del settore forestale, potenzialmente attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR regionali nell’ambito delle Misure previste dal Reg. UE n. 1305/2013 (Tavola 5), trovano, quindi, nella gestione e tutela attiva del patrimonio forestale (come indicato dai criteri paneuropei di Gestione forestale sostenibile già recepiti nella normativa nazionale con il D.lgs. 227/2001, nel PQSF e nei programmi, piani di settore e normativa regionale) e nello sviluppo sostenibile della filiera foresta legno ed energia, gli strumenti principali per valorizzare le potenzialità del bosco come “risorsa” ambientale, economica e sociale indispensabile alla crescita delle aree rurali e del Paese.

Le singole Regioni, sulla base delle proprie situazioni ecologiche e socioeconomiche al fine di rispondere agli specifici fabbisogni, esigenze e necessità territoriali e di settore, definiscono gli Obiettivi strategici regionali per la valorizzazione e tutela delle proprie risorse forestali coerentemente con la strategia nazionale del PQSF e con i programmi e piani di settore regionali o gli altri strumenti regionali equivalenti.

Le Regioni attraverso l’attivazione delle misure dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 potranno concorrere nel:

promuovere e incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, generando così nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali delle aree interne, rurali e montane del nostro Paese

come chiesto a livello comunitario, internazionale e ribadito dal PQSF.

Gli interventi d’interesse forestale attivabili nell’ambito delle Misure dei singoli PSR, vengono definiti e condivisi a livello di ciascuna **Priorità dello sviluppo rurale** con gli stakeholder locali e i principali portatori d’interesse, attraverso la consultazione di **Focus Group** specifici per **Priorità** e/o **Focus Area tematica** come previsto dalla programmazione FEASR 2014-2020.

Inoltre,

al fine di poter dare risposte adeguate ed efficaci al raggiungimento degli Obiettivi strategici nazionali e regionali, ponendo particolare attenzione ai temi della competitività, dell’innovazione, dell’ambiente e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici le regioni con i propri PSR si impegnano a incentivare e sostenere la gestione forestale sostenibile promuovendo la pianificazione forestale delle proprietà pubbliche e private,

al fine di:

- fissare obiettivi chiari, di lungo periodo per la gestione del territorio, la tutela, conservazione e valorizzazione delle superfici in oggetto, valorizzando le vocazioni produttive, ambientali, energetiche e turistico ricreative locali;
- dimensionare e quantificare le capacità di approvvigionamento in ambito locale di prodotti legnosi ritraibili da foresta e fuori foresta da una utilizzazione sostenibile;
- contribuire nell'immediato al perseguimento degli obiettivi internazionali e comunitari in materia di gestione, tutela ambientale, salvaguardia paesaggistica e lotta al cambiamento climatico;
- generare, nel medio lungo periodo, opportunità imprenditoriali con un approccio di Green Economy, lo sviluppo delle filiere produttive foresta-legno ed energia, nonché la valorizzazione e fruizione dell'ambiente e del paesaggio.

Tavola 5 - Misure di interesse forestale previste dal Reg. UE n. 1305/2013

<i>Misura</i>	<i>Articoli del Reg. UE n 1305/2013.</i>
“SET” MISURE FORESTALI:	
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Art. 21 (cod. 8)
sostegno alla forestazione e all'imboschimento	Art. 22 (Cod. 8.1)
sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	Art. 23 (Cod. 8.2)
sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Art. 24 (Cod. 8.3)
sostegno al ripristino dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Art. 24 (Cod. 8.4)
aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	Art. 25 (Cod. 8.5)
sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	Art. 26 (Cod. 8.6)
<i>Altre misure forestali</i>	
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua	Art. 30 (Cod. 12)
Servizi silvo-climatici ambientali e salvaguardia delle foreste	Art. 34 (Cod. 15)
<i>Altre Misure di interesse forestale</i>	
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	Art. 14 (cod. 1)
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Art. 15 (cod. 2)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	Art. 17 (cod. 4)
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Art. 19 (cod. 6)
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	Art. 20 (cod. 7)
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	Art. 27 (Cod. 9)
Cooperazione	Art. 35 (Cod. 16)

La **Tavola 6** viene riportato, per il contesto nazionale, il potenziale contributo delle Misure di interesse forestale al perseguimento delle Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e delle rispettive Focus Area; contributo che viene definito e dettagliato nei singoli PSR regionali in relazione agli Obiettivi strategici regionali.

Nella

Tavola 27, si riporta l'elenco delle Azioni previste dall'AdP in cui le Misure di interesse forestale del FEASR possono fornire uno specifico contributo per il perseguimento dei Risultati attesi e degli Obiettivi tematici

La **Tabella 8** viene riportato, per il contesto nazionale, il contributo e il grado di rilevanza delle singole Misure di interesse forestale al perseguimento delle Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e delle rispettive Focus Area; rilevanza e contributo che vengono definiti e dettagliati nei singoli PSR regionali in relazione agli Obiettivi strategici regionali;

La **Tabella 9** viene riportato, per il contesto nazionale, il contributo e il grado di rilevanza delle singole Misure di interesse forestale agli Obiettivi prioritari del PQSF e le sue rispettive Azioni chiave.

Tavola 6: Contributo delle Misure di interesse forestale al perseguimento delle Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e delle rispettive Focus Area.

PRIORITA' dello Sviluppo rurale 2014-2020 (art. 5)		Misure di interesse forestale Art.
FOCUS AREA SR 2014-2020		
Pr. 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali		
1.A	Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;	14,15,26
1.B	Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;	14,15,26
1.C	Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;	14,15
Pr. 2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste,		
2.A	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;	14,15,17,19,26,35
2.B	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;	14,15,17,19,
Pr. 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo,		
3.A	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;	14,15,17,19,26,27,35
3.B	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;	
Pr. 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e alla silvicoltura		
4.A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;	14,15,22,23,24,25,30
4.B	Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;	14,15,22,23,24,25,30
4.C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;	14,15,22,23,24,25,30
Pr. 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale		
5.A	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;	14,15,22,23
5.B	Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;	17,19,22,23,25,26,27,35
5.C	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;	14,15,17,19,20,22,23,24,25,26,27,35
5.D	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;	14,15,22,23,25,35
5.E	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;	14,15,17,22,23,25,26,35
Pr. 6: Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali		
6.A	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;	14,15,17,20,26,35
6.B	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;	14,15,17,20,26,27,35
6.C	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.	14,15,17,20,26,27,35

Tavola 6 – Elenco delle Azioni previste dall'AdP in cui le Misure di interesse forestale del FEASR possono fornire un specifico contributo per il perseguimento dei Risultati attesi e degli Obiettivi tematici.

Obiettivo Tematico AdP nazionale		Articoli/Misure d'interesse forestale (FEASR)
Risultati Attesi/Obiettivo specifico AdP nazionale		
Azioni di cui è previsto il contributo del FEASR		
1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)		
1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale attraverso l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento		
	1.2.3 Interventi volti a rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura da un lato e ricerca e innovazione dall'altro (Focus area 1.b)	14,15,26,35
2 Agenda digitale (Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Nonché l'impiego e la qualità delle medesime)		
2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea		
	2.1.3 Interventi volti a promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali (Focus area 6c)	14,15,17,20,26,27,35
3 Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura)		
3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo		
	3.1.4 Azioni per incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività (Focus area 2.a)	14,15,17,19,26,35
3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali		
	3.3.6 Azioni per favorire una migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali (Focus area 3.a)	14,15,17,19,26,27,35
3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi		
	3.4.5 Azioni per favorire la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività (Focus area 2.a)	14,15,17,19,26,35
3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese		
	3.5.3 Interventi volti a favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo (Focus area 2.b)	14,15,17,19
3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura		
	3.6.5 Sostegno alla gestione dei rischi aziendali (Focus area 3.b)	
4 Energia sostenibile e qualità della vita (Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)		
4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili		
	4.2.2 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare (Focus area 5.b)	17,19,22,23,25,26,27,35
4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti		
	4.3.3 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare (Focus area 5.b)	17,19,22,23,25,26,27,35
4.4 Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia		
	4.4.2 Interventi per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia (Focus area 5.c)	14,15,17,19,20,22,23,24,25,26,27,35
4.5 Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie		
	4.5.1 Interventi per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia (Focus area 5.c)	14,15,17,19,20,22,23,24,25,26,27,35
4.7 Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in agricoltura		
	4.7.1 Interventi volti a ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca prodotti dall'agricoltura (Focus area 5.d)	14,15,22,23,25,35
	4.7.2 Interventi per la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale (Focus area 5.e)	14,15,17,22,23,25,26,35

5 Clima e rischi ambientali (<i>Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi</i>)		
5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera		
	5.1.5 Interventi volti a prevenire l'erosione dei suoli e migliorare la gestione del suolo (Focus area 4.c)	14,15,22,23,24,25,30
5.2 Riduzione del rischio di desertificazione		
	5.2.1 Interventi volti a migliorare la gestione delle risorse idriche (Focus area 4.b)	14,15,22,23,24,25,30
6 Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (<i>Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</i>)		
6.4 Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici		
-	6.4.5 Interventi volti a migliorare la gestione delle risorse idriche (Focus area 4.b)	14,15,22,23,24,25,30
-	6.4.6 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura (Focus area 5.a)	14,15,22,23
6.5 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici		
-	6.5.3 Interventi volti a salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità (Focus area 4.a)	14,15,22,23,24,25,30
8 Occupazione (<i>Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori</i>)		
8.9 Nuove opportunità di lavoro extra-agricolo nelle aree rurali		
	8.9.1 Azioni volte a facilitare la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e di lavoro nelle aree rurali (focus area 6.a)	14,15,17,20,26,35
9 Inclusione sociale e lotta alla povertà (<i>Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di inclusione sociale</i>).		
9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale		
	9.1.8 Interventi volti a promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali (Focus area 6.b)	14,15,17,20,26,27,35
10 Istruzione e formazione (<i>Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente</i>)		
10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta		
	10.3.9 Azioni volte a stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base delle conoscenze nelle zone rurali (Focus area 1.a)	14,15,26
10.3 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso il sostegno a percorsi formativi connessi alle domande delle imprese e/o alle analisi dei fabbisogni professionali e formativi, al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori regionali o nazionale, il miglioramento delle qualità del sistema di istruzione e formazione in linea con le raccomandazioni europee		
	10.4 Azioni volte ad incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale (focus area 1.c)	14,15

Tavola 8 Contributo e grado di rilevanza delle singole Misure di interesse forestale al perseguimento delle Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e delle rispettive Focus Area;

Art.	P1			P2		P3		P4			P5					P6			ambiente	Temi trasversali		innovazione
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5*	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		cambiamenti climatici		
																				Mitigazione	adattamento	
21	“SET” MISURE FORESTALI																					
22				*		*		**	**	**				**	***	**	**	**	***	***	***	
23				*				***	***	***	**	**	**	***	*	*	*	***	***	***	*	
24								***	***	***								***	***	***		
25								***	***	***				***	**	**	**	***	***	***	**	
26	***	***		***		***		**		**				***	**	***	***	***	**	**	**	
Altre misure forestali																						
30	**		**					***		***					**	**	**	***	**	***	***	
34	**	**	**					***	***	***					**	**	**	***	**	***	**	
Altre Misure di interesse forestale																						
14	**	**	***	**	*	**		**	**	***	*		***	*	***	**	**	**	***	*	**	***
15	***	***	***	**	***	**		**	**	**	**	*	***	*	***	**	***	***	***	***	***	***
17				***		***							***		***	***			*			**
19	**		**	***	**	***		***		***		***	***		***	***	***	***	***	***	***	***
20	**	*		**				***		***			***		***	**	**	**	***	***	***	***
27	***	**		**		***							***		**	**	**		**	**	**	**
35	***	***	**	***	*	**		**		**			***		**	**	**	**	**	***	***	**

Rilevanza delle Misure forestali: *= la Misura deve tenere conto dell’impatto che può avere sulla Priorità prevedendo almeno alcuni interventi di ausilio alla Priorità; ** = la Misura deve fornire certamente un contributo alla Priorità privilegiando interventi che possono direttamente contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= la Misura è caratterizzante per la Priorità e la scelta degli interventi è decisiva per definire l’interpretazione che la politica regionale dà della Priorità.

Tavola 9: Contributo e grado di rilevanza delle singole Misure di interesse forestale agli Obiettivi prioritari del PQSF e le sue rispettive Azioni chiave.

Art.	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
21	“SET” MISURE FORESTALI																								
22	*			***					***	***	***	***	***			***	***	***							
23		**		**	**			*	*	***	***	***	***												
24	*	*		**					***	***	***	***	***	***				***							
25				***		*	***		***	***	***	***	***	*				***		***	***			*	**
26	**	***	***	***	***	*	*	***		*			*	*		*		*							
Altre misure forestali																									
30				***		*	***		***	***	***	***	*				***		***	***				*	**
34	**	*	***	***	*	*	*		***	***	***	***	***	***	*	*		***	*	*	*				***
Altre Misure di interesse forestale																									
14	***	**	***	***	**	***	***	*	***	***	***	*	*	*	***	*	*	***	***	*	*	*	*	*	***
15	**	***	*	***	**	***	*	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	***	***	*	*	*		**
17		***		***	***			***	***	***	***	***	***	***	*	***	*	***							
19		***		*	***			***	***	***	***	***	***	***	*	***	*	***							*
20	**	*	**	*	*	*	*		*	*	***	*	*	*		**	*	***	*	*	*	*	*	**	*
27	**	***	*	*	***	***	*	*		*								*	***	*	*	*	*	*	
35	***	**	**	*	***	***	*	*	***	***	*	*	*	*	*	*	*	***	***	*	*	*	*	*	***

Rilevanza delle Misure forestali: * = la Misura deve tenere conto dell’impatto che può avere sull’Azione chiave prevedendo almeno alcuni interventi di ausilio all’Azione chiave; ** = la Misura deve fornire certamente un contributo all’Azione chiave privilegiando interventi che possono direttamente contribuire alla realizzazione dell’Azione chiave; *** = la Misura è caratterizzante per l’Azione chiave e la scelta degli interventi è decisiva per definire l’interpretazione che la politica regionale dà dell’Azione chiave.

6. Interventi forestali potenzialmente attivabili per Misura

Le azioni e gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito delle Misure forestali o d'interesse forestale previste dal Reg. UE n. 1305/2013 sono in grado di rispondere, singolarmente e/o congiuntamente:

- alle Priorità dello Sviluppo Rurale, e **relative Focus Area**, e degli obiettivi Europa2020;
- agli obiettivi comunitari e nazionali sui temi ambientali, di mitigazione dei cambiamenti climatici, di adattamento ad essi e di innovazione;
- alle priorità di intervento per il settore forestale nazionale individuate nell'analisi di contesto del PQSF;
- alle specifiche esigenze territoriali e necessità di settore emerse dal confronto regionale con gli stakeholder locali e i principali portatori di interesse per il settore locale.

Inoltre, a seconda delle necessità specifiche regionali e locali per cui si propongono, rappresentano i principali strumenti per:

- il perseguimento sul territorio regionale degli Obiettivi Prioritari dei singoli PSR.
- l'attuazione della strategia nazionale forestale definita nel PQSF e condivisa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2008;
- gli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia forestale, ambientale e di lotta al cambiamento climatico;
- alla realizzazione delle Azioni previste per il raggiungimento dei Risultati Attesi/Obiettivi Specifici definiti per ognuno degli Obiettivi tematici delle quattro Missioni individuati nell'AdP;
- la semplificazione delle procedure di notifica degli Aiuti ai sensi della normativa sugli Aiuti di Stato;

Le regioni nell'ambito dei propri PSR, al fine di promuovere e diffondere la Gestione Forestale Sostenibile (GFS- secondo i criteri di Helsinki 1993), garantire un'azione organica e coerente su tutto il territorio nazionale, rispondere alle osservazioni presentate dalla Corte dei conti europea⁷, si impegnano a:

incentivare e sostenere la gestione forestale sostenibile e promuovere la redazione dei Piani di Gestione forestali o strumenti equivalenti per le superfici forestali di proprietà pubblica e privata⁸.

Il rispetto dei criteri di gestione sostenibile delle foreste viene garantito dall'attuazione della normativa nazionale, D.lgs. 227/2001, e delle normative regionali vigenti per tutte le azioni ed interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito delle Misure forestali dai PSR regionali, anche per superfici inferiori alla soglia minima definita dalle AdG regionali.

Nel determinare la suddetta soglia dimensionale i PSR dovranno tener conto che la stessa deve essere fissata ad un valore tale che almeno il 50% delle aree forestali regionali sia coperto dai piani di gestione o strumenti equivalenti o di pianificazione territoriale attinenti. In generale la superficie minima, per le caratteristiche aziendali e pianificatorie del territorio forestale nazionale è fissata a 100 ettari (o differente se debitamente motivato dalle Regioni nei singoli PSR sulla base della normativa regionale vigente).

⁷ European Court of Auditors: Preliminary observations (pursuant to Art. 287(4), second subparagraph TFEU) Support for the improvement of the economic value of forest from the European Agricultural Fund for Rural development.

⁸ Finanziabili nell'ambito delle misure investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26), cooperazione (art.35), investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (art.17) e investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25).

Per le Misure agli artt. 24, 25 e 34 del Reg. UE n. 1305/2013, il sostegno è specificatamente subordinato alla presentazione di informazioni pertinenti la conformità alla GSF deducibili dai Piani di Gestione forestale o da strumenti equivalenti o di pianificazione territoriale attinenti. Le Autorità di Gestione (AdG) definiscono la soglia minima di superficie forestale al di sopra della quale dovranno essere presentate tali informazioni.

Collegamento fra le azioni di interesse forestale nelle programmazioni FEASR 2007-2013 e 2014-2020

Reg CE n. 1305/2013	Tipologia di Azione /Misura 2014-2020	Coll. Misure 2007-2013
art.21 (cod. 8)	"SET" MISURE FORESTALI Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	
art.22 (cod.8.1)	Forestazione e imboschimento	221-223
art.23 (cod.8.2)	Allestimento di sistemi agroforestali	222
art.24 (cod.8.3 e 8.4)	Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	226
art.25 (cod.8.5)	Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	225-227
art.26 (cod.8.6)	Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	122-123-124
ALTRE MISURE FORESTALI		
art.30 (cod.12)	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua	224
art.34 (cod.15)	Servizi silvo- climatici- ambientali e salvaguardia delle foreste	225
ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE		
art.14 (cod.1)	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	111-331
art.15 (cod.2)	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	115-116
art.17 (cod.4)	Investimenti in immobilizzazioni materiali	122-123-124-125-227
art.19 (cod.6)	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	311-312
art.20 (cod.7)	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	321-322-323-313
art.27 (cod.9)	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	124-123
art.35 (cod. 16)	Cooperazione	124

7. Informazioni nazionali comuni a tutte le Misure forestali

a) Beneficiari:

I beneficiari al sostegno previsto dal Reg. UE n. 1305/2013 per le misure di interesse forestale vengono individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, e possono essere, quindi, per lo Stato membro Italia riconducibili alle seguenti tipologie, dettagliatamente esplicitate nelle singole schede di misura dei PSR, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni:

- **Proprietari, Possessori e/o Titolari PUBBLICI della gestione di superfici forestali:**
Quali ad esempio: Comuni e municipalità, Provincie, Regioni, Comunità Montane o enti subentranti (Unioni e/o Associazioni dei comuni, Unioni montane ecc. a seconda della legislazione regionale vigente), Consorzi forestali aventi personalità giuridica pubblica, Consorzierie, Enti Parco, Università agrarie, Comunanze agrarie, Proprietà collettive, ASBUC nelle Regioni che non hanno recepito l'art. 3 della L. n. 97/1994 e applicano quindi la Sentenza della Cassazione civile, Sezioni unite, n. 12244 del 19/08/2002.
- **Proprietari, Possessori e/o Titolari PRIVATI della gestione di superfici forestali:**
Quali ad esempio: Proprietari, imprenditori agricoli, persone fisiche e/o giuridiche di diritto privato, Consorzi forestali aventi personalità giuridica pubblica, Cooperative, società di gestione e aziende agroforestali, e associazioni.
- **Altri soggetti e Enti di diritto PRIVATO:**
Quali ad esempio: Proprietari, Possessori e/o gestori riconosciuti dalla normativa vigente, Consorzi forestali privati, Enti religiosi, Università agrarie, Comunanze agrarie, Proprietà collettive, ASBUC nelle Regioni che hanno recepito l'art. 3 della L. n. 97/1994, Enti di gestione di aree naturali protette e siti della rete Natura 2000.
- **Altri soggetti e Enti di diritto PUBBLICO:**
Quali ad esempio: Proprietari, Possessori e/o gestori riconosciuti dalla normativa vigente, Consorzi di bonifica, Aziende e Agenzie regionali, Enti di gestione di aree naturali protette e siti della rete Natura 2000.
- **Loro Associazioni:**
Quali ad esempio: Consorzi e reti consortili di proprietari, possessori, gestori e utilizzatori forestali pubblici e privati, Cooperative, Associazioni di proprietari privati.
- **Imprese operanti nel settore forestale:**
Si considera impresa ogni entità giuridicamente riconosciuta, che eserciti un'attività economica indipendentemente dalla sua forma giuridica (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Ciò include le Imprese agricole iscritte alla CCIAA che svolgono attività selvicolturali, le Imprese non agricole iscritte alla CCIAA con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00), che svolgono attività selvicolturali e/o di utilizzazione e gestione del patrimonio forestale, le Imprese non-edili che svolgono attività di cura e manutenzione del territorio montano e forestale (es. ingegneria naturalistica, cura alvei fluviali etc ect), nonché in particolare, i lavoratori autonomi e imprese familiari impegnate in attività artigianale o altre attività, e le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica in ambito forestale.
- **Micro imprese della filiera forestale**
Nella categoria delle PMI, si definisce microimpresa, un'impresa il cui organico occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- **Piccola impresa della filiera forestale**

Nella categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa il cui organico occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

- **Media impresa della filiera forestale**

Nella categoria delle PMI, si definisce media impresa un'impresa il cui organico occupa meno di 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

Con il termine **Titolare di superficie forestale** (silvicoltore), viene indicata il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile. Inoltre, nel caso di superfici forestali a uso collettivo tutti i membri coinvolti nella gestione e nei lavori forestali sono considerati titolari. Il Titolare può delegare del tutto o in parte il suo potere di decisione sulle normali procedure di gestione finanziarie e produttiva a un Gestore nei limiti della normativa vigente.

Con il termine **Titolare privato di superficie forestale**, si intende un soggetto privato che ha il titolo per esercitare la gestione della superficie forestale di qualsiasi tipologia di proprietà. Di conseguenza, una società di proprietà dello Stato potrebbe anche essere riconosciuta come soggetto privato se definita tale dalla normativa regionale e nazionale vigente.

I fini della presente programmazione si definisce per “azienda forestale” (*forest holding*) la superficie costituita da una o più parcelle di bosco o altra terra boscata che è gestita come singola unità dal punto di vista della gestione e/o utilizzazione.

b) Gestione forestale sostenibile

A norma della Costituzione della Repubblica italiana le tematiche forestali vanno a intersecare sia quelle di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale (art. 117, com. 2, lett. s), sia quelle del governo del territorio di competenza concorrente, la determinazione dei cui principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato (dell'art. 117, comma 3, lett. m). Sotto l'aspetto ambientale i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore “primario” (sentenza Corte Costituzionale n. 151 del 1986) ed “assoluto” (sentenza Corte Costituzionale n. 641 del 1987) e la loro tutela, nel rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato (art. 117 della Costituzione, com. 2, lett. s). La Costituzione pone un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza Corte Costituzionale n. 378 del 2007), ma per le quali possono anche stabilire forme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio loro specifico. Ne consegue che la competenza regionale in materia di boschi e foreste, nel rispetto dei limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell'ambiente, si riferisce alla gestione del territorio e alla sola funzione economico-produttiva e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della “sostenibilità degli ecosistemi forestali”.

Le Regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione periodica dei propri Piani Forestali (art. 3 D.lgs., 227/2001), nel rispetto delle Linee guida in materia forestale emanate nel 2005 dal Mipaaf e dal Mattm e coerentemente ai principi fondamentali e indirizzi strategici definiti a livello nazionale dal PQSF del 2008.

Sul territorio nazionale la pianificazione, la gestione e le attività forestali di competenza regionale sono specificatamente orientate all'attuazione della Gestione Forestale Sostenibile, così come definita dal Processo Pan Europeo con la risoluzione di Helsinki del 1993: “*Uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il*

loro potenziale per garantire, ora e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi.”.

Il rispetto dei criteri di gestione sostenibile delle foreste come definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 viene dunque garantito, per tutte le azioni e gli interventi forestali potenzialmente attivabili sul territorio italiano, dalla normativa nazionale con D.lgs. 227/2001 e dalle normative regionali vigenti che fanno riferimento ai seguenti principi e linee guida:

- Garantire la multifunzionalità delle foreste;
- Attuare una gestione forestale favorendo la presenza di foreste polispecifiche e pluristratificate;
- Garantire la perpetuità delle cenosi forestali favorendo la rinnovazione naturale del bosco;
- Garantire il mantenimento o il raggiungimento di livelli di massa legnosa ottimali, anche al fine di dare un contributo positivo nei confronti del ciclo globale del carbonio;
- Attuare un prelievo di massa legnosa non superiore all'accrescimento naturale del bosco;
- Salvaguardare la presenza di soprassuoli boschivi significativi dal punto di vista ambientale, storico paesaggistico e colturale;
- Favorire il mantenimento e la creazione di habitat oggetto di protezione da parte delle Direttive comunitarie salvaguardandone le relative specie (es. rilascio di determinati soggetti arborei o la sospensione delle utilizzazioni in particolari periodi dell'anno) e mirando ad un aumento complessivo della biodiversità.

c) **Definizione di Foresta**

A livello nazionale vengono utilizzate differenti definizioni di foresta. Ai soli fini statistici viene riconosciuta la definizione adottata nel 2001 dal *Global Forest Resources Assessment (FRA)* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) già utilizzato nel 2005 per la realizzazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC).

Su base normativa le Regioni, nella loro autonomia sancita dalla Costituzione della Repubblica italiana e sulle base delle caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche locali, utilizzano una propria definizione di bosco. Ove ciò non accade occorre rifarsi alla definizione nazionale prevista dal Decreto Legislativo 18 maggio, 2001, n. 227, all'art.2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

A norma del suddetto Decreto Legislativo, ove non diversamente definito dalle Regioni si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto riconosciuti in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Salvo che le Regioni nei singoli PSR regionali, utilizzino la definizione di bosco o foresta stabilita con propria normativa regionale, ai fini del sostegno previsto in seno alla Politica Agricola Comunitaria e allo scopo di garantire una attuazione omogenea e organica degli interventi previsti dalle Misure di interesse forestale per lo sviluppo rurale 2014-2020, si adotta su tutto il territorio nazionale la definizione di foresta prevista dall'art.2, paragrafo 1, punto (r) del Reg. UE n. 1305/2013.

d) **Arboricoltura a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry).**

Coltivazione di specie arboree a rapida accrescimento, prevalentemente utilizzate per la produzione di biomasse a fini industriali e/o energetici, condotta su terreni agricoli con elevata densità d'impianto (6.000-

15.000 piante all'ettaro), con ciclo produttivo massimo (turno di taglio) non superiore ai 20 anni e con tecniche colturali simili a quelle utilizzate per le colture agrarie;

- **Ceduo a rotazione rapida** (Short Rotation Coppice, art.4, punto (k) del Reg. UE n. 1307/2013) Coltivazioni con specie arboree perenni (codice NC 0602 90 41, e individuate con il Decreto ministeriale n. 1868 del 9/12/2009), prevalentemente utilizzate per la produzione di biomasse a fini industriali e/o energetici, con un ciclo produttivo massimo (turno di taglio) di non oltre i 8 anni e le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione e i nuovi polloni si sviluppano nella stagione successiva,
 - **Specie utilizzabili per “bosco ceduo a rapida rotazione”** (Decreto ministeriale n. 1868 del 9/12/2009): pioppo, salice, eucalipto, robinia, paulownia, ontano, olmo, platano, acacia saligna;

e) **Sistema agroforestale**

Sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie. Il numero minimo e massimo di alberi per ettaro è determinato dalle Regioni nei singoli PSR regionali, tenendo conto delle condizioni ambientali e pedoclimatiche locali, delle specie forestali e della necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo del terreno;

f) **Conservazione:**

- **In situ:** la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
- **Ex situ:** conservazione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo al di fuori dell'habitat naturale;
- **Collezione ex situ:** la collezione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate;

g) **Proprietà pubbliche**

Secondo la Costituzione della Repubblica italiana la proprietà è pubblica o privata e i beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. Sono superfici forestali pubbliche quelle possedute dallo Stato o da Enti pubblici e territoriali e preordinate in modo diretto o indiretto al pubblico interesse. Appartengono a questa categoria le Foreste demaniali e patrimoniali dello Stato, le Foreste demaniali e patrimoniali di Regioni, Province e Comuni e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

h) **Incendi boschivi**

Nell'ambito degli interventi di lotta agli incendi boschivi previsti dalla Misura Prevenzione e ripristino dei danni causati alle foreste da incendi boschivi e altri disastri naturali ed eventi catastrofici (art. 24 del dal Reg. N. 1305/2013), si evidenzia che il riferimento principale ai piani, alle azioni e agli interventi attivabili nelle zone classificate a rischio medio alto di incendio rimangono i Piani Regionali Antincendio Boschivo (AIB) o strumenti equivalenti, adottati tenendo conto delle caratteristiche e delle specificità del problema nell'ambito territoriale della Regione e in ottemperanza alla Legge del 21 novembre 2000 n. 353 e sulla base delle disposizioni attuative adottate dalle singole Regioni.

Detti Piani definiscono le zone classificate a rischio medio o alto di incendi boschivi, nel rispetto della decisione della Commissione C(93) n. 1619 del 24 giugno 1993 a norma dell'art. 2 del Reg. (CEE) n.

2158/92, e individuano gli interventi utili e necessari al fine di accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali e intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino.

i) Pianificazione forestale

Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di pianificazione forestale, come previsto dall'art. 3 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno) del D.lgs. 227/2001. I Piani Forestali Regionali, forniscono linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale e adottano approcci, interpretazioni e scelte metodologiche in base al proprio contesto territoriale, ambientale, socioeconomico e culturale, coerentemente ai principi fondamentali e indirizzi strategici definiti a livello nazionale dal PQSF del 2008.

- ***Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti:*** i Piani di gestione corrispondono, per il territorio nazionale, agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate (piano di gestione forestale o piano di assestamento forestale o strumenti normativi equiparati in vigore come, ad esempio, piano sommario, piano di riordino, piano colturale, piano di taglio poliennale, piano integrato particolareggiato, scheda boschiva, progetto per opere di rimboschimento, piano colturale e di conservazione dei rimboschimenti, ecc), redatti ai sensi della normativa pertinente e sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. Detti Piani e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati sul territorio nazionale, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli “Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste”, così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla normativa regionale pertinente. Le strategie di gestione forestale promosse a livello regionale in coerenza con gli obiettivi nazionali, concorrono alla tutela attiva degli ecosistemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, e risultano fondamentali per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone rurali e montane, per lo sviluppo dell’economia nazionale e per lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.
- ***Pianificazione di indirizzo forestale (Piano di Indirizzo Forestale (PIF), Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT) e strumenti equivalenti):*** al fine di poter intervenire in modo efficace e omogeneo sul territorio per rispondere a specifiche esigenze di tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa forestale riconosciute a livello europeo, nazionale e locale, le Regioni possono avvalersi di differenti strumenti innovativi di pianificazione. Tali strumenti operanti a un livello sovraziendale o di area vasta sono costruiti a supporto e per fornire indirizzi utili ad una maggiore diffusa pianificazione delle singole proprietà (*Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti*) nel rispetto degli indirizzi di programmazione dei Piani Forestali Regionali. Tali strumenti di pianificazione, per ambiti territoriali specifici e omogenei (Province, Comunità montane, Unione di comuni, Bacino idrografico, Distretti e comprensori, Consorzi, Usi civici, Filiera produttiva, Aree parco, ecc.), possono proporre soluzioni concrete, innovative e partecipate per la valorizzazione della risorsa forestale e delle vocazioni del territorio. Potendo operare a una scala adeguata per poter considerare in modo integrato le necessità e le problematiche economiche, ambientali e socioculturali del territorio, questi strumenti definiscono strategie, priorità e indicazioni di supporto alla promozione della gestione attiva della risorsa foreste, in relazione alla sua multifunzionalità (paesaggistico, naturalistico, produttivo, didattico, tutela e prevenzione, ecc) e in connessione con la pianificazione urbanistica, paesistica e delle

aree protette, contribuendo alla valorizzazione delle molteplici attitudini (naturalistica, produttiva, paesaggistica, ecc.) dei boschi e alla definizione delle politiche di sviluppo territoriale.

I Piani in questione, al pari dei Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al punto precedente, sono funzionali al soddisfacimento del criterio di presenza di una pianificazione forestale prevista da talune misure.

j) Investimenti non produttivi in foresta:

Investimenti che non danno luogo, a breve termine, a un aumento significativo della redditività dell'azienda agricola o forestale ma che rappresentano un investimento ambientale e/o sociale per la collettività. Questi interventi sono principalmente volti a valorizzare e incrementare nell'immediato i servizi ecosistemici forniti dalle foreste e in generale dai sistemi agro-silvo-pastorali, e le loro funzioni ecologica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, climatica e turistico-ricreativo-culturale, e nell'ottica di medio periodo anche il valore della produzione legnosa;

k) Investimenti materiali e immateriali per il settore forestale:

Investimenti che generano, anche nel breve periodo, un aumento del valore economico delle foreste o della redditività dell'azienda agricola o forestale e che possono, inoltre, rappresentare un investimento ambientale e sociale per la collettività.

l) Filiera forestale

- **Filiera foresta legno:** Filiera produttiva legata alla risorsa forestale, che coinvolge competenze scientifiche, tecnologiche, industriali, mercantili e culturali fortemente differenziate, interessando aspetti biologici (biodiversità, capacità riproduttiva ecc.), selvicolturali e agronomici (sostenibilità produttiva ed ambientale), ecologici (protezione del suolo e del territorio) e tecnologici (caratteristiche qualitative e comportamentali del legno, tecnologie innovative, nuovi materiali, macchine e utensili, ecc.). La sua struttura viene tradizionalmente suddivisa in tre macro entità strettamente connesse fra di loro:
 - **produzione forestale:** comprende tutte le attività selvicolturali inerenti le fasi di gestione e approvvigionamento;
 - **prima trasformazione:** comprende tutte le lavorazioni volte alla produzione di materiali grezzi e semilavorati per fini strutturali, artigianali ed energetici, per il comparto dei pannelli a base di legno e dell'imballaggio;
 - **trasformazione industriale:** comprende tutte le lavorazioni dell'industria della carta, del mobile, delle produzioni in legno, dell'utilizzazione della biomasse a fine energetico in impianti superiori a 500 Kw;

Le componenti risultano legate fra di loro da scambi intersettoriali e coinvolgono trasversalmente tutte le fasi della Filiera, presentando frequenti collegamenti e competizioni nell'approvvigionamento delle materie prime.

- **Filiera dei prodotti forestali non legnosi:** filiera produttiva legata alle produzioni forestali non legnose (castagne, nocciole, ghiande, funghi, pinoli, tartufi, frutti di bosco, ecc)
- **Filiera corta forestale** (art.2, punto (m) del Reg. UE n. 1305/2013) - Filiera produttiva, dall'approvvigionamento alla lavorazione dei prodotti legnosi e non legnosi, formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e

consumatori. La filiera corta forestale può essere definita in funzione delle caratteristiche socioeconomiche, ambientali e vocazioni produttive di un determinato territorio; sono ricomprese anche forme di aggregazione quali le reti di impresa di cui alla L. n. 33/2009;

- ***Polo o Gruppo*** (art.2, punto (q) del Reg. UE n. 1305/2013) - raggruppamento di imprese indipendenti comprese, "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
- ***Associazione/organizzazione di produttori forestali***: associazione o organizzazione costituite per i seguenti scopi:
 - l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato anche attraverso l'accorpamento delle superfici produttive per una gestione e/o utilizzazione collettiva, oppure
 - la commercializzazione in comune dei prodotti e dei servizi forestali della gestione e/o utilizzazione collettiva, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso, oppure
 - la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e servizi forestali, oppure
 - altre attività che possono essere svolte dalle associazioni/organizzazioni di produttori forestali, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;
- ***Unione di produttori***: unione che raggruppa le associazioni di produttori forestali riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia.

m) **Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza:**

Ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale quali definite nella disciplina RSI quale sostituita o abrogata, e/o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, a titolo non discriminatorio e non esclusivo, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

n) **Avversità atmosferica** (art.2, punto (h) del Reg. UE n. 1305/2013): eventi meteorologici quali gelo, galaverna, ghiaccio, tempesta, grandine, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale e che distruggano più del 30% dell'incremento medio annuo del bosco.

o) **Emergenza ambientale** (art.2, punto (j) del Reg. UE n. 1305/2013): un fenomeno specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata;

- p) **Calamità naturale** (art.2, punto (k) del Reg. UE n. 1305/2013): un evento naturale di natura biotica o abiotica che porta a importanti perturbazioni dei sistemi di produzione agricoli e forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
- q) **Evento catastrofico** (art.2, punto (l) del Reg. UE n. 1305/2013): un evento imprevisto, di natura biotica o abiotica o generato da cause antropiche che causa gravi turbative dei sistemi di produzione e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
- r) **Incidente ambientale**: fenomeno specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, che distrugge più del 30% dell'incremento medio annuo del bosco. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;

8. Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Nel rispetto dell'art. 62 “Verificabilità e controllabilità delle misure” del Reg. UE n. 1305/2013, al fine di poter migliorare il sistema di gestione e controllo dei PSR regionali, ridurre il tasso di errore della politica di sviluppo rurale e garantire una maggiore efficienza delle procedure necessarie all'erogazione dei fondi comunitari e la verificabilità degli interventi potenzialmente attivabili dai PSR regionali per il periodo 2014-2020, le Autorità di gestione dei singoli PSR regionali coordinano anche attraverso il sistema VCM, con l'Organismo pagatore competente, la definizione degli impegni e degli obblighi per ogni Misura, favorendo un percorso di partecipazione nelle scelte e di condivisione delle migliori prassi, stabilendo obiettivi concreti e quantificati, prevedendo regole di controllo chiare nella loro definizione e semplici nelle loro modalità di verifica.

Inoltre, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, le Amministrazioni competenti promuovono l'utilizzo del metodo dei **Costi standard**. Sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, prevedendo un sistema semplificato di calcolo dei costi, equo e verificabile, costruito su ipotesi standard di voci di costo (tipologia di intervento, unità di superficie e/o aggregate per operazione), e su predefiniti livelli di efficienza, tenendo conto delle peculiarità operative, locali e territoriali in uno specifico lasso temporale, utilizzando anche i listini e i prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore. In particolare, sulla base di quanto previsto all'art. 41 del Reg. UE n. 1305 si possono utilizzare ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno specificatamente per le Misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34. Le regioni provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti:

- (a) contengano unicamente elementi verificabili;
- (b) siano basati su u valori definiti da appropriate competenze;
- (c) indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;
- (d) siano differenziati per tenere in considerazione le condizioni regionali o locali e l'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;
- (e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

Ove non applicabile il metodo dei Costi standard, le Regioni possono definire **Costi ammissibili e rimborsabili** sulla base di presentazione di fattura e documenti equivalenti, a dimostrazione delle spese sostenute, coerentemente a quanto previsto all'art 62 del Reg. UE n. 1305 e nel rispetto della normativa vigente. Le Regioni possono comunque, adottare il metodo che meglio ritengono più utile ed efficace a garantire una semplificazione delle procedure di pagamento.

9. Problematiche connesse con la materia degli aiuti di Stato

L'art. 81 del Reg. UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale 2014-2020 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. L'applicazione delle norme del TFUE agli aiuti di Stato alle misure forestali si desume a contrario dalla lettura degli artt. 81 e 82 del regolamento.

La materia delle foreste, infatti, riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato. Non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni del in materia di concorrenza. Per questo motivo, le misure forestali inserite nei Programmi di Sviluppo Rurale, devono essere valutate ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ed essere alternativamente:

1. notificate alla Commissione europea ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
2. Esentate dall'obbligo di notifica e autorizzate dallo Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione europea del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (regolamento di esenzione o ABER);
3. attuate in *de minimis* ai sensi del Reg. n. 1407/2013.

La notifica e la comunicazione dell'esenzione sono effettuate attraverso il SANI, la piattaforma informatica delle notifiche.

Una volta ottenuta l'approvazione, il numero dell'aiuto in esenzione e, nel caso degli aiuti notificati, la decisione della Commissione che dichiara la misura compatibile con il mercato interno, devono essere inseriti nei PSR, nelle relative tabelle.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura il proprio sostegno nella redazione delle misure e nella loro notifica alla Commissione europea – sia a livello nazionale che regionale -, soprattutto al fine di evitare l'eventualità di una trattazione disomogenea tra le varie Regioni, sul piano dei contenuti, della tempistica di autorizzazione e di eventuali restrizioni.

9.1 Aiuti notificati

I regimi devono essere notificati alla Commissione europea attraverso il SANI, conformemente agli Orientamenti comunitari 2014-2020. La procedura di valutazione da parte della Commissione è di tipo standard e si conclude con l'adozione di una decisione. In particolare, i principi di valutazione riguardano i seguenti aspetti:

- Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune;
- Necessità dell'intervento statale;
- Adeguatezza della misura;
- Effetto di incentivazione;
- Proporzionalità dell'aiuto;

- Limitazione degli effetti negativi sulla concorrenza;
- Trasparenza.

È necessario che il beneficiario presenti la domanda di aiuto prima dell'inizio dei lavori e che non sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Ogni anno è necessario inserire i dati relativi alle misure notificate nella relazione annuale alla Commissione europea, effettuata attraverso la piattaforma informatica SARI.

9.2 Aiuti esentati

La valutazione degli aiuti è effettuata dallo Stato membro. Le misure devono essere comunicate alla Commissione europea attraverso il sistema SANI, entro 10 giorni lavorativi prima della loro entrata in vigore. Nella comunicazione devono essere inseriti i moduli allegati alla proposta di regolamento di esenzione debitamente compilati.

- a) Gli aiuti devono essere identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel PSR;
- b) Le informazioni sintetiche su ciascun regime devono essere pubblicate su un sito internet esaustivo relativo agli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale;
- c) Per le misure di sviluppo rurale, come le misure forestali, ivi compresi gli aiuti integrativi, l'obbligo di pubblicazione può essere adempiuto con la pubblicazione in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso basterà pubblicare sul sito degli aiuti di Stato il solo riferimento al sito internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc deve contenere un riferimento esplicito al regolamento di esenzione, in particolare alle specifiche e pertinenti disposizioni, oltre che gli estremi di pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- d) Ogni anno è necessario trasmettere alla Commissione europea i dati relativi all'attuazione delle misure compilando la relazione annuale sugli aiuti di Stato attraverso la piattaforma informatica SARI.
- e) I dati relativi ai regimi esentati devono essere riportati nel registro sugli aiuti di Stato ed essere conservati per 10 anni.
- f) Prima dell'avvio dei lavori, il beneficiario deve aver presentato la domanda scritta all'Autorità competente.
- g) Il beneficiario non deve essere un'impresa in difficoltà.
- h) I regimi di aiuto di cui agli articoli 32 (forestazione e imboscamento), 33, (sistemi agroforestali), 34 (Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi catastrofici), 35 (resilienza), 40 (Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale) e 41 (Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste) del regolamento di esenzione possono essere esentati per sei mesi dalla loro entrata in vigore, se la dotazione media annuale supera 150 milioni di euro.
- i) La soglia dell'intervento (in termini di ESL) delle misure di cui agli articoli 32, 33, 35, 40 e 41, per poter beneficiare dell'esenzione, è di 7,5 milioni di euro.

Si segnala che la procedura di cui al presente punto 2 non riguarda la totalità degli interventi previsti dal regolamento sul sostegno al FEASR e prevede, comunque, i massimali di intervento sopra indicati.

9.3 De minimis

Le misure forestali possono essere attuate in *de minimis*, fino al massimale di 200.000 euro per beneficiario per un periodo di 3 anni, ai sensi del regolamento 1407/2013. In tal caso, sarà necessario verificare se il beneficiario abbia percepito altri aiuti *de minimis* nel triennio. Tale verifica dovrà essere effettuata su tutte le imprese collegate al beneficiario da relazioni tali da determinare una situazione di controllo.

Gli aiuti *de minimis* sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del TFUE e sono attuati dagli Stati membri. Non sono pertanto previste procedure di comunicazione o notifica né è previsto l'obbligo di effettuare la relazione annuale. Per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale è, pertanto, sufficiente indicare nelle relative schede il ricorso al regolamento n. 1407/2013.

È necessario inserire i dati nel registro sugli aiuti di Stato, istituito presso il MiPAAF. Tale obbligo è necessario ai fini del controllo sul cumulo e sull'impresa unica.

9.4. Aiuti di Stato concessi al di fuori dello sviluppo rurale

Il Capitolo 2 “Aiuti a favore del settore forestale” degli Orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) riguarda interventi cofinanziati dal FEASR concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato.

Gli aiuti che non risultano compresi nell'ambito applicativo del regolamento n. 1305/2013 e che è possibile attuare quali aiuti di Stato puri concessi al di fuori dello sviluppo rurale, con risorse nazionali (statali e/o regionali) sono:

- Aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative:
 - aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità o il paesaggio tradizionale (Orientamenti punto 2.8.1);
 - aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi (Orientamenti punto 2.8.2);
 - ripristino e manutenzione di sentieri naturali elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali (Orientamenti punto 2.8.3);
 - aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi (Orientamenti punto 2.8.4);
 - aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative (Orientamenti punto 2.8.5);
 - aiuti per la predisposizione dei piani di gestione forestale (Orientamenti punto 2.8.6);
- Aiuti nel settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo (Orientamenti punto 2.9);
 - Aiuti alla ricerca e sviluppo (Orientamenti punto 2.9.1);
 - Aiuti per la ricomposizione fondiaria (Orientamenti punto 2.9.2).

Tavola 10 - Misure di interesse forestale dei PSR da notificare o comunicare in esenzione o attuare in de minimis.

Codice Misura e Sottomisura	Misure che possono essere esentate ai sensi del Reg. UE n. 702/2014 (Regolamento ABER)	Misure che possono essere notificate ai sensi degli Orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020	Misure che possono essere esentate ai sensi del Reg. UE n. 1651/2014 (Regolamento GBER)	Misure che rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE n. 1407/2013 (de minimis non agricolo)	Altre basi giuridiche
Art. 14 Reg. n. 1305/13 1	Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale e a favore delle PMI nelle zone rurali				
1.1	Sostegno per la formazione professionale e azioni per l'acquisizione di capacità <i>Foreste:</i> Art. 38 Intensità 100% <i>Aree rurali:</i> Art. 47 Intensità: 60% MI e 70% PI	Sostegno per la formazione professionale e azioni per l'acquisizione di capacità <i>Foreste:</i> Punto 2.4 Intensità: 100% <i>Aree rurali:</i> Punto 3.6 Intensità : 50% GI, 60% MI, 70% PI		Sostegno per la formazione professionale e azioni per l'acquisizione di capacità	
1.2	Sostegno per attività dimostrative ed azioni di informazione (art. 38 e art. 47) <i>Cfr. misura 1.1</i>	Sostegno per attività dimostrative ed azioni di informazione (punto 2.4 e punto 3.6) <i>Cfr. misura 1.1</i>		Sostegno per attività dimostrative ed azioni di informazione	
1.3	Sostegno per scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende forestali (art. 38) <i>Cfr. misura 1.1</i>	Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende forestali (punto 2.4) <i>Cfr. misura 1.1</i>		Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende forestali	
Art. 15 Reg. n. 1305/13 2	Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale e nelle zone rurali				
2.1	Sostegno per l'uso di servizi di consulenza nelle aree rurali <i>Foreste:</i> Art. 39 <i>Zone rurali:</i> Art. 46 1.500€/consulenza	Sostegno per l'uso di servizi di consulenza nelle aree rurali <i>Foreste:</i> Punto 2.5 <i>Zone rurali:</i> Punto 3.7 Intensità: 1.500€/consulenza		Sostegno per l'uso di servizi di consulenza	
2.2	NON ESENTABILE		Avviamento di servizi di consulenza	Avviamento di servizi di consulenza aziendale di	

			forestale Art. 22	sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole nonché di servizi di consulenza forestale	
2.3		Formazione dei consulenti <i>Zone rurali e foreste:</i> Punto 3.6 200.000 €/ triennio		Formazione dei consulenti	
Art. 17 Reg. n. 1305/13 4.	Investimenti in immobilizzazioni materiali				
4.2	Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone Aree rurali: Art. 44 Sono esclusi dall'esenzione gli aiuti per la produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili	Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone Aree rurali: Punto 3.1 Sono esclusi gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili	Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone Art. 41	Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone	Disciplina di aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020
4.3	Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento delle foreste Art. 40 Investimenti per investimenti non produttivi Intensità 100% Investimenti per accrescere il potenziale economico Intensità: - 50% regioni meno sviluppate/transizione - 40% regioni più sviluppate	Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento delle foreste Punto 2.1.6 Intensità: - 50% regioni meno sviluppate/transizione, - 40% regioni più sviluppate		Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento delle foreste	
Art. 19 Reg. n. 1305/13 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese				
6.2	Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali Art. 45 Intensità: 70.000 € / beneficiario	Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali Punto 3.3 Intensità: 70.000 € / beneficiario		Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali	
6.4	Applicabile solo per la trasformazione di	Sostegno agli investimenti per la creazione e	Sostegno agli	Sostegno agli investimenti	Disciplina di

	prodotti agricoli in prodotti non agricoli ad esclusione della produzione di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili Art. 44	lo sviluppo di attività extra-agricole con l'esclusione degli aiuti per il risparmio energetico e per le energie rinnovabili Punto 3.1	investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole Art. 14 e Art. 17	per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole	aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020
Art. 20 Reg. n. 1305/13 7	Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali				
7.1	NON ESENTABILE	Sostegno per la redazione e l'aggiornamento di piani per lo sviluppo delle città e dei villaggi nelle zone rurali e i loro servizi di base e la protezione e la gestione dei piani concernenti siti Natura 2000 e altre aree ad alto valore naturalistico Punto 3.2 Punto (644) lett. (a) Intensità: 100%		Sostegno per la redazione e l'aggiornamento di piani per lo sviluppo delle città e dei villaggi nelle zone rurali e i loro servizi di base e la protezione e la gestione dei piani concernenti siti Natura 2000 e altre aree ad alto valore naturalistico	
7.2	NON ESENTABILE	Sostegno agli investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione di tutti i tipi di infrastrutture di piccola scala, esclusi gli investimenti in energie rinnovabili e per il risparmio energetico e le infrastrutture a banda larga Punto 3.2 Punto (644) lett. (b) Intensità 100%	Sostegno agli investimenti per le energie rinnovabili Art. 41 e art. 38 per il risparmio energetico Intensità 30-45 % Efficienza energetica: Intensità 30%	Sostegno agli investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione di tutti i tipi di infrastrutture di piccola scala, inclusi gli investimenti in energie rinnovabili e per il risparmio energetico	Disciplina di aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020
7.4	NON ESENTABILE	Sostegno agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale Punto 3.2 Punto (644) lett. (c) Intensità 100%			Sostegno agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale Non aiuto o

					SIEG
7.5	NON ESENTABILE	Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala PMI aree rurali Punto 3.2 Punto (644) lett. (d) Intensità: - Investimenti non produttivi: 100% - Altri: 50% regioni meno sviluppate e in transizione, 40% regioni più sviluppate		Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	
7.6	NON ESENTABILE	Studi e investimenti relativi alla manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi Punto 3.2 Punto (644) lett. (e) Intensità 100%		Studi e investimenti relativi alla manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi (...)	
7.7		Sostegno agli investimenti rivolti alla rilocalizzazione delle attività e la riconversione dei fabbricati e delle strutture volte a migliorare la qualità della vita e ad aumentare performance ambientale degli insediamenti Punto 3.2 Punto (644) lett. (f) Intensità cfr. punto (650)			
Art. 21 Reg. n. 1305/13 8	Investimenti per lo sviluppo delle aree forestali				
8.1	Forestazione e imboschimento Art. 32 Intensità: 100%	Forestazione e imboschimento Punto 2.1.1 Intensità: 100%		Forestazione e imboschimento	
8.2	Creazione e mantenimento di sistemi agro-forestali Art. 33 Intensità:	Creazione e mantenimento di sistemi agro-forestali Punto 2.1.2 Intensità:		Creazione e mantenimento di sistemi agro-forestali	

	- creazione: 80% - premio annuale: 100%	- creazione: 80% - premio annuale: 100%			
8.3	Prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Art. 34 Intensità: 100%	Prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Punto 2.1.3 Intensità: 100%		Prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	
8.4	Ripristino dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Art. 34 Intensità: 100%	Ripristino dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Punto 2.1.3 Intensità: 100%		Ripristino dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	
8.5	Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Art. 35 Intensità: 100%	Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Punto 2.1.4 Intensità: 100%		Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	
8.6	Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste Art. 41 Intensità: - 50% regioni meno sviluppate e in transizione, - 40% regioni sviluppate	Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste Punto 2.1.5 Intensità: - 50% regioni meno sviluppate e in transizione, - 40% regioni sviluppate		Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	
Art. 27 Reg. n. 1305/13 9	Avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale				
9	NON ESENTABILE	Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale Punto 2.7 Intensità: 100% Fino a un massimo. 500.000€ (digressivo)		Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale	
Art. 30	Indennità NATURA 2000				

Reg. n. 1305/13 12					
12.1	NON ESENTABILE	Aiuti destinati ai gestori del territorio nelle zone rurali per compensare gli svantaggi connessi alle zone <i>Natura 2000</i> Punto 3.5 Intensità: 500€/ettaro/anno per i primi 5 anni, poi 200€/ettaro/anno		Aiuti destinati ai gestori del territorio nelle zone rurali per compensare gli svantaggi connessi alle zone <i>Natura 2000</i>	
12.2	Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali <i>Natura 2000</i> Art. 36 Intensità: 500€/ettaro/anno per i primi 5 anni, poi 200€/ettaro/anno	Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone forestali <i>Natura 2000</i> Punto 2.2 Intensità: 500€/ettaro/anno per i primi 5 anni, poi 200€/ettaro/anno		Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali <i>Natura 2000</i>	
Art. 34 Reg. n. 1305/13 15	<i>Servizi silvo-climatici-ambientali</i>				
15.1	Aiuti per i servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta Art. 37 Intensità: 200€/ettaro/anno	Aiuti per i servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta Punto 2.3 Intensità: 200€/ettaro/anno		Aiuti per i servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta	
15.2	Aiuti per i servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta (sostegno per la i e la promozione delle risorse genetiche forestali) Art. 42 Intensità: 100% dei costi ammissibili	Aiuti per i servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta (sostegno per la conservazione e la promozione delle risorse genetiche forestali) Punto 2.3 Punti (577), (561) e (563) 100% costi ammissibili		Aiuti per i servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta (punto 2.3) (sostegno per la conservazione e la promozione delle risorse genetiche forestali)	
Art. 35 Reg. n. 1305/13 16	<i>Cooperazione</i>				
16.	NON ESENTABILE	Aiuti alla Cooperazione forestale Punto 2.6 Intensità: Costi diretti per implementazione di un piano di gestione forestale: 100%;		Aiuti alla Cooperazione forestale (punto 2.6)	

		50% se cooperazione trasversale			
16	NON ESENTABILE	Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali Punto 3.10 Intensità: 50% Per costi diretti: cfr punto 3 degli Orientamenti		Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali	
Art. 35 19	Sostegno per lo sviluppo locale Leader				
19.2	<p>Le Regioni devono dare indicazioni per l'autorizzazione degli aiuti concessi per l'implementazione di operazioni realizzate nell'ambito del CLLD.</p> <p>In particolare, le azioni realizzate dai GAL ai sensi della sottomisura 19.2 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coincidere con misure/sottomisure previste nell'ambito dello sviluppo rurale rientranti nell'art. 42 TFUE. In tal caso, vigono le regole dettate dal Reg. UE n. 1305/2013 (art. 81.2 e 82) e gli aiuti da erogare non devono effettuare un percorso di autorizzazione distinto dall'iter di approvazione del PSR. - coincidere con misure/sottomisure previste nell'ambito dello sviluppo rurale non rientranti nell'art. 42 TFUE. In tal caso, ai fini dell'autorizzazione degli aiuti valgono le indicazioni di cui alla presente tabella, che ha la propria base legale nell'art. 81.1. del Reg. UE n. 1305/2013; - non coincidere con le misure previste nell'ambito dello sviluppo rurale. In tal caso, ai fini della concessione dell'autorizzazione per l'erogazione degli aiuti è necessario notificare (o comunicare in esenzione, se possibile) l'azione come aiuto di Stato puro oppure operare in regime de minimis. 				

Schede di Misura

Art.21 “SET” MISURE FORESTALI (code 8)

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Art. 22 - Forestazione e imboscimento

Cod.8.1 - sostegno per l'imboscimento e la creazione di boschi, (costi di impianto e manutenzione, premio ad ettaro per i mancati redditi).

Art.23 - Allestimento di sistemi agroforestali

Cod.8.2 - sostegno all'allestimento di sistemi agroforestali (costi di impianto e manutenzione)

Art.24 - Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Cod.8.3 - sostegno per la prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Cod.8.4 - sostegno per il restauro delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Art.25 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Cod.8.5 - sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Art.26 - Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Cod.8.6 - sostegno per investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali

Art.21 “SET” MISURE FORESTALI (code 8)

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Articoli 21 Regolamento n. 1305/2013 FEASR 2014-2020

a) Descrizione della Misura

Il regolamento FEASR considera la silvicoltura come “*parte integrante dello sviluppo rurale*” e la gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, ma rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche comunitarie e nazionali, sia per il perseguimento degli impegni internazionali e comunitari assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità.

Le Azioni individuate dal presente articolo 21 del Reg. UE n. 1305/2013 sono declinate in un set di cinque differenti Misure di investimento e gestione forestale (artt. da 22 a 26), che possono essere attivate nell’ambito dei PSR regionali singolarmente o congiuntamente, realizzando progetti integrati di maggiore valore aggiunto.

b) Obiettivi della Misura

Tutte le azioni e gli interventi attivabili sul territorio nazionale nell’ambito del presente articolo trovano nella gestione e tutela attiva del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionalmente alla crescita delle aree rurali e dell’intero Paese. In particolare, la gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali svolge un ruolo chiave nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del carbonio e nell’erogazione di beni pubblici ambientali e sociali sempre più richiesti dalla società, comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa. La valorizzazione e tutela delle risorse forestali, inoltre, contribuisce alla tutela e conservazione del paesaggio e del territorio (compresa la sua gestione idrogeologica), al miglioramento della produzione e diversificazione economica connessa ai prodotti non legnosi della foresta (piccoli frutti, tartufi, funghi, sughero, ecc.), e al rafforzamento della filiera forestale (legno ed energia) dalla sua base produttiva garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.

Tutti gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR regionali nell’ambito del presente articolo e riconducibili alle Misure dall’art. 22 all’art. 26 del Reg. UE n. 1305/2013, vengono attuati in coerenza con la strategia nazionale del PQSF, gli Obiettivi tematici dell’AdP nazionale, gli strumenti regionali di pianificazione forestale, antiincendi boschivi e di protezione delle foreste, svolgendo un ruolo rilevante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella prevenzione dei rischi e nella lotta ai cambiamenti climatici, contribuendo anche a promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l’efficienza nell’uso delle risorse forestali, nonché nella salvaguardia della salute e dell’efficienza ecologica dei sistemi forestali nazionali.

In particolare, gli interventi delle Misure dall’art. 22 all’art. 26 potenzialmente attivabili sul territorio nazionale, opportunamente declinati a livello regionale in funzione sia delle condizioni ecologiche, pedoclimatiche e ambientali locali, sia delle necessità ed esigenze territoriali e di settore emerse in fase di analisi e dal confronto con gli stakeholder locali e i principali portatori d’interesse, contribuiscono operativamente nel perseguimento degli obiettivi strategici propri dei PSR regionali, al raggiungimento degli impegni internazionali sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatico. Inoltre, le Misure previste dall’art. 22 all’art. 26 congiuntamente alle misure forestali dell’art. 30 e 34, contribuiscono al rispetto del requisito previsto all’art. 59 (6) del regolamento e che prevede che almeno

il 30% del contributo totale del FEASR ad ogni singolo programma regionale di sviluppo rurale venga riservato agli interventi volti alla mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici, nonché alle questioni ambientali⁹.

Le Misure previste dall'art. 21 contribuiscono prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione ai *temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione*:

- *Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;*
- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale*

Con un differente valore di rilevanza gli interventi possono, inoltre, contribuire al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale a seconda delle necessità specifiche per cui le singole Misure e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali. Le azioni e gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale dai PSR regionali possono contribuire, singolarmente e/o congiuntamente, alla realizzazione di progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale dell'AdP. Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto dei singoli PSR e agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, gli interventi attivabili possono anche essere a supporto e complemento di altre Misure nella valorizzazione e tutela delle risorse forestali, dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, per la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, per la fruizione turistico ricreativa del territorio rurale, per la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali, biotici e abiotici.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Gli interventi attivabili nell'ambito delle Misure previste dall'art. 21 interessano l'intero territorio nazionale e di azione dei singoli PSR, i quali possono definire specifiche aree prioritarie di intervento al fine di migliorare l'efficacia delle azioni previste. Allo scopo di garantire una attuazione omogenea e organica degli interventi forestali per lo sviluppo rurale 2014-2020, salvo che le Regioni nei singoli PSR regionali, utilizzino la definizione di bosco o foresta stabilita con propria normativa regionale, si adottano le definizioni di *Foresta* e *Altre terre boscate* previste all'art.2 (r) del Reg. UE n. 1305/2013, già compatibili con quella utilizzata dall'Italia a fini statistici con l'INFC e riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

d) Beneficiari

I **beneficiari del sostegno** delle Misure previste dall'art.21 del Reg. UE n. 1305/2013, nel rispetto dei dettami del regolamento e della normativa nazionale e regionale vigente, vengono individuati e dettagliatamente esplicitati dalle regioni nelle schede di Misura dei singoli PSR regionali e nei relativi bandi e procedure.

e) Interventi potenzialmente attivabili

⁹ Le misure agli art. 22, 24 e 26, congiuntamente alle misure forestali dell'art. 30 e 34 possono beneficiare di un tasso di cofinanziamento più elevato (75%), in quanto contribuisce agli obiettivi ambientali e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici come previsto dall'articolo 59 (4) (b) del regolamento.

I singoli PSR regionali individuano per ogni Misura le procedure specifiche per l'attivazione e attuazione delle singole tipologie di sostegno e il settore competente e responsabile. Le AdG regionali sulla base delle necessità ed esigenze emerse in fase di analisi del PSR regionale, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per ogni Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione per il perseguimento degli obiettivi strategici regionali e delle Priorità dello sviluppo rurale.

Le Regioni nell'ambito dei propri PSR, al fine di promuovere e diffondere la Gestione Forestale Sostenibile e rispondere anche alle osservazioni presentate dalla Corte dei conti europea¹⁰, promuovono la redazione dei Piani di Gestione forestali o strumenti equivalenti per le superfici forestali di proprietà pubblica e privata. Il rispetto dei criteri di gestione sostenibile delle foreste come definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 viene, comunque, garantito per tutte le azioni e gli interventi forestali potenzialmente attivabili sul territorio italiano dalla normativa nazionale, con D.lgs. 227/2001 e dalle normative regionali vigenti.

Il PSR regionale specifica, inoltre, coerentemente al perseguimento dei Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi regionali, le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo).

f) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Nell'ambito del set di Misure previste dall'art. 21 del Reg. UE n. 1305/2013, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le regioni provvedono a definire criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. Inoltre, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, le Amministrazioni competenti promuovono l'utilizzo del metodo dei costi standard.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, deve, quindi, essere previsto, un sistema semplificato di calcolo, equo e verificabile, dei costi costruito su ipotesi standard di voci di costo (tipologia di intervento, unità di superficie e/o aggregate per operazione) costruito su predefiniti livelli di efficienza e tenendo conto delle peculiarità operative, locali e territoriali in uno specifico lasso temporale, utilizzando anche i listini e i prezzari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezzari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

g) Coordinamento primo pilastro

Nella programmazione e nell'attuazione delle misure forestali di cui all'articolo 21 del Reg. UE n.1305/2013, le Regioni e le Province Autonome tengono in dovuta considerazione le disposizioni, i regolamenti e le decisioni prese dalla Commissione Europea e dallo Stato Membro in relazione al regime di pagamenti diretti previsto dal Reg. UE 1307/2013 (I Pilastro). In particolare modo le Regioni e le Province Autonome, nella programmazione e nell'attuazione delle misure forestali di cui all'articolo 21 del Reg. UE n.1305/2013, tengono in dovuta considerazione gli aspetti connessi al pagamento per le pratiche agricole

¹⁰ European Court of Auditors: Preliminary observations (pursuant to Art. 287(4), second subparagraph TFEU) Support for the improvement of the economic value of forest from the European Agricultural Fund for Rural development.

benefiche per il clima e l'ambiente (greening) di cui agli artt. 43-46 del Reg. UE n.1307/2013, assicurando una corretta ed efficace sinergia fra le disposizioni previste in materia di greening e l'attuazione degli interventi forestali supportati dal II Pilastro, con particolare riguardo alle pratiche forestali considerate equivalenti ai fini dell'applicazione del requisito di aree interesse ecologico (EFA) previsto dall'art.46 dello stesso Reg. UE 1307/2013.

Nella determinazione del sostegno da erogare attraverso le misure forestali che prevedono operazioni e interventi considerati equivalenti ai fini dell'applicazione del requisito EFA di cui all'art. del Reg. UE 1307/2013, le Regioni e le Province Autonome assicurano che sia scongiurato il rischio di doppio finanziamento di tali pratiche, così come richiesto dai regolamenti comunitari, con particolare riguardo alle misure forestali che sostengono operazioni di realizzazione e manutenzione di filari alberati, siepi, sistemi agroforestali, boschi cedui a rotazione rapida e imboschimenti.

Le Regioni e le Province Autonome assicurano altresì che siano rispettate le prescrizioni e le disposizioni introdotte in materia di greening e complementarietà fra I e II pilastro previste dal Regolamento delegato sui pagamenti diretti Reg. (UE) n. 639/2014.

Art.22 Forestazione e imboschimento Cod. 8.1

Articolo 22 of Council Regulation n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede un sostegno per la realizzazione di interventi di imboschimento di superfici agricole e non agricole e per la creazione di aree boscate, al fine di rispondere principalmente agli obiettivi ambientali e sociali della politica di sviluppo rurale dell'UE. La Misura prevede l'erogazione di un sostegno ai titolari, pubblici e/o privati e loro associazioni, di terreni agricoli e non agricoli, a copertura dei costi di impianto e l'erogazione di un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione e del mancato reddito agricolo dalla superficie impegnata per un periodo massimo di dodici anni.

Cod. 8.1 - sostegno per l'imboschimento e la creazione di boschi, (costi di impianto e manutenzione, premio ad ettaro per i mancati redditi).

b) Obiettivi della Misura

La presente Misura, attivabile nell'ambito dei singoli PSR regionali può svolgere un rilevante ruolo importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella prevenzione dei rischi e nella lotta ai cambiamenti climatici, contribuendo anche a promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse forestali nazionali, nonché nella salvaguardia della salute e dell'efficienza ecologica dei sistemi forestali nazionali, coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, anti incendi boschivi e di protezione delle foreste.

Gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito della presente Misura, opportunamente declinata a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali e di settore, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale, degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatico. In particolare, le azioni e gli interventi oltre a poter fornire benefici economici legati alla gestione degli impianti per i titolari della superficie, possono garantire impatti sociali e ambientali positivi per la difesa del territorio e del suolo, la prevenzione dei rischi naturali e degli incendi, la depurazione e regimentazione delle acque, la depurazione dell'aria, la tutela e conservazione della biodiversità, l'adattamento ai cambiamenti climatici. Tali interventi, inoltre, possono contribuire alla transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio, alla necessità di valorizzare gli ecosistemi, alla fornitura di servizi ecosistemici diffusi, all'incremento della fruibilità turistico-ricreativa del territorio rurale e al restauro-riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione ai *temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione*:

- *Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;*
- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riferimento all'Area tematica 5.E;*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali (Tavole 22.1, 22.2).

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto dei PSR regionali e agli obiettivi nazionali del PQSF, le tipologie di intervento potranno essere attivate singolarmente e/o in modo combinato anche in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche nel raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura interessa i terreni agricoli e non agricoli dell'intero territorio di azione dei singoli PSR, con particolare riferimento alle aree rurali di pianura e di collina.

d) Beneficiari

In relazione a quanto previsto dall'art. 22 del Reg. UE n. 1305/2013, e nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR regionali, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni e possono essere riconducibili ai:

- **Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie interessata dall'impegno;**
- **Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie interessata dall'impegno;**
- **Loro Associazioni;**

Proprietà	Possibili tipi di sostegno
Privati e le loro associazioni	<ul style="list-style-type: none"> • contributo per i costi di impianto • premio annuo a copertura del mancato reddito agricolo • premio annuo a copertura dei costi di manutenzione
Terreni di proprietà dello Stato	unicamente il contributo per i costi di impianto se il beneficiario è un Comune, anche premi annui se il beneficiario è un privato
Altri Enti pubblici	contributo per i costi di impianto

Nel caso in cui la superficie soggetta a potenziale impegno sia un terreno di proprietà dello Stato il titolare della gestione sarà un soggetto pubblico e/o privato diverso dal proprietario. Il sostegno per l'imboschimento di terreni (agricoli) demaniali, la cui titolarità di possesso è riconosciuta ad autorità pubbliche (es. Ente locale), copre unicamente i costi di impianto, se invece, la titolarità della gestione dei terreni demaniali è riconosciuta a un Consorzio, a un soggetto privato o a loro associazione si possono coprire, laddove previsti, anche i premi annuali di manutenzione e mancato reddito.

e) Interventi potenzialmente attivabili

Il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento realizzabili su superfici agricole e non agricole e le cui operazioni e/o azioni vengono ulteriormente definite e dettagliate nei programmi regionali nel rispetto dei requisiti ambientali minimi per

rispondere puntualmente alle esigenze territoriali e/o espresse e dal comparto di riferimento, tenendo conto sia delle condizioni ecologiche, pedo-climatiche e ambientali, sia delle vocazioni produttive locali:

1. ***Imboschimento permanente su superfici agricole e non agricole***, con finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali che non escludono interventi di gestione, utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi (vengono utilizzando specie forestali, arboree e/o arbustive autoctone di provenienza locale, anche con materiale vegetale micorizzato), attraverso azioni di:
 - a. *Impianto di bosco permanente (seminaturale/naturaliforme) in aree a rischio erosione, desertificazione, dissesto idrogeologico e/o contaminazione da agenti inquinanti del suolo e delle acque;*
 - b. *Impianto di bosco permanente (seminaturale/naturaliforme) in pertinenze idrauliche, mirati al consolidamento dei versanti e delle sponde, al miglioramento qualitativo e funzionale dei corpi, aste e falde idriche e alla fitodepurazione;*
 - c. *Impianto di bosco permanente (seminaturale/naturaliforme) in aree agricole e non agricole periurbane e/o limitrofe a infrastrutture lineari quali strade e ferrovie o a infrastrutture paesaggisticamente impattanti come aeroporti, discariche, aree industriali, aree per insediamenti produttivi, aree degradate o ex industriali;*
 - d. *Impianto di bosco permanente (seminaturale/naturaliforme) in superfici ancora classificate come agricole ma ritirate dalla produzione o incolte;*
2. ***Piantagioni legnose su superfici agricole e non agricole*** con finalità principalmente produttive (legname e prodotti forestali non legnosi, sono esclusi impianti di *short rotation coppice*, di alberi di Natale e di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a solo uso energetico), nonché con funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ivi compreso lo stoccaggio di CO₂ nei prodotti legnosi, tutela ambientale, protettiva, paesaggistica e sociale, utilizzando specie forestali (anche con materiale vegetale micorizzato) adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area, nonché conformi ai requisiti ambientali minimi, attraverso azioni di:
 - a. *Impianti di arboricoltura da legno, puri o misti (monociclici o policiclici), a ciclo medio-lungo e a fini multipli, con specie arboree forestali autoctone o di antico indigenato, compresi i cloni di pioppo ibrido¹¹.*
 - i. Arboricoltura a ciclo medio lungo ammessa al solo contributo per l'impianto "(beneficiari pubblici)";
 - ii. Arboricoltura a ciclo medio lungo con contributo per l'impianto e premi di manutenzione e/o mancato reddito da definire come entità e durata (es. impianti misti e policiclici con la presenza di cloni di pioppo);
 - b. *Impianti di arboricoltura da legno, a ciclo breve e a fini multipli con specie arboree forestali a rapido accrescimento anche clonali:*
 - i. Arboricoltura a ciclo breve ammessa al solo contributo per l'impianto;

Il ciclo produttivo viene specificato nei singoli PSR regionali sulla base delle specie e delle tipologie di impianto, in ogni caso per gli impianti a ciclo breve con specie a rapido accrescimento la durata del ciclo deve essere non inferiore al limite di 8 anni, stabilito per la

¹¹ N.B. Purché le scelte progettuali siano tali da permetterne il mantenimento per l'intera durata del periodo (minimo 12 anni) d'impegno e anche più. In questo caso, ad esempio, è obbligatoria la consociazione del pioppo con altre specie arboree e/o arbustive. In Lombardia, questi tipi d'impianti sono già stati incentivati con successo nella passata programmazione e senza alcun ostacolo da parte dell'AdG, né da parte della Commissione europea. Anche il pioppo infatti è una specie forestale.

Short Rotation Forestry, e non superiore ai 20 anni, salvo i casi debitamente giustificati dal PSR. Inoltre le Regioni, consapevoli dell'impatto ambientale che la coltura specializzata del pioppo può generare in termini di input chimici, necessità idriche, lavorazioni del suolo, si impegnano a promuovere e sostenere la conversione verso una pioppicoltura sostenibile. In particolare, nell'ambito dei propri PSR e in coerenza con la strategia nazionale definita dal PQSF, si impegnano a:

- a) promuovere e sostenere la diversificazione clonale ed in particolare l'utilizzo di cloni resistenti a patogeni, che richiedono pochi trattamenti chimici in chioma, anche indicati dall'Unità di ricerca per le produzioni legnose fuori foresta del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA-PLF di Casale);
- b) promuovere e sostenere tipologie di impianti policiclici, che prevedono l'utilizzo di cloni di pioppo in consociazione con latifoglie di pregio a ciclo medio-lungo e di eventuali altre specie autoctone;
- c) riconoscere e valorizzare nell'attuazione degli imboschimenti strumenti di qualificazione delle metodologie produttive quali la certificazione forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione sul tipo di "Ecopioppo" o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale.

Il sostegno per le specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto. Nel caso di operazioni di imboschimento finalizzate alla creazione di foreste permanenti, le AdG definiscono il limite minimo delle dimensioni di superficie per la quale debba essere richiesto l'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata, e che non risultino tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana.

Le AdG regionali definiscono chiaramente la natura e gli obiettivi dell'impianto stabilendo nei bandi e/ nelle procedure di concessione del sostegno e attuazione della misura, quale sarà per la superficie interessata, la tipologia e le forme di uso del suolo alla fine del periodo dell'impegno, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Ogni PSR regionale, secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarità e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

Gli impianti di imboschimento e di arboricoltura da legno devono rispettare i requisiti ambientali minimi, indicati al comma 2 dell'art. 22. ed essere:

- a) realizzati su terreni non agricoli o su terreni agricoli o su terreni in cui è stato riconosciuto l'abbandono delle pratiche agricole o pastorali;
- b) realizzati, in aree montane solo su terreni in cui è stato riconosciuto l'abbandono delle pratiche agricole o pastorali, preservando comunque il paesaggio, la diversità degli ambienti e l'agricoltura in montagna;
- c) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere autoctoni o da specie ben adattate alle condizioni ambientali locali, secondo le condizioni ecologiche locali;
- d) non è possibile l'uso di specie esotiche alloctone invasive (cfr elenco del Ministero Ambiente);
- e) realizzati con consociazioni di specie sia arboree che arbustive nel caso degli imboschimenti naturalistici e coerentemente con i tipi forestali dell'area di impianto.

Nella programmazione e nell'attuazione della presente misura, le Regioni e le Province Autonome tengono in dovuta considerazione le disposizioni, i regolamenti e le decisioni prese dalla Commissione Europea e dallo Stato Membro in relazione al regime di pagamenti diretti previsto dal Reg. UE 1307/2013 (I Pilastro). In particolare modo le Regioni e le Province Autonome assicurano una corretta ed efficace sinergia fra le disposizioni previste in materia di greening e l'attuazione della presente misura, con particolare riguardo agli aspetti relativi all'equivalenza fra la pratica dell'imboschimento e il requisito di aree interesse ecologico (EFA) previsto dall'art.46 dello stesso Reg. UE 1307/2013. Nella determinazione del sostegno da erogare attraverso la presente misura, le Regioni e le Province Autonome assicurano pertanto che sia scongiurato il rischio di doppio finanziamento di tali pratiche, così come richiesto dai regolamenti comunitari.

Le Regioni e le Province Autonome assicurano altresì che siano rispettate le prescrizioni e le disposizioni introdotte in materia di greening e complementarietà fra I e II pilastro dal Regolamento delegato sui pagamenti diretti [Reg. (UE) n. 639/2014], con particolare riferimento alle specie idonee che si possono utilizzare per l'imboschimento e ai requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, così come disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tavola 22.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.22 ai fini del perseguimento delle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e delle rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento in Art.22	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																		TEMI TRASVERSALI			
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			ambiente	cambiamenti climatici		innovazione
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		Mitigazione	Adattamento	
1				*		*		***	**	***				**	***	*	*	*	***	***	***	
2				**		*		***	***	***				***	***	**	**	**	***	***	***	

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 22.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.22 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.22	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																								
	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1				***				**	*	***	**	***	***			*	**	***							
2	*	*		***	***			***	**	***	**	**	**			*	*	***							

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) **Possibili sinergie con altre Misure**

Gli interventi attivabili nell'ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e complemento alle seguenti Misure di interesse forestale o trovare in queste un valido elemento di supporto in grado di accrescerne l'efficacia:

Tipologia di intervento in Art. 22	art.21 - SET MISURE FORESTALI				ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE							
	22	25	26	27	28	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1			***		**			***	***	***	***	*	***	***
2			**		***			***	***	***	***	*	***	***

Rilevanza: *= interventi di ausilio; ** = interventi che possono contribuire attivamente; ***= interventi decisivi o caratterizzanti.

g) **Spese ammissibili**

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 22 del regolamento, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale. Le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

I costi ammissibili dai PSR nell'ambito della presente Misura, sono in generale riconducibili a:

1. **Costi di impianto.**

- **Oneri** per consulenti, progettisti, direttore dei lavori;
- **Acquisto del materiale** vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;
- **Impianto e altri costi:** lavori di impianto e altre operazioni connesse alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, acquisto trasporto e collocazione di paleria e tutori;
- **Altre operazioni correlate all'impianto**, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, protezioni individuali dai danni della fauna selvatica, recinzioni contro il pascolo e la brucatura), micorizzazione;

2. **Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 12 anni**

- **Interventi** di sostituzione e risarcimento delle fallanze (a partire dall'inverno successivo alla prima stagione vegetativa), manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'impianto nel tempo in termini qualitativi e quantitativi: controllo della vegetazione infestante, (tramite fresatura, erpicatura, sfalcio, trinciatura), eventuali irrigazioni, potature, diradamenti).
- **Azioni** di prevenzione e protezione dell'impianto necessarie a contrastare avversità abiotiche e biotiche, interventi fitosanitari in particolare al fine di garantire la riuscita a lungo termine dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

3. **Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo**

- Premio determinato sommando per ciascuna unità di riferimento i valori relativi ai maggiori costi e dai mancati redditi derivanti dall'adozione dell'impegno;

La superficie ammissibile al sostegno è determinata in base alla superficie coperta da alberi o arbusti ed è indipendente dal numero di piante nonché dal sesto di impianto. Tale area è delimitata con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna indicata dalle AdG nei singoli PSR nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti. L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni

h) Modalità attuative

Le AdG regionali, sulla base delle necessità ed esigenze emerse in fase di analisi, definiscono nell'ambito del PSR i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attuazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile;
- Coerenza, conformità e contributo degli interventi previsti in attuazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Individuazione e demarcazione delle prioritarie aree geografiche d'intervento, sulla base di giustificate necessità ed esigenze ambientali, economiche e sociali;
- Numero minimo e massimo di alberi per ettaro, tipologie di impianto, elenco delle specie arboree e arbustive utilizzabili, autoctone e non¹².
- Complementarietà e demarcazione degli interventi ammissibili per il periodo di impegno con i pagamenti diretti (primo pilastro della politica agricola comune) e con altre misure dello sviluppo rurale;
- Calcolo del premio unitario annuale a ettaro a copertura dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi, includendo gli eventuali pagamenti effettuati nell'ambito del I pilastro della politica agricola comune;
- Perizie esterne sulla comprovata adeguatezza e accuratezza dei metodi di calcolo dei pagamenti;
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del regolamento;
- Eventuale procedure e strumenti utili alla valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate dai beneficiari.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1 al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono

¹² Con riferimento anche alla produzione vivaistica forestale disponibile e riconosciuta dalla normativa vigente (D. Leg. 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione")

la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare, l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- Pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali e/o ipotesi standard, a copertura dei costi annuali di manutenzione sostenuti;
- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali, a copertura dei costi di impianto;
- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali e/o ipotesi standard, a copertura dei mancati redditi derivanti dall'impegno sottoscritto; Il mancato guadagno viene determinato sommando per ciascuna unità di riferimento i valori relativi ai maggiori costi e dai mancati guadagni derivanti dall'adozione dell'impegno e l'importo viene giustificato con apposita metodologia di calcolo della perdita di reddito sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le Regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezzari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Art.23 Allestimento di sistemi agroforestali Cod. 8.2

Articolo 23 of Council Regulation n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede un sostegno alla realizzazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, nelle quali l'arboricoltura è consociata ad altre colture e/o attività zootecniche, al fine di rispondere sia agli obiettivi ambientali di gestione sostenibile delle risorse naturali che a quelli di competitività dell'azienda agricola previsti dalla politica di sviluppo rurale dell'UE, favorendo l'estensivizzazione dell'attività agricola e la diversificazione del reddito aziendale. La Misura prevede l'erogazione di un sostegno ai titolari, privati, comuni e loro associazioni, di terreni agricoli a copertura dei costi di impianto degli alberi e un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.

Cod.8.2 - sostegno all'allestimento di sistemi agroforestali (costi di impianto e manutenzione)

b) Obiettivi della Misura

La presente Misura, attivabile nell'ambito dei singoli PSR regionali può svolgere un ruolo importante nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica del territorio in quanto mira a favorire un uso multifunzionale del suolo che sappia bilanciare la produzione agro-silvo-pastorale con la fornitura di beni e servizi eco sistemici, coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, antincendio boschivo e di protezione delle foreste.

Gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito della presente Misura, opportunamente declinata a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali e di settore, contribuiscono, al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale, degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatico. In particolare, le azioni e gli interventi agroforestali, promuovendo e migliorando la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l'estensivizzazione dell'attività agricola, la produzione di biomassa e la diversificazione del reddito agricolo possono contribuire al :

- sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi
- difesa del suolo dai fenomeni erosivi e di smottamento e al miglioramento della sua fertilità,
- tutela e conservazione della biodiversità,
- regimazione e depurazione delle acque aumentando l'infiltrazione e rallentando la lisciviazione dei nitrati,
- prevenzione da danni da incendio
- restauro-riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

I sistemi agroforestali, inoltre, offrono una mitigazione microclimatica ed ecotoni di riparo e protezione per il bestiame e la fauna selvatica locale svolgendo anche una funzione paesaggistica, culturale e di fruizione turistico ricreativa per la popolazione locale e una funzione protettiva (es: frangivento) per l'attività agricola e o pastorale.

La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione ai *temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione*:

- *Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;*
- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riferimento all'Area tematica 5.E;*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali (Tavole 23.1, 23.2).

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto dei PSR regionali e agli obiettivi nazionali del PQSF, le tipologie di intervento potranno essere attivate singolarmente e/o in modo combinato anche in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche nel raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura interessa i terreni agricoli dell'intero territorio di azione dei singoli PSR, con particolare riferimento alle aree rurali di pianura, collinari e montane.

d) Beneficiari

In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del Reg. UE n. 1305/2013, e nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR regionali, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni e possono essere riconducibili ai:

- **Municipalità proprietaria, possessore e/o titolare della gestione della superficie interessata dall'impegno;**
- **Proprietari, possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie interessata dall'impegno;**
- **Loro Associazioni;**

Nel caso in cui la superficie soggetta a potenziale impegno sia di proprietà dello Stato o della Regione (demanio), il sostegno può essere concesso solo se l'ente di gestione di tali terreni è un soggetto di diritto privato o un Comune.

e) Interventi potenzialmente attivabili

Il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni vengono ulteriormente definite e dettagliate nei programmi per rispondere puntualmente alle esigenze territoriali e/o espresse dal comparto di riferimento, tenendo conto sia delle condizioni ecologiche, pedo-climatiche e ambientali, sia delle vocazioni produttive locali:

1. *Realizzazione sistemi silvoarabili su superfici agricola già occupate da essenze arboree che vengono opportunamente diradate per fare spazio all'attività agricola o zootecnica e in cui specie erbacee di interesse agrario, annuali o pluriennali, convivono nella stessa area con una o più specie*

arboree di interesse forestale e/o agrario, anche micorizzate, a ciclo medio-lungo (superiore o uguale al periodo di impegno), fornendo assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi e prodotti agricoli o zootecnici.

2. ***Impianto di sistemi silvopastorali*** in cui la coltivazione di una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario, anche micorizzate, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite secondo una forma di governo a ciclo medio-lungo (superiore o uguale al periodo di impegno) e attività zootecnica convivono nella stessa area per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi e consentendo il pascolo prolungato degli animali;
3. ***Impianto di seminativi arborati*** in cui superfici a coltivazione di seminativi semplici sono interessate dall'impianto di una o più specie di piante arboree di interesse forestale e/o agrario, anche micorizzate, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite secondo una forma di governo a ciclo medio-lungo (superiore o uguale al periodo di impegno) per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi;
4. ***Impianto di Sistemi lineari*** con una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario, anche micorizzate, a ciclo medio-lungo (superiore o uguale al periodo di impegno), coltivate ai bordi dei campi per realizzare siepi, barriere frangivento o fasce tampone con primaria funzione di tutela per gli agro-ecosistemi nonché con funzione di "difesa" per le attività e produzioni agricole e di produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi;

L'impianto di specie arboree forestali può essere accompagnata dall'impianto o sostituzione di altre specie arboree, quali "antichi" alberi da frutto individuati dalla regione con appositi elenchi.

Ogni PSR, secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

Nella programmazione e nell'attuazione della presente misura, le Regioni e le Province Autonome tengono in dovuta considerazione le disposizioni, i regolamenti e le decisioni prese dalla Commissione Europea e dallo Stato Membro in relazione al regime di pagamenti diretti previsto dal Reg. UE 1307/2013 (I Pilastro). In particolare modo le Regioni e le Province Autonome assicurano una corretta ed efficace sinergia fra le disposizioni previste in materia di greening e l'attuazione della presente misura, con particolare riguardo agli aspetti relativi all'equivalenza fra la pratica dell'imboschimento e il requisito di aree interesse ecologico (EFA) previsto dall'art.46 dello stesso Reg. UE 1307/2013. Nella determinazione del sostegno da erogare attraverso la presente misura, le Regioni e le Province Autonome assicurano pertanto che sia scongiurato il rischio di doppio finanziamento di tali pratiche, così come richiesto dai regolamenti comunitari.

Le Regioni e le Province Autonome assicurano altresì che siano rispettate le prescrizioni e le disposizioni introdotte in materia di greening e complementarietà fra I e II pilastro dal Regolamento delegato sui pagamenti diretti [Reg. (UE) n. 639/2014], con particolare riferimento alle specie idonee che si possono utilizzare per l'imboschimento e ai requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, così come disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tavola 23.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.23 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento in Art.23	Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche																		Temi trasversali			
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			ambiente	cambiamenti climatici		innovazione
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C				
1				*				***	***	***	**	**	**	**	***	*	*	*	***	***	***	*
2				*				***	***	***	**	**	**	**	***	*	*	*	***	***	***	*
3				*				***	***	***	**	**	**	**	***	*	*	*	***	***	***	*
4				*				***	***	***	**	**	**	**	***	*	*	*	***	***	***	*

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 23.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.23 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento in Art.23	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																										
	A								B						C						D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7		
1		**		**	**			*	*	***	***	***	***														
2		**		**	**			*	*	***	***	***	***														
3		**		**	**			*	*	***	***	***	***														
4		**		**	**			*	*	***	***	***	***														

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

Gli interventi attivabili nell'ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e complemento alle seguenti Misure di interesse forestale o trovare in queste un valido elemento di supporto in grado di accrescerne l'efficacia:

Tipologia di intervento in Art.23	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1					***			***	***	*	*	*	*	**
2					***			***	***	*	*	*	*	**
3					***			***	***	*	*	*	*	**
4					***			***	***	*	*	*	*	**

g) Spese ammissibili

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 23 del regolamento, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

I costi ammissibili dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura, sono in generale riconducibili a:

1. Costi di impianto e materiale di propagazione.

- **Oneri** per consulenti, progettisti, direttore dei lavori;
- **Acquisto del materiale** vegetale arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
- **Opere di impianto e altri costi** necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi, preparazione e lavorazioni del terreno, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, recinzioni e protezioni contro il pascolo;
- **Altre operazioni correlate all'impianto**, come costi di abbattimento alberi, diradamento, potatura e lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni contro il pascolo e la brucatura, inoculazione con micelio o batteri simbiotici), micorizzazione, irrigazione, falciature, concimazioni, pacciamature, trattamenti, impianti di irrigazione temporanei;
- **Sostituzione** (durante il primo anno dall'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti.

2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 5 anni

- **Interventi**, adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli, decespugliazioni, falciature e pulizie, manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.
- **Azioni**, adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato, di prevenzione e protezione dell'impianto necessarie a contrastare avversità abiotiche e biotiche, al fine di garantire la permanenza a lungo termine dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.
- **Azioni di protezione e investimenti** come recinti o tubi di protezione individuale, creazione e/o mantenimento di abbeveratoi per animali, ecc;.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG regionali, sulla base delle necessità ed esigenze emerse in fase di analisi, definiscono nell'ambito dei propri PSR i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attuazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile;
- Coerenza, conformità e contributo degli interventi previsti agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Individuazione e demarcazione delle aree geografiche prioritarie di intervento, tenendo conto sia delle condizioni ecologiche, pedo-climatiche ed ambientali locali, sia delle vocazioni produttive locali e necessità sociali, e privilegiando sistemi multifunzionali con una maggiore utilità pubblica;
- Numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro (numero che non dovrebbe essere superiore 250 piante a ettaro), e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, tenendo conto dei seguenti fattori: condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, specie forestali e la necessità di assicurare il duplice e sostenibile uso del suolo.
- Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati.
- Tipologie di impianto, di governo ed elenco delle specie arboree autoctone e della produzione vivaistica forestale disponibile e riconosciuta dalla normativa vigente (D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"), nonché l'elenco di specie da frutto antiche e specie arboree di interesse agrario;
- Calcolo del premio unitario annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione definiti sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali e adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato;
- Perizie esterne sulla comprovata adeguatezza e accuratezza del calcolo dei pagamenti;
- Complementarietà e demarcazione degli interventi ammissibili per il periodo di impegno con i pagamenti diretti previsti effettuati nell'ambito del I pilastro della politica agricola comune e con altre misure dello sviluppo rurale;
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del regolamento.
- Eventuali procedure e strumenti utili alla valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate dai beneficiari.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In

particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare, l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali e/o ipotesi standard, a copertura dei costi annuali di manutenzione sostenuti;
- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali, a copertura dei costi di impianto;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Art.24 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (Cod. 8.3 e 8.4)

Articolo 24 of Council Regulation Reg. n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede un sostegno ai titolari, pubblici e/o privati, della gestione di superfici forestali, ad altri soggetti e enti di diritto privato e pubblico e alle loro rispettive associazioni, a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli e rischi naturali, ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e altre calamità naturali, tra cui i parassiti, malattie e da altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico.

Cod.8.3- sostegno per la prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Cod.8.4 - sostegno per il restauro delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

b) Obiettivi della Misura

La presente Misura, attivabile nell'ambito dei singoli PSR regionali può svolgere un ruolo importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella prevenzione dei rischi e nella lotta ai cambiamenti climatici, nonché nella salvaguardia della salute e dell'efficienza ecologica dei sistemi forestali nazionali, coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, di antincendio boschivo e di protezione delle foreste.

Gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito della presente Misura, opportunamente declinata a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali e di settore, contribuiscono, al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale, degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatico.

La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione ai *temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione*:

- *Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;*
- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riferimento all'Area tematica 5.E*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali (Tavole 24.1, 24.2).

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto dei PSR regionali e agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento potranno essere attivate singolarmente e/o in modo combinato anche in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o

multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche mirato al raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura interessa le superfici forestali dell'intero territorio di azione dei singoli PSR regionali, tranne che per le strutture a sviluppo lineare (fasce parafuoco, strade ecc. purché siano a servizio anche non esclusivo del bosco), che possono interessare anche aree non boscate, e per le strutture, quali le piazzole di atterraggio degli elicotteri, che devono necessariamente essere in aree aperte. Per le azioni di prevenzione degli incendi boschivi è limitato alle superfici riconosciute a medio e alto rischio di incendio dai piani di protezione antincendio boschivo regionali e/o strumenti equivalenti.

d) Beneficiari

In relazione a quanto previsto dall'art. 24 del Reg. UE n. 1305/2013, e nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR regionali, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni e possono essere riconducibili ai:

- **Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione di superfici forestali;**
- **Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione di superfici forestali;**
- **Altri soggetti e Enti di diritto privato;**
- **Altri soggetti e Enti di diritto pubblico;**
- **Loro Associazioni;**

Nel caso in cui l'azione previste debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi da contrastare richiedano una azione unitaria e coordinata, gli interventi di prevenzione, lotta e ripristino potranno essere attuati direttamente dalle Regioni, ove ciò sia previsto dal programma regionale.

e) Interventi potenzialmente attivabili

Il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi regionali per rispondere puntualmente alle esigenze di prevenzione e di ripristino delle superfici del territorio di riferimento:

Sostegno per la prevenzione.

- 1. Infrastrutture di protezione contro incendi e altri pericoli naturali, con azioni di:**
 - a. Realizzazione e ripristino di sistemazioni idraulico-forestali e di opere di ingegneria in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi;
 - b. Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell'antincendio boschivo come fasce tagliafuoco, viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo, piste, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri e aerei (escluse infrastrutture per l'atterraggio a fini commerciali);
- 2. Interventi di prevenzione contro incendi o di altre calamità naturali su scala locale (Sub regionale), con azioni di:**

- a. Miglioramento della viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l'accessibilità dei mezzi di intervento antincendio boschivo) e delle infrastrutture protettive.
 - b. Miglioramento di sistemazioni idraulico-forestali o di opere di ingegneria in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi;
 - c. Adeguamento e rinnovo delle attrezzature necessarie alle azioni di intervento antincendio;
 - d. Interventi di gestione, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione del rischio incendio e altri pericoli naturali, nonché di lotta fitosanitaria e parassitaria.
 - e. Interventi di gestione e ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica,
 - f. Interventi protettivi per la tutela della rinnovazione contro pericoli naturali di origine biotica e abiotica;
 - g. Ricorso al pascolo di bestiame al fine di ridurre il rischio di incendio;
 - h. Intervento preventivo contro siccità e desertificazione, se giustificati da evidenze scientifiche, come introduzione di specie tolleranti alla siccità, piantagione sotto copertura di specie adatte come cespugli e arbusti, irrigazione (solo in casi opportunamente motivati);
 - i. Prevenzione della diffusione di funghi, fitopatie e fitofagi ricorrendo a trattamenti specifici al fine di creare condizioni sfavorevoli agli attacchi, o l'introduzione di antagonisti;
3. **Interventi di prevenzione** volti alla creazione e miglioramento dei sistemi di monitoraggio e degli strumenti di comunicazione contro incendi boschivi nonché avversità fitopatologiche e parassitarie, con azioni di:
- a. Installazione, miglioramento o aggiornamento di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica;
 - b. Monitoraggio e controllo dei popolamenti forestali contro i rischi naturali di origine biotica (fitopatologici e parassitari, brucamento da parte della fauna selvatica, ecc);

Sostegno per il ripristino

4. **Interventi di ripristino** volti alla ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e/o altre calamità naturali, tra cui avversità meteorologiche, fitopatologiche e parassitarie, nonché eventi catastrofici e legati ai cambiamenti climatici;
- a. Ricostituzione e/o restauro ecologico del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali, avversità meteorologiche o incendi boschivi nel rispetto della normativa vigente;
 - b. Interventi di rinnovazione artificiale e di gestione selvicolturale in aree percorse o danneggiate da incendi (coerentemente con l'art. 10 comma 1 della L. 353/2000) e/o altre calamità naturali nonché eventi catastrofici e legati ai cambiamenti climatici;
 - c. Ripristino di strutture ed infrastrutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da incendi e/o altre calamità naturali nonché eventi catastrofici e legati ai cambiamenti climatici.

Il sostegno previsto per l'adozione di interventi silvoambientali (tipologia a) nell'ambito della presente Misura è :

- subordinato, per le aziende pubbliche e private che esercitano attività economica nelle foreste e per superfici in generale superiori a 100 ettari (o differente se debitamente motivato dalle Regioni nei singoli PSR sulla base della normativa regionale vigente), alla presentazione di informazioni pertinenti la conformità dei criteri di GFS, come definiti dalla conferenza ministeriale sulla

protezione delle foreste in Europa del 1993. Tali informazioni sono deducibili dai piani di gestione o strumenti equivalenti o di pianificazione territoriale attinenti ed eventualmente subordinati a una pianificazione territoriale e di indirizzo forestale conforme alle disposizioni normative nazionali e regionali. Tutte le azioni e gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito delle Misure forestali dai PSR regionali, anche per superfici inferiori alla soglia minima definita dalle AdG, il rispetto dei criteri di GFS viene comunque, garantito dalla normativa nazionale con D.lgs. 221/2001 e dalle normative regionali vigenti.

- per le azioni di prevenzione, coerente con gli obiettivi definiti negli strumenti previsti a livello nazionale e/o regionali di strategia e pianificazione forestale, antincendio boschivo, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio;
- per le azioni di ripristino e restauro, riferito a danni da calamità naturale che abbiano interessato almeno il 20% del potenziale forestale; tale soglia deve essere giustificata da un parere tecnico scientifico fornito da Autorità pubbliche competenti e accreditate presso la regione (come il Corpo forestale dello stato nazionale e/o regionale, Servizio fitosanitario regionale, Enti di ricerca e Università, ecc-...), che riconoscono ufficialmente l'evento e il danno conseguente;

Nessun sostegno nell'ambito della presente Misura è concesso per la perdita di reddito o mancato guadagno conseguente alla calamità naturale. Ogni PSR regionale, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

Tavola 24.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.24 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.24	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																		Temi trasversali			
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			ambiente	cambiamenti climatici		innovazione
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		Mitigazione	Adattamento	
1								***	***	***					**				***	***	***	
2								***	***	***					**				***	***	***	**
3								***	***	***					**				***	***	***	
4								***	***	***					**				***	***	***	

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 24.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.24 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.24	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																											
	A								B						C				D									
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7			
1	*	*		**					***	***	***	***	***	***				***										
2	*	*		**					***	***	***	***	***	***				***										
3	*	*		**					***	***	***	***	***	***				***										
4	*	*		**					***	***	***	***	***	***				***										

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) **Possibili sinergie con altre Misure**

Gli interventi attivabili nell'ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e complemento alle seguenti Misure di interesse forestale o trovare in queste un valido elemento di supporto in grado di accrescerne l'efficacia:

Tipologia di intervento in Art. 24	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1	***	**		***	***	***	***	***	***	*	*	**	***	***
2	***	**		***	***	***	***	***	***	*	*	**	***	***
3	***	**		***	***	***	***	***	***	*	*	**	***	***
4	***	**		***	***	***	***	***	***	*	*	**	***	***

g) **Spese ammissibili**

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 24 del regolamento, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

I costi ammissibili dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura, sono in generale riconducibili a:

Costi per azioni di prevenzione:

1. Costi contro incendi e altri pericoli naturali

- **Spese** di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali (studi di fattibilità anche sulla realizzazione ed implementazione di reti di monitoraggio fitosanitario, programmi di ricerca applicativi su nuovi metodi e mezzi di difesa integrata, acquisto di brevetti/licenze ecc.);
- **Interventi forestali** finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio e altre calamità naturali in fasce parafuoco già esistenti e in aree forestali a rischio incendio, come: tagli colturali e periodici, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, diradamenti, tagli intercalari eliminazione di specie alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, superfici a taglio raso, biotriturazione o asportazione della biomassa, consolidamento e ripulitura sponde alvei torrentizi e fluviali.
- **Trasporto** e mantenimento, prima / durante la stagione di rischio di incendio, del bestiame in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio di incendi
- **Interventi di bonifica** delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali attraverso: tagli colturali, di smantellamento, di sgombero, tramarrature, asportazione delle piante con vitalità compromessa, inerbimenti;

2. Costi contro rischi naturali specifici

- **Realizzazione di interventi di prevenzione** conformi, o già proposti, a programmi e piani pubblici (per esempio piano di protezione delle foreste, cambiamenti climatici, ecc.), contro il rischio da calamità naturali, attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di degrado e dissesto, siccità e desertificazione;

- **Interventi di prevenzione** contro gli attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, attraverso trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale, l'uso di organismi antagonisti o la progettazione, gestione e implementazione di reti di monitoraggio fitopatologico.
- **Interventi di prevenzione** contro la diffusione di funghi, parassiti o insetti in infrastrutture lignee a immersione di sistemazione idraulico forestale, da realizzare ove tecnicamente possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;
- **Interventi forestali** destinati a ridurre il rischio idrogeologico quali: ripuliture reticolo idrografico minore, realizzazione/manutenzione di opere di regimazione idraulico-forestale, captazione e drenaggio di acque superficiali, sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale.
- **Interventi protettivi** per la rinnovazione contro slittamento nevoso, realizzazione di opere /interventi di protezione dalle valanghe combinati con rimboschimenti;
- **Interventi selvicolturali preventivi** contro i fenomeni di siccità e desertificazione: introduzione di specie, arboree e/o arbustive tolleranti la siccità. In casi debitamente giustificati, anche l'irrigazione può essere coperta. Queste azioni preventive devono essere giustificate da prove scientifiche della loro necessità;
- **Stabilizzazione e recupero** di aree degradate e in frana con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambientale e sul paesaggio, privilegiando quelle di bioingegneria (es. opere di consolidamento e difesa vegetale; fascinate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante);
- **Progettazione, realizzazione e gestione** delle strutture di monitoraggio e adeguamento migliorativo e/o di potenziamento delle reti di monitoraggio contro incendi boschivi, attacchi di parassiti e malattie.

Costi per azioni di prevenzione:

3. Costi per infrastrutture di protezione contro incendi e altri pericoli naturali, con azioni di:

- **Realizzazione e adeguamento** di infrastrutture di protezione e di lotta attiva degli incendi boschivi, sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri o aerei ad ala fissa.
- **Realizzazione** di fasce parafuoco, radure, fasce verdi, paravalanghe, opere di sistemazione idraulico forestale e di ingegneria naturalistica, protezioni da brucatura, installazione di trappole per il monitoraggio fitosanitario e di feromoni per la cattura di insetti nocivi. Per quanto riguarda la creazione di fasce parafuoco, aree libere, i costi ammissibili possono comprendere, al di là del costo di realizzazione, anche i successivi costi di manutenzione; tuttavia, tale sostegno non è concesso per le attività agricole connesse a settori oggetto di impegni agroambientali;
- **Installazione o miglioramento** di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione, acquisto di hardware e software);
- **Acquisto delle attrezzature e dei mezzi** necessari agli interventi di prevenzione e lotta attiva degli incendi oggetto di adeguamento o rinnovo, ad esclusione dei mezzi mobili quali elicotteri, aerei ad ala fissa, ecc;

- **Acquisto attrezzature necessarie al monitoraggio fitosanitario** (reagenti e materiali di laboratorio e di campo a supporto dell'attività di diagnostica fitopatologica e di monitoraggio delle avversità biotiche, strumentazioni informatiche e audiovisive per attività di monitoraggio fitosanitario).

Costi per azioni di ripristino

4. Costi per il ripristino dei danni da incendi e altri pericoli naturali, con azioni di:

- **Interventi finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica** dei soprassuoli colpiti da eventuali danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali, tra cui attacchi parassitari, malattie, eventi catastrofici legati al cambiamento climatico: potature e tagli di rigenerazione per una ricostituzione bilanciata della chioma, compensazione e reimpianto delle specie e dei popolamenti forestali danneggiati con specie autoctone di provenienza locale e con particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse ambientale; cure colturali per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora, rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, eliminazione delle piante morte e deperienti, per le sugherete operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero fiammato, perimetrazione delle aree, anche mediante opportuna recinzione, al fine di garantire l'interdizione al pascolo.
- **Interventi estensivi di ripristino e consolidamento dei versanti** che hanno subito un dissesto idrogeologico (es: interventi selvicolturali, opere di captazione e drenaggio acque superficiali, opere di consolidamento versanti con tecniche di ingegneria naturalistica).
- **Interventi finalizzati al ripristino delle strutture e infrastrutture** di protezione installazioni di controllo e monitoraggio del fuoco, opere di sistemazione idraulico forestale e di ingegneria naturalistica danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, infestazioni parassitarie, fitopatie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG regionali, sulla base delle necessità ed esigenze emerse in fase di analisi, definiscono nell'ambito dei propri PSR i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attuazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile;
- Coerenza, conformità e contributo degli interventi previsti agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Individuazione e demarcazione delle aree esposte a rischio e prioritarie di intervento, previo accertamento delle cause di pericolo esistenti o già in atto (di incendio, a rischio pericoli naturali

di origine biotica e abiotica, e particolarmente vulnerabili a eventi catastrofici e legati ai cambiamenti climatici);

- Elenco delle principali specie e organismi potenzialmente nocivi che possono causare danni ai popolamenti forestali regionali o una calamità;
- nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione del caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche.
- Elenco degli enti scientifici e autorità pubbliche competenti e accreditate dalla regione, dal Servizio fitosanitario regionale, altri Enti strumentali o dal Corpo Forestale dello Stato, a fornire perizie sul riconoscimento dei danni causati da eventuali incendi e/o altre calamità naturali, tra cui avversità fitopatologiche e parassitarie, nonché eventi catastrofici e legati ai cambiamenti climatici;
- Perizie esterne, realizzate da enti scientifici accreditati, sul rischio di pericoli naturali di origine fitopatologica e parassitaria per la realizzazione di opere di prevenzione;
- Indicazioni dei criteri e dei metodi di calcolo per la valutazione dei danni causati da calamità naturale.
- Determinazione della soglia di dimensione oltre la quale il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente conforme ai criteri di gestione forestale sostenibile definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- Elenco delle specie arboree autoctone e della produzione vivaistica forestale disponibile e riconosciuta dalla normativa vigente (D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”);
- Complementarietà e demarcazione degli interventi ammissibili per il periodo di impegno con altri interventi e strumenti di sostegno dell’Unione o sistemi di assicurazione privata o nazionale;
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell’articolo 62 del regolamento;
- Eventuali procedure e strumenti utili alla valutazione dell’efficacia delle azioni realizzate dai beneficiari.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell’erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare l’utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali, a copertura dei costi sostenuti;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell’ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Art.25 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, (Cod. 8.5)

Articolo 25 of Council Regulation Reg. UE n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede un sostegno alle persone fisiche, ai titolari, pubblici e/o privati, della gestione di superfici forestali, ad altri soggetti ed enti di diritto privato e pubblico e alle loro rispettive associazioni, a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione d'investimenti finalizzati (senza escludere i benefici economici in lungo termine), al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Cod.8.5 - sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

b) Obiettivi della Misura

La presente Misura, attivabile nell'ambito dei singoli PSR regionali può svolgere un ruolo importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella prevenzione dei rischi e nella lotta ai cambiamenti climatici, contribuendo anche a promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse forestali nazionali, nonché nella salvaguardia della salute e dell'efficienza ecologica coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, di antincendio boschivo e di protezione delle foreste.

Gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito della presente Misura, opportunamente declinati a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali e di settore, contribuiscono, al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale, degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatico.

La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione*:

- *Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;*
- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riferimento all'Area tematica 5.E;*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali (Tavole 25.1, 25.2).

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto dei PSR regionali e agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento potranno essere attivate singolarmente e/o in modo combinato anche in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore

aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche mirato al raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura interessa le aree forestali e boschive dell'intero territorio di azione dei singoli PSR regionali.

d) Beneficiari

In relazione a quanto previsto dall'art. 25 del Reg. UE n. 1305/2013, e nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni e possono essere riconducibili ai:

- **Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione di superfici forestali;**
- **Persone fisiche e/o giuridiche di diritto privato, Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione di superfici forestali;**
- **Altri soggetti ed enti di diritto privato;**
- **Altri soggetti ed enti di diritto pubblico;**
- **Loro Associazioni;**

Nel caso si renda opportuna una azione unitaria e coordinata per massimizzare l'efficacia degli interventi, essi potranno essere attuati direttamente dalle Regioni, ove ciò sia previsto dal Programma regionale.

e) Interventi potenzialmente attivabili

Il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi per rispondere puntualmente alle esigenze territoriali, tenendo conto sia delle condizioni ecologiche, pedo-climatiche e ambientali, sia delle vocazioni produttive locali:

1. Perseguimento di impegni di tutela ambientale, con azioni di:

- a. Gestione, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico e HNV, laddove individuate dalle Regioni a esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno per l'utilizzazione finale;
- b. Realizzazione di "infrastrutture verdi" con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale, contro le inondazioni, l'erosione ripariale, la desertificazione e per affrontare l'adattamento ai cambiamenti climatici.
- c. Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale;
- d. Mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi.
- e. Ripristino e restauro degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale e produttivo;

- f. Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e grandi mammiferi, e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;
- g. Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta, incluse la costruzione di torrette per l'avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli animali che possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche.

2. *Miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, con azioni di:*

- a. Miglioramento e recupero delle capacità di rinnovazione degli ecosistemi forestali sensibili o degradati,
- b. Taglio ed esbosco di piante morte, deperenti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche che possono rappresentare un rischio all'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;
- c. Eliminazione di specie alloctone e invasive;
- d. Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie.
- e. Rivitalizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati;
- f. Conversione di boschi cedui invecchiati in cedui composti o formazioni naturaliformi miste aperte, anche ad alto fusto, laddove le condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono;
- g. Rinaturalizzazione di contesti forestali degradati da eccessiva gestione produttiva, nonché di formazioni forestali di origine artificiale;
- h. Interventi volti al miglioramento dei castagneti, non da frutto e in attualità di coltura, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale, paesaggistico e produttivo;

3. *Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, con azioni di:*

- a. Miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂ dei popolamenti forestali, incrementando, attraverso azioni di gestione selvicolturale, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo e del suolo forestale e anche attraverso operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale;
- b. Impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, contaminate e/o degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque;
- c. Introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane;

4. *Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive, con azioni di:*

- a. Interventi colturali volti al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni protettive;
- b. Interventi colturali volti a favorire la rigenerazione e produzione di prodotti forestali non legnosi del sottobosco;
- c. Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa;
- d. Realizzazione, ripristino, manutenzione e gestione della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa,

- piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro attrezzati, punti informazione, di osservazione;
- e. Mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale;
 - f. Valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali;
 - g. Interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali e alla manutenzione dei boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica;
 - h. Applicazione di metodi ecologici di movimentazione dei materiali, che possono portare a benefici economici nel lungo termine.

5. Investimenti correlati alle misure di cui agli articoli 30, e 35 del Regolamento, con azioni di:

- a. Interventi di utilizzazioni forestali sostenibile (taglio ed esbosco) che garantiscano il minimo impatto sul suolo e sulla rinnovazione del bosco.
- b. Interventi selvicolturali volti al restauro, al miglioramento dell'efficienza ecologica e della resilienza dei boschi nonché capaci di garantire nel medio-lungo termine la protezione del suolo e della sua fertilità;

Gli investimenti di natura non produttiva realizzabili nell'ambito di questa misura possono trovare nel sostegno previsto nell'ambito dell'art. 34 le risorse utili a garantire le necessarie azioni di manutenzione nel rispetto delle prescrizioni previste da questa misura.

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura riguarda finalità non produttive e nel lungo periodo sono comunque plausibili e auspicati dei benefici economici derivanti dagli interventi realizzati. Il sostegno comunque è:

- subordinato, per le aziende pubbliche e private che esercitano attività economica nelle foreste e per superfici generamente superiori a 100 ettari se debitamente motivato dalle Regioni nei singoli PSR sulla base della normativa regionale vigente, alla presentazione di informazioni pertinenti la conformità dei criteri di GFS, come definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Tali informazioni sono deducibili dai piani di gestione o strumenti equivalenti o di pianificazione territoriale attinenti ed eventualmente subordinati a una pianificazione territoriale e di indirizzo forestale conforme alle disposizioni normative nazionali e regionali.
Tutte le azioni e gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito delle Misure forestali dai PSR regionali, anche per superfici inferiori alla soglia minima definita dalle AdG regionali, il rispetto dei criteri di GFS viene comunque, garantito dalla normativa nazionale con D.lgs. 221/2001 e dalle normative regionali vigenti;
- coerente con gli obiettivi definiti negli strumenti previsti a livello nazionale e/o regionali di strategia e pianificazione forestale, antincendio boschivo, ed eventuali altri relativi alla protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio;

Ogni PSR, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

Nella programmazione e nell'attuazione della presente misura, le Regioni e le Province Autonome tengono in dovuta considerazione le disposizioni, i regolamenti e le decisioni prese dalla Commissione

Europea e dallo Stato Membro in relazione al regime di pagamenti diretti previsto dal Reg. UE 1307/2013 (I Pilastro). In particolare modo le Regioni e le Province Autonome assicurano una corretta ed efficace sinergia fra le disposizioni previste in materia di greening e l'attuazione della presente misura, con particolare riguardo agli aspetti relativi all'equivalenza fra la pratica dell'imboschimento e il requisito di aree interesse ecologico (EFA) previsto dall'art.46 dello stesso Reg. UE 1307/2013. Nella determinazione del sostegno da erogare attraverso la presente misura, le Regioni e le Province Autonome assicurano pertanto che sia scongiurato il rischio di doppio finanziamento di tali pratiche, così come richiesto dai regolamenti comunitari.

Le Regioni e le Province Autonome assicurano altresì che siano rispettate le prescrizioni e le disposizioni introdotte in materia di greening e complementarietà fra I e II pilastro dal Regolamento delegato sui pagamenti diretti [Reg. (UE) n. 639/2014], con particolare riferimento alle specie idonee che si possono utilizzare per l'imboschimento e ai requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, così come disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tavola 25.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.25 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.25	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																		Temi trasversali			
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Ambiente	cambiamenti climatici		innovazione
	1A	1B	1C	2*	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		Mitigazione	Adattamento	
1								***		***					***	**	**	**	***	***	***	**
2								***		***					***	**	**	**	***	***	***	**
3								***		***					***	**	**	**	***	***	***	**
4								***		***					***	**	**	**	***	***	***	**

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 25.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.25 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.25	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																								
	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1				***		**	***		***	***	***	***	***	*				***		***	***			*	***
2				***		**	***		***	***	***	***	***	*				***		***	***			*	***
3				***		**	***		***	***	***	***	***	*				***		***	***			*	***
4				***		**	***		***	***	***	***	***	*				***		***	***			*	***

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

Gli interventi attivabili nell'ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e complemento alle seguenti Misure di interesse forestale o trovare in queste un valido elemento di supporto in grado di accrescerne l'efficacia:

Tipologia di intervento in Art. 25	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1						***	***	***	***				***	***
2						***	***	***	***				***	***
3						***	***	***	***				***	***
4						***	***	***	***				***	***

g) Spese ammissibili

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 25 del regolamento, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del Reg.n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

I costi ammissibili dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura, sono volti a compensare le spese sostenute per investimenti di particolare valore ambientale e climatico che altrimenti non sarebbero sostenute. I costi sono in generale riconducibili a:

- Spese di progettazione e direzione lavori;
- Costi , dei materiali, della manodopera e dei servizi necessari alla realizzazione degli investimenti volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale e/o per la fornitura di servizi pubblici.
- Acquisto del materiale di propagazione forestale e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.
- Spese necessarie al reimpianto e sostituzione delle fallanze entro il 5 anno dal primo impianto, per evitare la perdita di investimenti iniziali volti a migliorare il valore ambientale e la resilienza climatica della superficie forestale.
- Interventi selvicolturali riconosciuti e necessari alla realizzazione degli investimenti (tagli diradamenti, potature) volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale interessata o la fornitura di servizi pubblici.

Gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti per la protezione delle foreste e sono condizionati, oltre un certo limite di superficie definito nei PSR, alla presentazione delle informazioni pertinenti la conformità alla GFS, provenienti da un piano di gestione forestale o strumento equivalente.

I costi per le azioni di manutenzione, se vanno oltre gli impegni minimi previsti dalla normativa vigente, possono essere supportati dall'art. 34, pagamenti silvo-climatico-ambientali.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG regionali, sulla base delle necessità ed esigenze emerse in fase di analisi, definiscono nell'ambito del PSR i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile;
- Coerenza, conformità e contributo degli interventi previsti agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Individuazione e demarcazione delle aree prioritarie di intervento;
- Elenco degli habitat forestali e delle specie di particolare interesse presenti nei popolamenti forestali regionali;
- Elenco dei criteri minimi di selezione per tipologia di intervento ammissibile, nonché Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica;
- Determinazione della soglia di dimensione oltre la quale il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente conforme ai criteri di gestione forestale sostenibile definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- Elenco delle specie arboree autoctone e della produzione vivaistica forestale disponibile e riconosciuta dalla normativa vigente (D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione")
- Complementarietà e demarcazione degli interventi ammissibili per il periodo di impegno con altri interventi e strumenti di sostegno dell'Unione;
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del regolamento.
- Eventuali procedure e strumenti utili alla valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate dai beneficiari.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare, l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati, commisurati a ettaro, per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali e/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le Regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Art.26 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione (movimentazione) e commercializzazione dei prodotti forestali, (Cod. 8.6)

Articolo 26 of Council Regulation Reg. n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede un sostegno ai titolari privati della gestione di superfici forestali, ai Comuni e alle loro associazioni, e alle Piccole e medie imprese per investimenti volti a incrementare il potenziale economico forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti materiali ed immateriali per l'ammodernamento ed il miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

Cod.8.6 - sostegno per investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali

b) Obiettivi della Misura

La presente Misura, attivabile nell'ambito dei singoli PSR regionali può svolgere un ruolo importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, contribuendo anche a promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse forestali attraverso l'ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive, coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, di antincendio boschivo e di protezione delle foreste. In particolare, svolge un ruolo rilevante nella valorizzazione economica delle risorse forestali, nell'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti materiali ed immateriali volti all'ammodernamento e al miglioramento dell'efficienza delle imprese impegnate nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nonché valorizzando le produzioni esistenti mediante la creazione di nuovi sbocchi di mercato e di lavoro nel settore forestale, compresa l'energia rinnovabile.

Gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito della presente Misura, opportunamente declinati a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali e di settore, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale, degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatico.

La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione:*

- *Priorità 5 – "Promuovere l'efficienza delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa carbonio e clima resiliente in agricoltura, alimentare e forestale, con particolare riferimento all'Area tematica 5.C, 5.E;*
- *Priorità 6 " Promuovere l'inclusione sociale , la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riferimento all'Area tematica 6.A.*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali (Tavole 26.1, 26.2).

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto dei PSR regionali e agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento potranno essere attivate singolarmente e/o in modo combinato anche in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche mirato al raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura interessa le superfici forestali dell'intero territorio di azione dei singoli PSR regionali.

d) Beneficiari

In relazione a quanto previsto dall'Art. 26 del Reg. UE n. 1305/2013, e nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni e possono essere riconducibili ai:

- **Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;**
- **Municipalità proprietarie e/o titolari della gestione di superficie forestali;**
- **Loro Associazioni**
- **PMI** che operano nelle zone rurali e/o coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, non legnosi, beni e servizi ecosistemici);

e) Interventi potenzialmente attivabili

Il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi per rispondere puntualmente alle esigenze territoriali, tenendo conto sia delle vocazioni produttive sia delle condizioni ecologiche, pedo-climatiche e ambientali locali:

1. Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, con azioni di:

- a. Rafforzamento dei legami tra e intra le filiere produttive per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione, nell'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico, dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi;
- b. Creazione di nuovi sbocchi di mercato, trasparenza dei prezzi e promozione di prodotti legnosi e non legnosi di origine locale e certificata;
- c. Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- d. Realizzazione e adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione industriale e per un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali;

- e. Realizzazione e adeguamento delle infrastrutture logistiche e al servizio della gestione e utilizzazione forestale e necessaria alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
- f. acquisto terreni (nei limiti di cui art. 69 comma 3b del reg. 1305/2013);

2. *Investimenti e pratiche forestali sostenibili accrescere il valore economico delle foreste;*

- a. Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- b. Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- c. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti, sugherete, macchia mediterranea;
- d. Interventi volti specificatamente all'ottenimento di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione forestale;
- e. Acquisto di macchinari e/o attrezzature necessarie ad una migliore e più razionale gestione e produzione forestale;
- f. Realizzazione di vivai forestali (per proprio fabbisogno aziendale);
- g. Interventi necessari alla promozione della certificazione forestale e della catena di custodia finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti, per garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la loro tracciabilità;

3. *Elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti*, ai sensi dell'art. 45 lettera e), sia come attività a se stante e/o come parte di un investimento.

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura è:

- Motivato in relazione ai previsti miglioramenti economici degli investimenti nelle produzioni forestali definendo il valore atteso della loro superficie forestale sia prima che dopo l'investimento sostenuto;
- Limitato alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi e non legnosi, ad esclusione di interventi su "piccola scala (investimento inferiori a 2 milioni di euro)";
- Ammissibile per interventi di ripopolamento artificiale del soprassuolo, conversione e modifica della struttura del bosco o della composizione delle specie, specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco;
- Subordinato a dichiarazione del beneficiario sul valore atteso di miglioramento economico da realizzare con il progetto di investimento proposto o un piano di lavoro e di sviluppo, anche economico;
- Concesso anche ai fornitori di servizi e ai titolari di aree forestali che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali. Tali casi di investimento in macchinari rivolto alla fornitura di un servizio di gestione per diverse superfici forestali, verrà chiaramente definito nella domanda di sostegno.
- Non ammissibile per le operazioni di rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione;
- Non ammissibile per la costruzione di strade forestali e infrastrutture connesse realizzabili nell'ambito dell'art. 17 e in parte con l'art. 20 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del regolamento sullo sviluppo rurale che consente il sostegno per gli investimenti in strade come parte della rete stradale delle zone rurali.

- Non ammissibile per beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, ecc.).

Non ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non cresciuti e raccolti in bosco, ma coltivati in frutteto, salvo diversamente previsto dalla normativa forestale regionale per i castagneti da frutto in attualità di coltura. Ogni PSR regionale, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell’AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarità e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

Tavola 26.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.26 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.26	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																		Temi trasversali			
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Ambiente	cambiamenti climatici		innovazione
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		Mitigazione	Adattamento	
1	***	***		***		***		**	**			***		**	***	***	***	**	**	**	**	***
2	***	***		***		***		**	**			***		**	***	***	***	**	**	**	**	***

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 26.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.26 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.26	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																								
	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	**	***	***	***	***	**	**	***		**			**	**		*		**							
2	**	***	***	***	***	**	**	***		**			**	**		*		**							

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

Gli interventi attivabili nell’ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e complemento alle seguenti Misure di interesse forestale o trovare in queste un valido elemento di supporto in grado di accrescerne l’efficacia:

Tipologia di intervento in Art. 26	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1								***	***	***	***	**	***	***
2								***	***	***	***	**	***	***

g) Spese ammissibili

Le spese eleggibili, nel rispetto dell’art. 26 del regolamento, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (*CPR*).

I costi ammissibili nell’ambito della presente Misura dai PSR regionali, sono in riconducibili agli:

1. Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- Copertura dei costi di acquisto o leasing o noleggio
 - nuovi mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la gestione del bosco, le utilizzazioni e l’esbosco forestale e la raccolta di biomasse legnose, nonché per lo stoccaggio e il primo trattamento del legno;
 - macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;
 - nuovi mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la trasformazione su piccola scala, per la realizzazione di prodotti necessari gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;
 - nuovi mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi;
- Realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi;
- Costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi locali;
- Acquisizione di know-how e di software; spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali (studi di fattibilità, acquisto di brevetti/licenze ecc.) connessi col progetto presentato;

2. Investimenti e pratiche forestali sostenibili per il potenziamento e miglioramento del valore economico delle foreste;

- Conversioni permanenti della struttura del bosco e/o volti a modificarne la composizione specifica per la produzione di assortimenti legnosi di maggior pregio e valore tecnologico;
- Interventi selvicolturali di miglioramento come tagli colturali e periodici, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli

intercalari eliminazione di essenze alloctone, diversificazione e disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate, al fine di migliorare gli assortimenti legnosi ritraibili;

- Interventi selvicolturali straordinari volti a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali, in abbandono colturale e/o degradati per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico.
- Interventi di miglioramento o recupero dei castagneti (quando in linea con la normativa forestale regionale vigente).
- Realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento dei vivai per la produzione di piantine forestali solo relativamente alla propria azienda;
- Spese preliminari alla certificazione forestale ai sistemi del Forest Stewardship Council (FSC) e/o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) o di altre forme di certificazione;
- Costi di ripristino e manutenzione delle infrastrutture logistiche a servizio della gestione forestale, esclusa la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e nel caso le strade forestali rientrano nella viabilità di un comune rurale possono trovare sostegno anche nell'art. 20.

3. Elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti

- Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG regionali sulla base delle proprie necessità ed esigenze emerse in fase di analisi, definiscono nell'ambito del PSR i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, prevedendo:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile
- Coerenza, conformità e contributo degli investimenti previsti agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Definizione e demarcazione tra "piccola scala" e "trasformazione industriale" per gli investimenti ammissibili;
- Definizione e demarcazione tra prodotti agricoli e forestali ammissibili al sostegno
- Elenco dei criteri minimi richiesti per valutare e convalidare il miglioramento del valore economico della superficie forestale per cui si propone l'investimento
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del regolamento.

- Eventuali procedure e strumenti utili alla valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate dai beneficiari.

Ogni PSR, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare, l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati, commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti per il miglioramento economico delle foreste;
- pagamenti semplificati, commisurati alla potenza della macchina (Cilindrata, Kwt, Cavalli fiscali), per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti per gli investimenti materiali;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le Regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

ALTRE MISURE FORESTALI

Art.30 – Pagamenti connessi a Natura 2000 e alla direttiva quadro sull’acqua (code 12)

Cod.12.1 – indennità per aree agricole ricadenti in siti della Rete Natura 2000

Cod. 12.2 - indennità per aree forestali ricadenti in siti della Rete Natura 2000

Cod.12.3 - indennità per aree agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici

Art.34 - Servizi silvoclimaticiambientali e conservazione delle foreste (code 15)

Cod.15.1 – pagamenti per impegni silvoambientali

Cod. 15.2 – sostegno alla conservazione delle risorse genetiche forestali

Art.30 Pagamenti connessi a Natura 2000 e alla direttiva quadro sull'acqua (code 12)

Articolo 30 of Council Regulation Regolamento n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede l'erogazione di un sostegno ai titolari privati della gestione di terreni agricoli e/o forestali, e loro associazioni, a copertura dei mancati guadagni e maggiori costi che devono sostenere a seguito di obblighi e vincoli, nazionale e regionali, previsti dagli strumenti di pianificazione o dalle misure di conservazione conseguenti l'applicazione delle Direttive comunitarie relative alla *Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (92/43/CEE), alla *Conservazione degli uccelli selvatici* (2009/147/CE), e il *Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque* (2000/60/CE). In casi debitamente giustificati dai PSR può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

Cod.12.1 – indennità per aree agricole ricadenti in siti della Rete Natura 2000

Cod. 12.2 - indennità per aree forestali ricadenti in siti della Rete Natura 2000

Cod.12.3 - indennità per aree agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici

b) Obiettivi della Misura

La presente Misura, attivabile nell'ambito dei singoli PSR regionali è finalizzata alla valorizzazione delle funzioni ambientali e di pubblica utilità delle aree agricole e forestali sottoposte agli obblighi e vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione o dalle misure di conservazione nazionali e regionali, conseguenti l'applicazione delle Direttive comunitarie relative alla *Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (92/43/CEE), alla *Conservazione degli uccelli selvatici* (2009/147/CE), e il *Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque* (2000/60/CE). In particolare la "sottomisura" (cod. 12.2), può svolgere un ruolo importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio nonché nella salvaguardia della salute e dell'efficienza ecologica dei sistemi forestali nazionali, coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, di antincendio boschivo e di protezione delle foreste.

Opportunamente declinata a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali, l'indennità prevista contribuisce, al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale, prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici*:

- *Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale (Tavole 30.1, 30.2). Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto del PSR e agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, l'indennità prevista dalla presente Misura può essere attivate singolarmente e/o in modo combinato anche in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, o per aree tematiche mirato al raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura interessa le superfici forestali ricadenti in: Siti della rete Natura 2000 designati ai sensi delle Direttive 2009/147/EC e 92/43/EEC; Altre aree naturali e in Aree agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici.

d) Beneficiari

In relazione a quanto previsto dall'art. 30 del Reg. n. 1305/2013, e nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR regionali, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni e possono essere riconducibili ai:

- **Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione di superfici agricole e/o forestali:**
- **Altri soggetti e enti di diritto privato** (debitamente giustificati nei PSR regionali):
- **Loro Associazioni,**

In casi debitamente giustificati dall'AdG regionali nei PSR può essere concesso anche ad altri soggetti titolari della gestori del territorio e riconosciuti dalla regione (Enti territoriali, Comuni, Unioni montane, gestori dei siti Natura 2000, aree protette etc.).

e) Interventi potenzialmente attivabili

Il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura viene concesso annualmente per ettaro di bosco (su superficie agricola o forestale) quale **indennità a compensazione dei costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli svantaggi connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e la direttiva 2009/147/CE e la direttiva quadro sulle acque**, per le seguenti zone:

- superfici agricole e forestali ricadenti nei siti delle aree Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- aree naturali protette di cui alla L. n. 394/1991, già delimitate e con Ente gestore, aventi restrizioni ambientali che influiscono sulle attività agricole e forestali che contribuiscono all'implementazione dell'art. 10 della Direttiva 92/43/EEC (massimo il 5% dei siti compresi nella rete Natura 2000 coperti dal campo di applicazione territoriale del relativo programma di sviluppo rurale.);
- (aree agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici così come previsto dalla Direttiva 2000/60/EC).

Gli svantaggi derivanti dai cambiamenti e/o limitazioni delle pratiche silvicole e di uso del suolo per le quali è concessa l'indennità ad ettaro sono riconducibili ai vincoli derivanti dagli obblighi previsti dai Piani di Gestione dei Siti, esistenti, o dalle Misure di Conservazione previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e definiti dagli strumenti di pianificazione o dalle misure di conservazione per la gestione forestale definiti e da applicare nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree interessate per l'attuazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE, e che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 94 e all'allegato II del Reg. UE n. 1303/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), rispettivamente secondo e terzo trattino, del Reg. UE n. 1305/2013.

L'indennità prevista nell'ambito della presente Misura per le superfici forestali interessate deve essere:

- subordinata alla presentazione di informazioni pertinenti la conformità alla gestione forestale sostenibile desumibili dal Piano di gestione forestale o da strumenti equivalenti, per quelle superfici superiori al limite definito e debitamente motivato dalle regioni nei propri PSR.
- coerente con le disposizioni normative nazionali e regionali sull'attuazione dei criteri di GFS come definiti dalla conferenza ministeriale sulla la protezione delle foreste in Europa del 1993;
- conforme agli obiettivi e misure previsti dai piani di gestione e dei bacini idrografici redatti ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE;
- conforme con le misure degli strumenti di pianificazione e indirizzo previsti per la gestione dei siti della Rete Natura 2000, designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e delle altre aree naturali protette soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE;

Ogni PSR regionale, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC, nonché detrarre l'importo necessario al fine di escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. UE n. 1307 /2013.

Tavola 30.1 Rilevanza a livello Nazionale dell'indennità prevista dalla Misura art.30 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.30	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																		Temi trasversali			
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			ambiente	cambiamenti climatici		innovazione
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		Mitigazione	Adattamento	
I	**		**					***		***						**	**	**	***	**	***	***

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 30.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale dell'indennità prevista dalla Misura art.30 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.30	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																										
	A								B							C				D							
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7		
I				***		**	***		***	***	***	***	***	*				***		***	***			*	**		

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

Gli interventi attivabili nell'ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e complemento alle seguenti Misure di interesse forestale o trovare in queste un valido elemento di supporto in grado di accrescerne l'efficacia:

Tipologia di intervento in Art. 30	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1	***	***		***	*		*	***	***	*	*	*	***	***
2	***	***		***	*		*	***	***	*	*	*	***	***
3	***	***		***	*		*	***	***	*	*	*	***	***

g) Spese ammissibili

Il sostegno ammissibile nell'ambito della presente Misura dai PSR regionali volto a riconoscere un'indennità a ettaro per compensare i maggiori costi e i mancati guadagni dovuti al rispetto dei vincoli, derivanti dagli obblighi previsti, viene esplicitato dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli artt. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

h) Modalità attuative

Le AdG regionali nell'ambito del PSR e sulla base delle proprie necessità ed esigenze emerse in fase di analisi, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, prevedendo:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile
- Coerenza, conformità e contributo degli interventi previsti in attuazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE nonché agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Individuazione e demarcazione aggiornata delle aree geografiche ammissibili al sostegno in relazione all'attuazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE;
- Elenco degli habitat forestali e delle specie di particolare interesse presenti nei popolamenti forestali regionali;
- Criteri minimi di ammissibilità al sostegno in relazione alle prescrizioni, obblighi e vincoli previsti in attuazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE
- Linee guida di gestione, e dispositivi contrattuali in materia di conservazione, indicando, se necessario, le misure di carattere amministrativo e regolamentare da attuare sul sito.

- Calcolo dell'indennità (premio unitario e/o forfettario annuale a ettaro), a copertura dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi, includendo la coerenza con gli eventuali pagamenti effettuati nell'ambito del I pilastro della politica agricola comune;
- Perizie esterne sulla comprovata adeguatezza e accuratezza del calcolo dei pagamenti;
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'art. 62 del regolamento;

Ogni PSR regionale, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarità e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare, l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali, a copertura dei costi aggiuntivi sostenuti per i cambiamenti e/o limitazioni delle pratiche agricole e silvicole e di uso del suolo derivanti dai vincoli e dagli obblighi previsti nell'area interessata;
- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali, a copertura dei costi sostenuti per altre operazioni utili alla conservazione, ripristino o creazione di habitat o habitat di specie di interesse comunitario;
- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali e/o ipotesi standard, a copertura dei mancati redditi derivanti dal rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti nell'area interessata; Il mancato guadagno può essere determinato sommando per ciascuna unità di riferimento i valori relativi ai maggiori costi e dai mancati guadagni derivanti dall'adozione dell'impegno ambientale e l'importo viene giustificato con apposita metodologia di calcolo della perdita di reddito sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le Regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

I proprietari e titolari di foreste possono, inoltre, se previsto dal PSR regionale, sottoscrivere contratti a copertura dei costi specifici connessi agli interventi di conservazione che vanno al di là delle tradizionali e vigenti pratiche agrosilvicole, riconosciute dall'autorità competente regionale e di gestione dell'area interessata dal sostegno.

Art.34 Servizi silvo-climatico-ambientali e conservazione delle foreste (code 15)

Articolo 34 of Council Regulation n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede un sostegno finalizzato a compensare, in tutto o in parte, i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e i mancati redditi derivanti dall'assunzione di impegni selvicolturali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore, per il perseguimento di obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali. La Misura inoltre è destinata a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali.

Cod.15.1 – pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

Cod. 15.2 – sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

b) Obiettivi della Misura

La presente Misura, attivabile nell'ambito dei singoli PSR regionali, ha lo scopo di rispondere all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate nel perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dell'UE. In particolare la Misura, coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale e di protezione delle foreste, può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, della diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nella lotta contro il cambiamento climatico in termini di miglioramento della vitalità, resilienza a parassiti e malattie. Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone, e delle specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni locali

Opportunamente declinata a livello regionale in funzione delle condizioni ecologiche, necessità ed esigenze territoriali e settoriali, la misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale e, prioritariamente, al raggiungimento della seguente Priorità dello sviluppo rurale:

- *Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali (Tavole 34.1, 34.2).

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto del PSR regionali e agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento proposte possono essere attivate singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, o per aree tematiche mirato al raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura interessa le superfici forestali dell'intero territorio di azione dei singoli PSR regionali.

d) Beneficiari

In relazione a quanto previsto dall'art. 34 del Reg. UE n. 1305/2013, e nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR regionali, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni e possono essere riconducibili ai:

- **Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione di superfici forestali:**
- **Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione di superfici forestali:**
- **Altri soggetti e enti di diritto privato:**
- **Altri soggetti e enti di diritto pubblico:**
- **Loro Associazioni:**

Nel caso in cui la superficie forestale soggetta a potenziale impegno sia di proprietà dello Stato o della Regione, il sostegno può essere concesso solo se l'Ente di gestione di tali terreni è un soggetto di diritto privato o un Comune. Il sostegno può essere fornito anche a Enti pubblici per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali. In questo caso, la superficie forestale soggetta a potenziale impegno può anche appartenere a un Ente pubblico.

e) Interventi potenzialmente attivabili

Per un'attuazione efficace, diffusa e omogenea sul territorio nazionale della presente Misura, sono definiti a livello nazionale i “*Criteri e buone pratiche di gestione forestale - Baseline per l'attuazione della misura Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste [art. 34 Reg. n. 1305/2013]*” (Allegato I), nel rispetto della normativa e dei programmi forestali adottati a livello regionale, a loro volta ispirati agli impegni stipulati dall'Italia in sede internazionale (criteri di gestione forestale sostenibile adottati nelle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa DEL 1993). Tali criteri tengono conto degli impegni assunti in ambito forestale dalla Comunità europea e dall'Italia in sede internazionale, e contribuiscono all'attuazione della strategia forestale nazionale definita nel PQSF e degli altri documenti di programmazione regionale.

I *Criteri e buone pratiche* non modificano la normativa vigente, e devono quindi essere intesi come quadro entro cui le parti interessate, in particolare le autorità regionali e locali, possano, attuare nuovi e pertinenti provvedimenti di gestione forestale, garantendo la continuità nella gestione attiva dei boschi e standard aggiuntivi “di eccellenza”. Standard mediante cui, possa essere riconosciuto un sostegno a ettaro di superficie forestale a quei potenziali beneficiari che assumono volontariamente impegni silvo-ambientali che vadano al di là dei vigenti requisiti obbligatori regionali, emanate in attuazione del Regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e del suo decreto attuativo (Regio decreto n. 1126/1926), e volti al miglioramento della biodiversità e alla conservazione della diversità genetica forestale, al contenimento dei cambiamenti climatici, alla conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, al consolidamento della funzione protettiva e produttiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità delle acque e alle calamità naturali.

Il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei

programmi regionali per rispondere puntualmente alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione delle risorse forestali locali:

1. **Impegni silvo-climatico-ambientali**, aggiuntivi ai requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa regionale vigente di settore, *volti in generale a* :
 - a. *Garantire* la presenza habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica.
 - b. *Mantenere* la copertura continua dei soprassuoli in luogo del taglio a raso;
 - c. *Migliorare* la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale, attraverso:
 - specifiche azioni silvocolturali volte alla diversificazione strutturale, della composizione vegetazionale specifica dei popolamenti forestali, eliminazione delle specie arboree ed arbustive alloctone e invasive, rinvio delle operazioni di taglio e abbattimento;
 - azioni di ripulitura e manutenzione degli ecotoni e margini forestali ivi compresi quelli in prossimità della viabilità forestale;
 - tecniche di gestione ecocompatibili e sostenibili a basso impatto volte a garantire la tutela del suolo forestale e delle risorse idriche;
 - d. *Garantire* forme di gestione ambientale per la valorizzazione ricreativa dei popolamenti forestali;
 - e. *Garantire* la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico, che il titolare della gestione decide di lasciare alla libera evoluzione, rinunciando ai prelievi legnosi,

Per il territorio nazionale e coerentemente con la normativa nazionale e regionale vigente, vengono proposti interventi specifici nel documento “*Criteri e buone pratiche di gestione forestale - Baseline per l’attuazione della misura Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste* [art. 34 Reg. n. 1305/2013]” (Allegato I),

2. **Azioni di conservazione delle risorse genetiche**, attraverso:
 - a. *azioni specifiche per la conservazione delle risorse genetiche*:
 - a) gestione e interventi selvocolturali specifici per la conservazione genetica in situ di specie autoctone di interesse forestale;
 - b) gestione “boschi da seme” per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato;
 - c) utilizzo di semi e piante con provenienza verificata/certificata, tra cui l’utilizzo di sementi e di piantine selvatiche di produzione propria adatte per la semina/impianto;
 - d) allestimento di campi collezione;
 - b. *conservazione ex situ e in situ: caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione ex-situ, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche attualmente conservate in situ, compresa la conservazione aziendale in situ ed ex situ (banche dei geni) e database.*
 - c. *azioni concertate per la promozione, lo scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell’UE tra gli organismi nazionali e regionali competenti.*
3. **Azioni di accompagnamento, informazione e diffusione delle informazioni**, attraverso azioni complementari alle misure e azioni di consulenza e formazione e informazione previste dal regolamento sullo sviluppo rurale adattate alle specifiche situazioni locali e alle esigenze specifiche.

Gli impegni assunti dai beneficiari che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori possono avere una durata compresa tra cinque e sette anni, tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, le AdG possono fissare nei PSR regionali una durata superiore per determinati tipi di impegni.

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura è subordinato, per le aziende pubbliche e private che esercitano attività economica nelle foreste e per superfici superiori a 100 ettari (o differente se debitamente motivato dalle Regioni nei singoli PSR sulla base della normativa regionale vigente), alla presentazione di informazioni pertinenti la conformità dei criteri di GFS, come definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Tali informazioni sono deducibili dalla pianificazione forestale di dettaglio o da uno strumento equivalente ed eventualmente subordinati a una pianificazione territoriale e di indirizzo forestale conforme alle disposizioni normative nazionali e regionali.

Tutte le azioni e gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale nell'ambito delle Misure forestali dai PSR regionali, anche per superfici inferiori alla soglia minima definita dalle AdG, il rispetto dei criteri di GFS viene comunque, garantito dalla normativa nazionale con D.lgs. 221/2001 e dalle normative regionali vigenti.

I Piani particolareggiati, di assestamento o di gestione forestale, e strumenti equivalenti, in quanto atti amministrativi che discendono dalla normativa regionale vigente in materia, sono da considerare alla stregua di una specifica indicazione gestionale valida solo per la proprietà oggetto di pianificazione.

Ogni PSR regionali, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarità e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

Nella programmazione e nell'attuazione della presente misura, le Regioni e le Province Autonome tengono in dovuta considerazione le disposizioni, i regolamenti e le decisioni prese dalla Commissione Europea e dallo Stato Membro in relazione al regime di pagamenti diretti previsto dal Reg. UE 1307/2013 (I Pilastro). In particolare modo le Regioni e le Province Autonome assicurano una corretta ed efficace sinergia fra le disposizioni previste in materia di greening e l'attuazione della presente misura, con particolare riguardo agli aspetti relativi all'equivalenza fra la pratica dell'imboschimento e il requisito di aree interesse ecologico (EFA) previsto dall'art.46 dello stesso Reg. UE 1307/2013. Nella determinazione del sostegno da erogare attraverso la presente misura, le Regioni e le Province Autonome assicurano pertanto che sia scongiurato il rischio di doppio finanziamento di tali pratiche, così come richiesto dai regolamenti comunitari.

Le Regioni e le Province Autonome assicurano altresì che siano rispettate le prescrizioni e le disposizioni introdotte in materia di greening e complementarità fra I e II pilastro dal Regolamento delegato sui pagamenti diretti [Reg. (UE) n. 639/2014], con particolare riferimento alle specie idonee che si possono utilizzare per l'imboschimento e ai requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, così come disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tavola 34.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.34 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.34	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																		Temi trasversali			
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			ambiente	cambiamenti climatici		innovazione
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		Mitigazione	Adattamento	
1	*	*	*					***	***	***							**	**	***		***	*
2	*	*	*					***	***	***						**	**	**	***		***	**
3	***	***	***					***	***	***						***	***	***	***		***	***

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 34.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.34 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.34	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																										
	A								B						C				D								
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7		
1	**	*	***	***	*	*	**		***	***	***	***	***	***	*	*		***	*	*	*				**		
2			***	***		**	***		***	***	***	***	***	***				***	***	***	***						
3	***		***	***		***	***		***	***	***	***	***		***			***									

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

Gli interventi attivabili nell’ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e complemento alle seguenti Misure di interesse forestale o trovare in queste un valido elemento di supporto in grado di accrescerne l’efficacia.

In particolare questa misura può svolgere un ruolo complementare a quello della misura di cui all’art.26 “Investimenti per migliorare la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. La misura, inoltre, può trovare valido supporto nelle misure di consulenza e nelle azioni di formazione e informazione previste dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Tipologia di intervento in Art. 34	art. 21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1				***	***	**		***	***	*	*	*	*	***
2	***	***	*	***	*	***		***	***	*	*	*	*	***
3	***	***		***	***	***		***	***	*	*	*	*	***

g) Spese ammissibili

Le spese ammissibili, nel rispetto dell’art. 35 del regolamento, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli artt. 57 e 59 del Reg. QSC [COM (2011) 615 Final] (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

Il sostegno ammissibile nell’ambito della presente Misura dai PSR regionali è volto a compensare i maggiori costi e i mancati guadagni connessi a:

- Costi da impegni silvoambientali e servizi climatici per oneri aggiuntivi** ai requisiti obbligatori vigenti e riconducibili a:
 - **Oneri** per consulenti, progettisti, direttore dei lavori,
 - **Acquisto del materiale** vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
 - **Operazioni selvicolturali:**
 - tagli colturali, intercalari, di sfollo, spalcatore, diradamento, rivitalizzazione ceppaie, conversioni, diversificazione strutturale e di specie, sostituzione e asportazione delle specie alloctone, ect;
 - rilascio di un numero di matricine superiore a quelle prescritte dalla normativa forestale vigente e relativo assegno effettuato da un tecnico qualificato;
 - operazioni di taglio a carattere strettamente selettivo e\o modulare
 - cure colturali anche post-rinfittimento di specie sporadiche comprendenti attività di ricostituzione boschiva, pulizia sottobosco e sfollo dell’areale di insidenza per l’allevamento delle giovani piantine fino ad ottenere elementi affermati;
 - utilizzo di mezzi meccanici non a motore nei lavori di concentramento e di esbosco ed uso alternativo di forza-lavoro animale (muli, asini, cavalli, risine, ecc);
 - scelta, identificazione (marcatura con GPS) e rilascio e gestione a ettaro di esemplari da destinare all’invecchiamento naturale, di specie sporadiche, di particolare pregio naturalistico nonché quelle con cavità-nido.

- **Operazioni di utilizzazione**, esbosco con teleferiche, gru a cavo ect., asportazione piante morte e deperienti, gestione dei residui di lavorazione, nonché utilizzo di oli e combustibili biodegradabili;
 - **Operazioni accessorie**: falciature, ripuliture, pulizie, manutenzioni e altre operazioni colturali; manutenzione e creazione di prati, radure interne al bosco e in aree di margine, nonché di terreni coperti da arbusti, mediante interventi ripetuti durante l'anno; sfalcio localizzato lungo la rete viaria forestale; creazione e mantenimento di corridoi ecologici; ripristino e manutenzione di infrastrutture forestali minori di rilievo per l'assetto idrogeologico del suolo e il mantenimento o creazione di habitat e habitat di specie;
 - **Altri costi necessari a**: messa a dimora di nuove piante (compresi: analisi, preparazione, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, trasporto, paleria, tutori, recinzioni); lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni contro la brucatura ecc), micorizzazione e inoculazione con micelio o batteri simbiotici; gestione della biomassa organica deperiente o morta, che non costituisca materiale residuo delle lavorazioni nelle normali operazioni di utilizzazione boschiva;
- 2. Costi per conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche forestali, come:**
- autorizzazione/concessione, ivi compresi i relativi costi amministrativi, gestione, conservazione e riproduzione di specie rare di alberi e arbusti per la produzione e la raccolta di materiale di moltiplicazione forestale.
 - manutenzione di boschi per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato, compresa la manutenzione e la raccolta di materiali di propagazione naturale in bosco;
 - raccolta dei semi, allevamento delle plantule e completamento della rigenerazione naturale attraverso l'impianto delle risorse genetiche provenienti dalle unità di conservazione in situ, quando la rigenerazione naturale non è sufficiente ,
 - operazioni colturali in bosco per la conservazione di specie rare di alberi ed arbusti, prevenzione della dinamica di sviluppo di altre specie diverse da quelle conservate, nonché opere volte alla produzione e raccolta dei semi;
 - acquisto e utilizzo di sementi e di piantine con provenienza verificata/certificata, nonché di origine selvatica e adatte per l'impianto.
 - realizzazione di banche genetiche, inventariazione e raccolta.
 - creazione e mantenimento di unità di conservazione ex-situ.

Nessun sostegno è concesso nell'ambito della presente misura per attività finanziate dal programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'UE.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG nell'ambito del PSR regionali e sulla base delle proprie necessità ed esigenze emerse in fase di analisi, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, prevedendo:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente;
- definizione della nozione di "strumento equivalente";
- individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione regionale in relazione alle baseline nazionali per l'individuazione degli impegni i cui costi sono ammissibili ai fini del sostegno della misura;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto.
- Coerenza, conformità e contributo degli interventi previsti in attuazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE nonché agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Eventuale individuazione e demarcazione aggiornata delle aree geografiche ammissibili al sostegno;
- Documentate giustificazioni relative alla decisione di estendere il periodo di impegno oltre sette anni;
- Descrizione del metodo adottato per il calcolo del premio a superficie;
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del regolamento;

Ogni PSR, secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare l'utilizzo del metodo dei costi standard o del del costo opportunità, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali e/o ipotesi standard, a copertura degli annuali costi aggiuntivi sostenuti;

- pagamenti semplificati commisurati a ettaro per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali e/o ipotesi standard, a copertura dei mancati redditi derivanti dall'impegno sottoscritto; Il mancato guadagno viene determinato sommando per ciascuna unità di riferimento i valori relativi ai maggiori costi e dai mancati guadagni derivanti dall'adozione dell'impegno e l'importo viene giustificato con apposita metodologia di calcolo della perdita di reddito sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore. In casi debitamente giustificati e in particolare per gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, al fine di una semplificazione delle procedure, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità di superficie calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato reddito da utilizzazione forestale. Il risultato del calcolo va espresso/trasformato nella forma di pagamento annuo a superficie (euro/ha/anno). In caso di utilizzo di altro costo unitario il risultato del calcolo va espresso nella forma di pagamento annuo a superficie (euro/ha/anno), come indicato nell'allegato I del regolamento.

ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE

Art.14 Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione (code 1)

Cod. 1.1 – sostegno alla formazione professionale e ad azioni volte all'acquisizione di competenze

Cod. 1.2 – sostegno ai progetti dimostrativi e ad azioni di informazione

Cod. 1.3 – sostegno agli scambi di breve termine per la gestione agricola e forestale così come per visite in azienda agricola e cantieri forestali

Art.15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (code 2)

Cod. 2.1 – sostegno per la fornitura di servizi di consulenza;

Cod. 2.2 – sostegno alla creazione di servizi di gestione, sostituzione e consulenza aziendale;

Cod. 2.3 – sostegno alla formazione di consulenti;

Art.17 Investimenti di immobilizzazione materiale (code 4)

Cod. 4.1 – sostegno per investimenti in aziende agricole;

Cod. 4.2 – sostegno per investimenti nei settori della trasformazione / commercializzazione e / o lo sviluppo di produzioni agricoli;

Cod. 4.3 – sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dei settori agricolo e forestale;

Cod. 4.4 – sostegno per investimenti non produttivi volti al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali;

Art.19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (code 6)

Cod. 6.1 – sostegno allo start up per i giovani agricoltori;

Cod. 6.2 – sostegno allo start up di attività non agricole in aree rurali;

Cod. 6.3 – sostegno allo start up per lo sviluppo di piccole aziende;

Cod. 6.4 – sostegno per investimenti nella creazione e sviluppo di attività non agricole;

Cod. 6.5 – pagamenti per gli agricoltori ammissibili al regime delle piccole aziende agricole e che cedono permanentemente la loro azienda ad un altro agricoltore;

Art.20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle aree rurali (code 7)

Cod. 7.1 – sostegno per la redazione e aggiornamento dei piani per lo sviluppo dei comuni e dei villaggi e piani di gestione delle aree N2000/HNV;

Cod. 7.2 – sostegno per investimenti in infrastrutture di piccola scala necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'approvvigionamento e il risparmio di energia

Cod. 7.3 – sostegno per investimenti in infrastrutture per la banda larga;

Cod. 7.4 – sostegno per investimenti volti allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dei servizi di base locali per la popolazione rurale;

- Cod. 7.5 – sostegno per investimenti in infrastrutture di servizio a di pubblica utilità, e infrastrutture di piccola scala per il turismo;*
- Cod. 7.6 – sostegno per studi e investimenti associati al mantenimento, conservazione e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e siti di grande pregio naturale;*
- Cod. 7.7 – sostegno agli investimenti volti al trasferimento di attività e riconversione di edifici o altre strutture individua all'interno o vicino alle aree rurali al fine di migliorare la qualità della vita;*
- Cod. 7.8 – altro.*

Art.27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (code 9.1)

Art.35 Cooperazione (code 16)

- Cod. 16.1 – sostegno alla costituzione di Gruppi Operativi nell'ambito dei PEI in materia di produttività e sostenibilità*
- Cod. 16.2 – sostegno a progetti pilota, e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie*
- Cod. 16.3 – cooperazione tra operatori per organizzare processi di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse, e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici;*
- Cod. 16.4 – sostegno alla cooperazione tra gli attori delle filiere, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; sostegno ad attività di promozione a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;*
- Cod. 16.5 – sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; sostegno ad approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;*
- Cod. 16.6 – sostegno alla cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;*
- Cod. 16.7 – sostegno allo sviluppo di strategie di sviluppo locale differenti dal CLLD;*
- Cod. 16.8 – sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti*
- Cod. 16.9 – sostegno alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.*

Art. 14 Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione (Code 1)

(per il settore forestale)

Articolo 14 of Council Regulation n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

Le azioni di informazione e trasferimento di competenze e conoscenze potenzialmente attivabili sul territorio nazionale dai PSR nell'ambito della presente Misura, per la parte di stretto interesse forestale, sono volte a migliorare le competenze professionali e tecniche del personale impegnato nel *settore forestale*, nel campo della *gestione del territorio* e nelle *PMI che operano in aree rurali* e/o coinvolte nelle filiere forestali locali.

Cod. 1.1 – sostegno alla formazione professionale e ad azioni volte all'acquisizione di competenze

Cod. 1.2 – sostegno ai progetti dimostrativi e ad azioni di informazione

Cod. 1.3 – sostegno agli scambi di breve termine per la gestione agricola e forestale così come per visite in azienda agricola e cantieri forestali

b) Obiettivi della Misura

La presente Misura, attivabile nell'ambito dei singoli PSR regionali è finalizzata al trasferimento delle conoscenze e alla realizzazione di azioni formative per rispondere alle esigenze formative e informative del settore forestale nazionale e locale. Gli interventi previsti da questa misura riguardano prioritariamente azioni di *formazione e acquisizione di competenze professionali e tecniche* (corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale pratico-teorici), *iniziative informative e dimostrative a carattere professionale e tecnico operativo e brevi scambi di gestione di aziende forestali*.

Tutti gli interventi potenzialmente attivabili per il settore forestale nell'ambito della presente Misura dai singoli PSR regionali, possono svolgere un rilevante ruolo per una efficace attuazione della politica di sviluppo rurale, supportando la crescita economica e lo sviluppo locale, il rafforzamento dei legami tra i settori produttivi e la ricerca, il miglioramento della sostenibilità, competitività, efficienza nell'uso delle risorse forestali (prodotti legnosi e non legnosi) e delle prestazioni ambientali delle imprese attive nel settore forestale delle aree rurali, coerentemente con le indicazioni della strategia nazionale del PQSF, degli strumenti regionali di pianificazione forestale, anti incendio boschivo e di protezione delle foreste.

Opportunamente declinata a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali, la misura contribuisce, nel perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale, prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici*:

- *Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce anche al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale (Tavole 14.1, 14.2) a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali.

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto del PSR e agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR regionali nell'ambito della presente Misura, indipendentemente dalle modalità operative che saranno seguite (corsi di formazione, attività dimostrative, azioni informative, scambi di gestione, visite aziendali), possono essere attivate singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche nel raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

In questo senso le tipologie di intervento previste possono anche essere a supporto e complemento di altre Misure e volte ad una efficace valorizzazione e tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, alla fruizione turistico ricreativa del territorio rurale, alla prevenzione da rischi naturali e biotici.

In ambito forestale il sostegno previsto dalla Misura, rivolto a gruppi di destinatari specifici riconosciuti come soggetti erogatori della formazione ed informazione, si prefigge il consolidamento di un sistema di formazione per il settore e la materia forestale, efficace e continuo nell'arco di tutto il periodo di programmazione, al fine di:

- promuovere la formazione, l'acquisizione di competenze, l'aggiornamento, l'addestramento, la riqualificazione e la specializzazione professionale di chi opera direttamente nel bosco (imprese ed addetti) o nelle filiere forestali locali (PMI), di chi lo gestisce, di chi fornisce servizi di consulenza forestale (tecnici) e di chi è attivo nella gestione del territorio, nella prevenzione e lotta alle catastrofi naturali e ai rischi di incendio boschivo;
- rispondere al fabbisogno formativo e informativo rilevato nel contesto socioeconomico e territoriale di riferimento e nell'ambito del settore;
- migliorare le competenze e le capacità tecniche e imprenditoriali;
- valorizzare pratiche innovative, iniziative di ricerca e le conoscenze scientifiche;
- accrescere le occasioni di confronto e scambio tra gli attori, utili a valorizzare e favorire la condivisione e la messa in rete delle competenze e delle esperienze;
- supportare e sostenere trasversalmente l'attuazione efficace di altre Misure di interesse forestale dello sviluppo rurale;

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Le iniziative di formazione, informazione e divulgazione interessano l'intero territorio nazionale e di azione dei singoli PSR regionali.

d) Beneficiari

I **beneficiari del sostegno** previsto dalla Misura (coloro che ricevono i fondi), sono i soggetti che erogano i servizi di trasferimento della conoscenza e/o le azioni formative e informative (enti e/o organismi pubblici e/o privati; la Regione, nel caso di interventi a titolarità regionale) a beneficio dei **destinatari del servizio**.

I **beneficiari** devono dimostrare comprovata esperienza e adeguate capacità professionali a livello teorico ed operativo sulle tematiche di interesse per il settore. Per le attività di scambio di gestione aziendale inerenti tematiche di interesse forestale - come beneficiari ammissibili vengono individuati gli organismi che si occupano dell'organizzazione degli scambi tra cui rappresentanze e organizzazioni rurali e/o erogatori di servizi di formazione che intendono organizzare scambi di gestione, ovvero la struttura regionale nel caso di iniziative a titolarità regionale..

I **destinatari** a cui si rivolge il servizio formativo (utenti), sono soggetti attivi nel settore forestale, sia pubblico che privato, nella gestione del territorio e nelle PMI (senza alcun limite di dimensione aziendale, ma nel rispetto della definizione UE di PMI), operanti in aree rurali e/o coinvolte nelle filiere forestali. Di norma, il sostegno previsto da questa misura non viene erogato direttamente ai destinatari (utenti) del servizio di formazione e informazione, ma viene rimborsato il costo sostenuto dal beneficiario per erogare le azioni previste dalla misura. Nel caso di iniziative individuali è possibile distribuire ai destinatari voucher da utilizzare presso beneficiari selezionati o in possesso di comprovata esperienza e dimostrata capacità sulle tematiche forestali.

Le caratteristiche e la tipologia dei beneficiari e dei destinatari della Misura, in relazione alla normativa regionale vigente e nel rispetto dell'art. 14 del Reg. n. 1305/2013 per lo sviluppo rurale, vengono esplicitati dettagliatamente nella scheda di Misura dei PSR, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni. In generale, i beneficiari del sostegno previsto devono rispondere ai requisiti e termini richiesti dalle singole AdG dei PSR regionali ed essere in grado di fornire un adeguato ed efficiente servizio formativo ed informativo in materia forestale ai destinatari individuati.

Le iniziative formative ed informative promosse per il settore forestale, in relazione a specifiche esigenze territoriali e amministrative, possono essere rivolte anche a una o più categorie di destinatari compresi i giovani disoccupati e gli inoccupati.

Di seguito vengono riportate le principali categorie di destinatari forestali, potenzialmente interessate ai servizi erogabili con il sostegno della presente misura:

- 1) operatori, pubblici e/o privati, coinvolti nella gestione e salvaguardia delle superfici forestali, dell'ambiente e del territorio, con particolare riferimento al territorio rurale e montano, compresi coloro che operano nel contrasto alle avversità biotiche e abiotiche;
- 2) tecnici liberi professionisti, lavoratori autonomi titolari di Partita IVA e/o tecnici e funzionari della P.A operanti nel settore forestale e della gestione e salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- 3) titolari di PMI, proprietari agricoli e forestali e gestori di superfici forestali, singoli e/o associati, compresi i proprietari forestali di impianti di arboricoltura da legno;
- 4) dipendenti di enti territoriali, pubblici e/o privati, singoli e/o associati in forme non temporanee (es. Regioni, provincie, città metropolitane, comuni, Enti parco, consorzi forestali, Unioni di Comuni, organizzazioni montane, Comunanze Università agrarie, ASBUC.);
- 5) operatori delle PMI coinvolte in filiere forestali produttive, dal bosco fino alla prima lavorazione, incluso il settore artigianale e della bioedilizia;
- 6) personale dei centri di assistenza e consulenza, purché operanti nel comparto forestale;
- 7) giovani disoccupati o inoccupati che intendono operare nel settore forestale come titolari o dipendenti di imprese o enti;

Non è posto alcun limite relativamente alla dimensione dell'azienda agricola o della superficie forestale ai fini dell'accesso alle attività promosse da questa misura.

e) **Interventi potenzialmente attivabili**

Il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento:

- **Corsi di formazione, workshops e attività pratiche:** attività finalizzate a raggiungere obiettivi formativi concreti per specifici gruppi di destinatari (riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale), da realizzarsi anche con metodologie didattiche e di apprendimento innovative (e-learning, formazione a distanza e/o individuale), con incontri tematici e dedicati (discussione di casi, workshop, laboratori, incontri tematici e forum), per offrire una risposta a temi e necessità conoscitive specifiche. Queste attività non devono rientrare in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore. I workshop consistono in incontri tematici o forum finalizzati ad affrontare tematiche ben precise. Le attività pratiche rappresentano dei servizi su misura finalizzati a fornire risposte a specifiche esigenze formative. I PSR devono identificare il tipo di corsi, workshop e pratiche che devono essere promossi così come i destinatari finali di ognuno di questi servizi.
- **Attività e progetti dimostrative:** attività pratiche finalizzate ad illustrare una tecnologia innovativa, l'uso di specifici macchinari innovativi specifiche metodologie, pratiche e tecniche produttive e protettive. L'attività può avere luogo presso un'azienda, in campo e/o cantiere o anche in altri luoghi come centri di ricerca o strutture dimostrative predisposte.
- **Azioni informative:** attività finalizzate alla divulgazione di informazioni e conoscenze inerenti la materia forestale e/o connessi alle attività imprenditoriali di settore, aventi lo scopo di accrescere la competenza e conoscenza di gruppi di destinatari specifici su temi che sono rilevanti per le loro attività lavorative. Queste azioni possono assumere la forma di attività dimostrative, incontri, presentazioni sportelli e possono essere veicolate con media stampati (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini, altro) e/o elettronici (siti web, posta elettronica, newsletter, app, ecc), a patto che questi non contengano riferimenti a determinati prodotti o produttori o promozione a prodotti specifici;
- **Scambi nella gestione (forestale) aziendale:** attività di scambio **di breve termine** all'interno dell'UE fino a 6 mesi che permettono a uno dei destinatari del servizio ricompresi in una categoria di interesse forestale di trasferirsi in un'altra azienda all'interno dell'UE allo scopo di imparare personalmente da un altro operatore. Lo scopo è quello di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche anche in ambito forestale su metodi e tecnologie produttive, diversificazione aziendale, partecipazione e costruzione di filiere, sviluppo di nuove opportunità lavorative e nuove tecnologie Il contenuto e gli obiettivi dello scambio devono essere definiti nel PSR regionale.
- **Visite aziendali (e in campo):** visite aziendali o sul cantiere forestale di breve durata, realizzate con un approccio del tipo "apprendere facendo" finalizzate all'apprendimento di specifici aspetti, capacità, conoscenze e/o modalità operative (es. come usare un macchinario specifico). La principale differenza con gli scambi di gestione aziendale sta nel fatto che le visite hanno una durata più breve, cercano di focalizzarsi su un tema ben specifico e seguono un approccio di tipo "insegnamento-apprendimento" (un operatore conosce una certa tecnica ed un altro desidera apprenderla).

Secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento dei Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, ogni PSR

specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con i fondi di Coesione e/o con il fondo FEASR.

Al fine di rispondere ai fabbisogni formativi e informativi professionali e tecnici del settore forestale, evidenziati nell'analisi di contesto della strategia nazionale del PQSF, il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi, per rispondere puntualmente alle esigenze formative e informative espresse dal territorio e/o dal comparto di riferimento:

- 1) Razionale ed efficiente gestione economico-finanziaria ed organizzativa delle aziende e/o delle imprese agroforestali, su tematiche quali:**
 - a. startup, costruzione del budget, gestione e organizzazione aziendale (aspetti normativi..., contabili, fiscali, creditizi, previdenziali, assicurativi, contrattualistica, organizzativi gestionali, Due diligence.);
 - b. sistemi di controllo dei processi e dei prodotti, certificazione forestale, ri-orientamento tecnico e qualitativo della produzione;
 - c. marketing, promozione e valorizzazione di prodotti e differenziazione dell'offerta con particolare attenzione alla green economy ed elementi innovativi che sviluppino la competitività;
 - d. conduzione e animazione di forme associate e collettive di gestione delle risorse e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
 - e. utilizzo di strumenti e sistemi informatici;
- 2) Informazione, formazione, qualificazione, riqualificazione dei profili professionali, addestramento e specializzazione professionale pratico-teorici degli operatori, su tematiche quali:**
 - a. Gestione e coltivazione sostenibile delle risorse forestali per fini produttivi con particolare attenzione alla tutela dell'assetto idrogeologico, conservazione e tutela delle risorse forestali, ambientali, idriche, e paesaggistiche;
 - b. Gestione e coltivazione sostenibile delle risorse forestali nelle aree sottoposte a vincoli naturalistici, con particolare attenzione alle aree Natura 2000, Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e zone ad alta valenza naturale;
 - c. Arboricoltura con finalità produttive, ambientali e/o energetiche per migliorare la gestione, progettazione, realizzazione, conduzione, valorizzazione economica dei prodotti legnosi e non legnosi, riconoscimento specie e cloni, micorrizzazione, modelli di impianto e gestionali;
 - d. Vivaistica forestale per gestione popolamenti da seme, raccolta, trattamento, conservazione, certificazione raccolta materiali di base e tecniche di micorrizzazione;
 - e. Cantieri forestali: gestione esecuzione lavori, innovazione tecnica e operativa, efficienza produttiva in condizioni di correttezza operativa e di sicurezza e salute per il personale impiegato in cantieri forestali, in utilizzazioni e attività di trasformazione;
 - f. Realizzazione di interventi di sistemazione idraulico forestale e viabilità forestale con tecniche di ingegneria naturalistica per la tutela del territorio e dell'ambiente, l'utilizzo razionale delle risorse, la prevenzione e l'intervento antincendio boschivo;
 - g. Lotta, contrasto, prevenzione e controllo dei danni causati da fattori antropici e naturali (patologie, incendi boschivi, eventi meteorici eccezionali, inquinamento, fauna selvatica ed altre cause abiotiche), ripristino e restauro delle foreste, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico;
 - h. Gestione del verde arboreo urbano e periurbano;

- 3) **Approcci gestionali e commerciali di filiera innovativi nel settore forestale**, su tematiche quali:
- a. Valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi (tartufi, funghi, castagne, piante officinali ed oli essenziali, corteccia, foglie, piccoli frutti, miele, ecc.), dell'arboricoltura da legno e dei servizi e beni pubblici del bosco forniti dalla gestione forestale sostenibile;
 - b. Sviluppo dei sistemi di incontro domanda-offerta dei prodotti e dei servizi forestali;
 - c. Sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra proprietari forestali, produttori e trasformatori;
 - d. Sviluppo di sistemi efficienti di lavorazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, con particolare attenzione alla valorizzazione delle biomasse forestali e alla gestione degli impianti per finalità energetiche;
 - e. Sviluppo di mercati locali dei servizi ecosistemici e dei crediti di carbonio generati dalla gestione forestale;
- 4) **Progetti pilota e/o dimostrativi** volti a promuovere, in condizioni pari o analoghe a quelle reali, la diffusione e l'applicazione pratica dei risultati applicativi della ricerca e sperimentazione, già realizzate, per verificare ("dimostrare") direttamente in campo (esercitazioni, prove di campo, etc.) la fattibilità e la validità tecnica ed economica di conoscenze e di innovazioni proposte in materia di gestione e selvicoltura, utilizzazioni, meccanizzazione, sicurezza;

I contributi erogati non sono cumulabili con altre sovvenzioni comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate allo svolgimento delle medesime iniziative. In particolare, il programma operativo del FSE non può finanziare nello stesso territorio il medesimo tipo di operazione attuata con il PSR a favore della stessa tipologia di destinatario secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo).

Possono ottenere il finanziamento previsto per la realizzazione dell'iniziativa di formazione ed aggiornamento professionale e presentare proposte di progetto formativo gli enti ed organismi di formazione professionale pubblici e privati riconosciuti così come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Tavola 14.3 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.14 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.14	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																		TEMI TRASVERSALI			
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			ambiente	cambiamenti climatici		innovazione
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		mitigazione	adattamento	
1	**	*	**	**	**	***		*				**	*	***	**	**	**	***	***	***	***	
2	***	***	***	*	*			**	**	***	*	***		***	**	**	**	***	*	***	**	
3	***	***	***	**	*	***		**	**	***	*	***	*	***	***	**	**	**	**	**	**	
4.	***	***	***	**	**	*		*	*	*		*		**	**	***	***	***	***	***	***	

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 14.4: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.14 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.14	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																								
	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	**	***	**	***	***	***	***	***	*	*	**	**	**	**				**	***	**	*	**	*		*
2	**	**	**	***	***	*	**	**	***	***	***	***	***	***	**	***	**	**	*	*		**			***
3	**	***	**	**	***	**	**	***							**	*	***	***	*	**	*	**			*
4.	***	***		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*	**	**				***

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

I singoli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della presente Misura, possono svolgere un importante ruolo di supporto e sostegno trasversale all'attuazione di diverse Misure, non solo forestali, dello sviluppo rurale o possono trovare elementi propedeutici per una loro efficace ed efficiente attuazione:

Tipologia di intervento in Art. 14	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1			**	**	***	***	***		*	***	***	**	***	***
2	***	***	***	***	***	***	***		*	**	**	***	***	***
3	**	***	***	***	***	***	***		*	**	**	**	***	***
4.	***	***	***	***	***	***	***		*	***	***	***	***	***

g) Spese ammissibili

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 14 del Reg. UE n. 1305/2013, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del Reg. n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura viene erogato al fornitore del servizio (beneficiario) a copertura dei costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nei limiti e tipologie definite dall'AdG e previsti nei PSR.

Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori, imprenditori e degli operatori forestali.

Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento.

Le spese ammissibili nell'ambito della presente Misura sono in generale riconducibili a:

1. Spese di organizzazione del trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione:
 - costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, materiale didattico ed informativo, costi di viaggio, documenti stampati, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento e amministrative, ecc.);
 - costi di investimento come previsti dall'art. 45, rilevanti solo per progetti dimostrativi. L'investimento deve essere chiaramente connesso all'attività. Sono ammissibili la locazione, l'acquisto di macchinari e attrezzature, mentre non sono ammissibili altri costi connessi al contratto di leasing, come garanzia del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi.
2. Costo e spese sostenute dai partecipanti, tra cui:
 - viaggio;
 - alloggio;
 - vitto.

Il costo dei partecipanti sarà rimborsato in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati.

Nel caso di iniziative individuali è prevista la distribuzione di voucher da utilizzare presso beneficiari appositamente selezionati o in possesso di comprovata esperienza e dimostrata capacità sulle tematiche forestali.

Il sostegno per le azioni nel campo della formazione e dell'informazione non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

L'ammissibilità delle spese è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG nell'ambito del PSR e sulla base delle proprie necessità ed esigenze, emerse in fase di analisi, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

I singoli PSR regionali possono individuare per la presente Misura la struttura regionale competente e responsabile che, con l'eventuale supporto di Enti strumentali, provvede ad attivare direttamente singole iniziative formative ed informative, nel rispetto dei principi generali e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al fine di garantire livello e grado di formazione adeguato e omogeneo a livello nazionale, coerentemente con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale vengono specificati nell'Allegato 2, gli elementi essenziali da prevedere nelle iniziative di formazione professionale in campo forestale da poter realizzare nell'ambito della presente misura. Le AdG definiscono criteri e contenuti aggiuntivi sulla base delle proprie necessità e caratteristiche del settore e del territorio regionale.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile
- coerenza, conformità e contributo del servizio previsto agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- criteri minimi di Ammissibilità dei beneficiari, specificando gli opportuni requisiti di "competenza" e "staff sufficiente" per l'erogazione del servizio
- criteri minimi per la selezione dei beneficiari ai fini dell'ammissibilità al sostegno proposto dalla misura;
- criteri minimi di accesso ai servizi di formazione ed informazione per i destinatari finali del servizio;
- definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del Regolamento;

L'Amministrazione disciplina il rapporto con il soggetto beneficiario del finanziamento attraverso provvedimenti:

- di natura contrattuale (acquisizione di beni e servizi mediante l'applicazione del D.Lgs. 163/06 e della normativa in materia),
- di natura concessoria (concessione di sovvenzioni ispirandosi ai principi di cui all'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii.)

in alternativa o parallelamente la stessa può prevedere il sostegno, tramite la concessione di voucher, alla partecipazione ad iniziative individuali presentate, a seguito di invito, da singoli beneficiari

Il voucher si caratterizza con le definizione del beneficiario, del servizio erogato e dell'importo del voucher a copertura, parzialmente o totalmente del valore del servizio formativo e informativo erogato.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di giustificativi di spesa sostenuti ed effettivamente pagati a dimostrazione delle spese effettuate e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia.

Art. 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (Code 2)

(per il settore forestale)

Articolo 15 of Council Regulation n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della misura

La presente Misura prevede l'erogazione di specifici servizi di consulenza, di gestione e sostituzione aziendale per i settori agricolo e forestale. Tali servizi si possono distinguere in:

- **Servizi di consulenza** sono rivolti agli operatori forestali attivi nelle aree rurali. Il servizio di consulenza si distingue dalle attività di informazione in quanto si focalizza su specifiche situazione aziendali e/o necessità conoscitive sollevate direttamente dai destinatari stessi della consulenza (CODE 2.1).
- **Servizi di gestione** sono dei servizi che prendono parziale o completa responsabilità della gestione aziendale (CODE 2.2).
- **Servizi di sostituzione** forniscono supporto e/o sostituiscono il destinatario nelle attività di gestione dell'impresa al fine di aiutare il destinatario stesso nelle sue attività quotidiane quando necessario a causa di ragioni quali malattia, assenza, sovraccarico di lavoro (CODE 2.2).
- **Servizi di sostegno alla formazione di consulenti** (CODE 2.3).

b) Obiettivi della Misura

Obiettivo della Misura è implementare efficienti servizi di consulenza e rispondere ai fabbisogni specifici evidenziati nell'analisi di contesto dei PSR regionali e della strategia nazionale del PQSF e per promuovere la gestione forestale sostenibile e la valorizzazione economica e ambientale della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, non legnosi, beni e servizi ecosistemici).

I servizi di consulenza e i servizi di gestione e sostituzione aziendale previsti per la parte di stretto interesse forestale nell'ambito della presente Misura e potenzialmente attivabili sul territorio nazionale dai PSR regionali, sono indirizzati alle aziende, alle imprese e alle PMI che operano nelle aree rurali e che sono coinvolte nelle filiere forestali locali o in altre attività di interesse forestale. Tali servizi hanno l'obiettivo di migliorare e/o adeguare la competitività, la multifunzionalità e la sostenibilità ambientale dei destinatari del servizio, fornendo soluzioni specifiche alle necessità che vengono sollevate direttamente dai destinatari della consulenza.

In particolare, la Misura contribuisce prioritariamente, nel perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale e coerentemente con la strategia nazionale del PQSF con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, anti incendi boschivi e di protezione delle foreste, al raggiungimento della seguente priorità dello Sviluppo rurale, ponendo particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici*:

- *Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale (Tavole 15.1, 15.2), a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali. In particolare, le azioni proposte possono contribuire nel promuovere la crescita economica e lo sviluppo delle zone rurali, ad aumentare i legami tra i settori produttivi e la ricerca, a migliorare la sostenibilità economica e ambientale delle aziende, la competitività, l'efficienza nell'uso delle risorse primarie da parte delle aziende e delle imprese agroforestali.

Al fine di rispondere efficacemente sia ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto del PSR regionale e sia agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR regionali nell'ambito della presente Misura, possono essere attivate singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, o per aree tematiche mirato al raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

Sul territorio nazionale il sostegno offerto da questa Misura prevede di rispondere puntualmente alle specifiche richieste avanzate da selvicoltori, gestori di aree forestali, agricoltori impegnati in attività agroforestali, operatori del settore, gestori del territorio e PMI attive nelle aree rurali e/o coinvolte nelle filiere forestali locali, per:

- rispondere al fabbisogno conoscitivo rilevato nel contesto socioeconomico e territoriale di riferimento e nell'ambito del settore;
- attuare le politiche di settore, valorizzando iniziative di ricerca e divulgazione in atto;
- diffondere le conoscenze scientifiche e le pratiche innovative;
- migliorare le competenze e le capacità tecniche e imprenditoriali degli operatori forestali;
- accrescere le occasioni di confronto e scambio tra gli attori, utili a valorizzare e favorire la condivisione e la messa in rete delle competenze e delle esperienze.

Il sostegno all'implementazione di un efficace servizio di consulenza, fornisce inoltre, un supporto e un sostegno trasversale all'attuazione di diverse Misure, non solo forestali, dello sviluppo rurale.

La principale differenza fra gli interventi previsti nell'ambito di questa misura e quelli previsti dall'art.15 del Reg. n. 1305/2015 "Trasferimento della conoscenza e azioni di informazione (per il settore forestale)" risiedono nella specificità e nello scopo della Misura stessa volta a rispondere ad esigenze specifiche di un operatore (forestale), fornendo un servizio accurato, puntuale e di qualità che riguarda questioni squisitamente tecniche e che viene erogato da personale ben qualificato.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Le iniziative di realizzazione di servizi consulenza, gestione e sostituzione aziendale interessano l'intero territorio nazionale e di azione dei singoli PSR regionali.

d) Beneficiari

I **beneficiari** del sostegno previsto dalla Misura (coloro che ricevono i fondi) sono i soggetti che erogano il servizio di consulenza (enti e/o organismi pubblici e/o privati; la Regione, nel caso di interventi a titolarità regionale), le autorità o gli organismi selezionati per l'avviamento di detti servizi o i soggetti deputati a formare e aggiornare i consulenti. I beneficiari, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali

vigenti, deve dimostrare comprovata esperienza, adeguate e aggiornate capacità professionali a livello teorico ed operativo sulle tematiche di interesse, secondo i termini richiesti dall’Autorità di gestione.

Le caratteristiche e la tipologia dei beneficiari e dei destinatari del servizio, nel rispetto dell’art. 15 del n. 1305/2013 per lo sviluppo rurale e in relazione alla normativa regionale vigente, vengono esplicitati dettagliatamente nella scheda di Misura dei PSR , nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con le “Linee guida sulle condizioni di ammissibilità e criteri di selezione” della Commissione europea e nel rispetto dell’art. 13(2) del Reg UE n HR/2012, 1.

I **destinatari del servizio** di consulenza, singoli o in gruppi, per la parte di stretto interesse forestale, sono i titolari di superfici forestali e gestori di aree forestali, le aziende agroforestali, i soggetti gestori del territorio e le PMI operanti nel territorio rurale all’interno delle filiere forestali. Le attività di consulenza promosse per il settore forestale possono, in relazione a specifiche esigenze, essere rivolte a singoli o a gruppi e anche a una o più categorie congiunte di destinatari.

Nel contesto nazionale, in relazione agli obiettivi specifici dei singoli PSR e alla normativa regionale vigente, i destinatari del servizio di consulenza possono essere riconducibili a:

- Detentori e gestori privati e/o pubblici (Enti parco, Comunità Montane, Consorzi di bonifica, Unione di Comuni, altro) a qualunque titolo di aree forestali;
- Persone fisiche e giuridiche proprietari e/o gestori di superfici forestali;
- Imprenditori agroforestali, singoli o associati;
- Cooperative agroforestali, associazioni di gestori, produttori, imprese e proprietari forestali;
- Società di servizi in agricoltura e foreste;
- Consorzi forestali pubblici e privati;
- Organizzazioni montane, Comunanze, Università agrarie e ASBUC;
- PMI che operano nelle zone rurali e nelle aree montane per la gestione e valorizzazione economica e ambientale della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, non legnosi, beni e servizi ecosistemici);

Non è posto alcun limite relativamente alla dimensione dell’azienda agricola o della superficie forestale ai fini dell’accesso alle attività promosse da questa misura. L’unica limitazione è relativa alla definizione di PMI operante in area rurale che deve rispettare i criteri definiti a livello comunitario. Dovrebbe essere possibile verificare che la PMI coinvolta nelle attività rispetti i criteri UE attraverso la consultazione di registri nazionali.

Quando la fornitura di supporto tecnico è erogata da gruppi di produttori o altre organizzazioni, l’adesione a tali gruppi o organizzazioni non deve essere posta come condizione per l’accesso al servizio stesso. Ogni contribuzione dei non-aderenti ai costi amministrativi del gruppo o delle organizzazioni in questione deve essere limitato ai costi di erogazione del servizio.

e) **Interventi potenzialmente attivabili**

Il sostegno previsto dai PSR regionali nell’ambito della presente Misura, per la parte di stretto interesse forestale, è principalmente rivolto al rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche), dalla direttiva 2009/147EC (conservazione degli uccelli selvatici) e dalla direttiva 2000/60/CE (quadro comunitario in materia di acque).

Inoltre, al fine di rispondere a specifici fabbisogni il sostegno previsto dai PSR regionali nell’ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono

essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi per rispondere puntualmente alle esigenze e necessità territoriali e di settore:

1. Rispetto e aggiornamento delle normative, attraverso azioni di:

- a. Rispetto dei Criteri di Gestione forestale sostenibile (GFS-MCPFE) e/o di norme nazionali e regionali relative a criteri di gestione forestale obbligatoria (Legge forestale Regionale, dal Piano forestale Regionale, nonché dalle norme di polizia forestale Regionale,) e alle buone pratiche silvo-pastorali e silvo-climatico-ambientali;
- b. Rispetto delle normative nazionali e regionali relative alla tutela del territorio, inclusi gli aspetti legati alla lotta, contrasto e prevenzione dei danni causati da azione antropica e calamità naturali (patologie, incendi boschivi, dissesto idrogeologico, eventi meteorici eccezionali, inquinamento ed altre cause abiotiche);
- c. Rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) su terreno agricolo per arboricoltura e agroforestry, e/o di norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, il cui soddisfacimento è correlato all'obbligo di condizionalità,
- d. Attuazione di interventi specifici volti alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per la protezione e tutela della biodiversità, delle risorse idriche, del suolo e per il ripristino e restauro ecologico delle foreste;
- e. Adeguamento gestionale e strutturale delle attività forestali nelle aree sottoposte a vincoli naturalistici (Rispetto della normativa, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza per gli interventi nelle aree della Rete Natura 2000)
- f. Pianificazione aziendale, sovraziendale e territoriale e attuazione degli interventi selvicolturali di gestione volti al miglioramento e alla valorizzazione economica, ambiente e paesaggistica del territorio;
- g. Rispetto della normativa vigente e dei sistemi incentivanti inerenti la programmazione di filiere corte foreste-legno e la progettazione di impianti per la produzione di energia e calore;
- h. Rispetto dei requisiti e standard di sicurezza sul lavoro nei cantieri forestali e nelle aziende di trasformazione;
- i. Certificazione di processo e di prodotto in relazione alla normativa Timber regulation UE;

2. Miglioramento della gestione economica e ambientale dell'azienda forestale e della risorsa forestale, attraverso azioni di:

- a. Gestione attiva per finalità economica e ambientale delle superfici forestali e degli impianti di arboricoltura da legno, inclusa la costituzione di centri di assistenza permanenti per la fornitura di servizi di consulenza utili a sostenere gli operatori, pubblici e privati, del settore forestale nella predisposizione di atti e documenti necessari al rispetto della normativa vigente e per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle attività legate alla gestione;
- b. Efficienza gestionale dell'attività aziendale e delle imprese forestali, inclusi gli aspetti di contabilità, fiscalità, analisi economica, innovazione organizzativa e tecnologica;
- c. Efficienza produttiva dell'attività aziendale e delle imprese forestali, inclusi gli aspetti di: riduzione dell'impatto ambientale nelle scelte imprenditoriali per la qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti selvicolturali; riduzione dei costi produttivi anche attraverso l'utilizzo condiviso, tra più aziende, di beni e servizi utili all'attività imprenditoriale, creazione di forme associative tra proprietà forestali;
- d. Migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività aziendale e delle imprese forestali;

- e. Introduzione di innovazioni tecniche e di processo connesse alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura in relazione agli input provenienti dalla ricerca;
- f. Efficienza energetica e la produzione di energia e calore da fonte rinnovabile di origine agro-forestale;
- g. Diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità (economica, ambientale e socio-culturale) legata alla gestione forestale sostenibile al fine di creare nuove opportunità occupazionali e di mercato;
- h. Efficienza gestionale delle filiere produttive legate ai prodotti legnosi e non legnosi, alla fruizione turistico ricreativa e culturale del patrimonio forestale, anche attraverso la costituzione di centri di assistenza permanenti per la fornitura di servizi di consulenza per gli aspetti di collegamento e integrazione tra le varie fasi della filiera utili a incentivare il collegamento e l'integrazione tra le varie fasi della filiera;

3. Orientamento alle opportunità offerte dalle Misure previste nei PSR 2014 – 2020 nelle scelte imprenditoriali: eccezioni regionali non previste in questo elenco definite sulla base delle necessità ed esigenze territoriali e settoriali.

I contributi erogati non sono cumulabili con altre sovvenzioni comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate allo svolgimento delle medesime iniziative. Secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento dei Obiettivi tematici dell’AdP nazionale e dei propri obiettivi, ogni PSR specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con i fondi di Coesione e/o con il fondo FEASR.

Tavola 15.1 Corrispondenza/Convergenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.15 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.15	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																		Temi trasversali				
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			ambiente	cambiamenti climatici		innovazione	
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		Mitigazione	adattamento		
1	***	***	***	**	*	**		**	**	**	*			**	***	**	***	***	***	***	***	***	***
2	***	***	***	**	**	**		**	*	*			***	**	***	***	***	***	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***	**		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 15.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.15 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.15	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																										
	A								B						C				D								
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7		
1	***	**	*	***	***	**	***	***	***	***	***	***	***	***			**	**	***	**	*	**	*		***		
2	***	***	**	***	**	**	*	***	***	***	***	***	***	***	**	**	**	***	*	**	*	**			**		
3.	***	***		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*	**	**				***		

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre misure

I singoli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della presente Misura, possono svolgere un importante ruolo di supporto e sostegno trasversale all'attuazione di diverse Misure, non solo forestali, dello sviluppo rurale o possono trovare elementi di intervento propedeutici a una loro efficace ed efficiente attuazione:

Tipologia di intervento in Art. 15	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1	***	***	***	***	***	***	***			***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***	***	***			**	**	**	***	***
3	***	***	***	***	***	***	***	***		***	***	***	***	***

g) Spese ammissibili

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 16 del Reg. n. 1305/2013, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del Reg. n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura viene erogato al fornitore del servizio (beneficiario) e i costi ammissibili nell'ambito della presente Misura vengono esplicitati dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni.

I costi ammissibili nell'ambito della presente Misura sono in generale riconducibili a:

1. Spese sostenute nella realizzazione e fornitura del servizio di consulenza legate alle attività di orientamento, informazione e consulenza per i destinatari e di formazione e aggiornamento dei consulenti:

- Progettazione del servizio di consulenza, compreso il coordinamento organizzativo, di norma nel limite del 10% del costo complessivo del progetto approvato;
- Costi collegati direttamente alla creazione del servizio di consulenza (assistenza tecnico / legale, costi amministrativi, autorizzazioni, certificazioni e licenze, ecc. previa valutazione di ammissibilità da parte del responsabile di Misura)
- Stipendi dei dipendenti (consulenti, formatori dei consulenti, personale amministrativo e di segreteria);
- Viaggio, vitto, alloggio e compensi del personale impegnato nella fornitura del servizio di consulenza e nell'aggiornamento dei consulenti;
- Produzione, elaborazione e pubblicizzazione di supporti informativi utili al servizio di consulenza e nell'aggiornamento dei consulenti;
- Costi di investimento per le azioni dimostrative e pilota e l'impiego di personale tecnico.
- noleggio e acquisto di macchinari e attrezzature necessarie al servizio di consulenza limitatamente al periodo di utilizzo;

2. Spese connesse con il luogo in cui viene fornito il servizio di consulenza e l'aggiornamento dei consulenti, limitatamente al periodo di utilizzo: affitto immobili e locali utilizzati, spese generali e di manutenzione (posta, telefono e collegamenti telematici, cancelleria e materiali di consumo, illuminazione, riscaldamento e condizionamento, assicurazioni, spese condominiali, pulizia e

custodia locali, acquisto di arredi e strumentazione informatica per le sedi, compresi i software operativi, altro previa valutazione di ammissibilità da parte del responsabile di Misura);

3. **Spese connesse all'attivazione di servizi di consulenza, gestione e sostituzione aziendale:** costi connessi direttamente all'avvio dei servizi (es. Assistenza tecnica/legale, costi amministrativi, licenze ecc.).
4. **Costi di formazione dei consulenti: spese sostenute per organizzare e realizzare attività formative rivolte ai consulenti** (es. salari dei dipendenti, costi di viaggio, materiali utilizzati per le attività formative, costi connessi al luogo di svolgimento dell'attività ecc.).

L'ammissibilità delle spese è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG nell'ambito del PSR e sulla base delle proprie necessità ed esigenze, emerse in fase di analisi, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

I singoli PSR regionali possono individuare per la presente Misura il settore regionale competente e responsabile che, con il supporto anche di Enti strumentali, provvede a definire i criteri di selezione e le procedure specifiche per l'attivazione e attuazione delle singole iniziative specifiche per l'attivazione e attuazione dei servizi di consulenza, nel rispetto dei principi generali e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. L'Amministrazione disciplina il rapporto con il soggetto beneficiario del finanziamento attraverso provvedimenti:

- di natura contrattuale (acquisizione di beni e servizi mediante l'applicazione del D.Lgs. 163/06 e della normativa in materia),
- di natura concessoria (concessione di sovvenzioni ispirandosi ai principi di cui all'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii.)

Nell'ambito dei singoli PSR regionali, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile
- Coerenza, conformità e contributo del servizio previsto agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Criteri minimi di "competenza" e "staff sufficiente" per la selezione dei consulenti e ai fini dell'ammissibilità al sostegno proposto dalla misura.
- Criteri minimi di accesso ai servizi di consulenza per i beneficiari finali.
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 69 del regolamento;

Ogni PSR, secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Art.17 Investimenti di immobilizzazione materiale (code 17)

(per il settore forestale)

Articolo 17 of Council Regulation n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

Gli investimenti potenzialmente attivabili sul territorio nazionale dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura, possono essere sostenuti per investimenti in trasformazione / commercializzazione / sviluppo; Investimenti in infrastrutture; Investimenti non produttivi riconducibili alle seguenti azioni previste dal Reg. n.1305/2013:

- sostegno a investimenti nelle aziende agricole [art. 17. 1(a) CODE 4.1];
- sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato (l'output del processo può anche essere un prodotto non- Allegato I) [art. 17. 1(b) CODE 4.2];
- sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura [art. 17. 1(c) CODE 4.3];
- sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali [art. 17. 1(d) CODE 4.4].

Per la parte di stretto interesse forestale il sostegno può prevedere la realizzazione d'investimenti materiali concernenti infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento o l'adeguamento della silvicoltura, compreso l'accesso alle superfici forestali, il consolidamento e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

b) Obiettivi della Misura

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento dello sviluppo rurale, nell'ambito della presente Misura è possibile realizzare investimenti materiali e immateriali necessari al mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro nelle zone rurali, al miglioramento delle performance economiche e della sostenibilità globale delle aziende agricole e per lo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento delle attività agricole e selvicolturali coniugando i guadagni economici con la dimensione ambientale. Attraverso tale misura vi è inoltre l'opportunità di poter valorizzare l'utilizzazione sostenibile delle risorse forestali locali.

Gli interventi potenzialmente attivabili per il settore forestale nell'ambito della presente Misura dai singoli PSR regionali, opportunamente declinati a livello regionale in funzione delle necessità ed esigenze di settore e del territorio, sono coerenti con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, anti incendi boschivi e di protezione delle foreste. In particolare, valorizzando l'utilizzazione sostenibile delle risorse forestali locali, contribuiscono prioritariamente, al raggiungimento della seguente priorità dello Sviluppo rurale, ponendo particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici*:

- *Priorità 2 - Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole*, con particolare riferimento all' Area tematica 2.A

- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riferimento all'Area tematica 5.C e 5.E;*
- *Priorità 6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, , con particolare riferimento all'Area tematica 6.A*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce anche al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale (Tavole 17.1, 17.2), a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali.

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto del PSR e agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR regionali nell'ambito della presente Misura, possono essere attivate singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche nel raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

In questo senso le tipologie di intervento previste nell'ambito della presente misura possono anche essere implementate a supporto e complemento di altre Misure al fine di sostenere tutti quegli investimenti di interesse forestale che il Regolamento per lo Sviluppo esclude dal sostegno delle misure strettamente forestali. Localizzazione (Area d'intervento)

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Le azioni attivabili nell'ambito della presente Misura interessano l'intero territorio nazionale e di azione dei singoli PSR con particolare riferimento per le aree rurali e montane.

d) Beneficiari

Le caratteristiche e la tipologia dei **beneficiari del sostegno** previsto dalla Misura, nel rispetto dell'art. 17 del Reg. UE n. 1305/2013 per lo sviluppo rurale e della normativa regionale vigente, vengono esplicitati dettagliatamente nella scheda di Misura dei PSR, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni.

In generale, per le azioni d'interesse forestale rientranti nelle tipologie d'investimento previste all'art.17.1 (a, b, c, d), i beneficiari del sostegno previsto, a livello nazionale possono essere riconducibili a:

- gli imprenditori agricoli singoli e associati, [art.17.1 (a) (CODE 4.1)];
- gli investimenti previsti all'art.17.1 (b) (CODE 4.2), possono includere imprenditori agricoli singoli e associati, persone fisiche o giuridiche, altre imprese, enti pubblici, gestori del territorio, attivi nella trasformazione/commercializzazione/sviluppo dei prodotti dell'allegato I come input;
- per gli investimenti l'art.17.1 (c) (CODE 4.3) i beneficiari vengono definiti dall'AdG al fine di consentire anche la realizzazione di progetti integrati; per la materia forestale possono rientrare Proprietari, possessori e titolari di superfici forestali, pubbliche e/o private e loro associazioni.
- gli investimenti l'art.17.1 (d) (CODE 4.4) possono includere imprenditori agricoli singoli e associati, persone fisiche o giuridiche, altre imprese, enti pubblici, proprietari e/o titolari della gestione del territorio, di superfici forestali e/o attivi nel campo dell'arboricoltura da legno.

e) **Interventi potenzialmente attivabili**

Al fine di rispondere a specifici fabbisogni di sviluppo e ammodernamento delle aziende agricole, il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni di interesse forestale possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi per rispondere puntualmente alle esigenze e necessità espresse dal territorio e dal comparto di riferimento e rilevate in fase di analisi:

1. **Investimenti per il miglioramento del rendimento globale dell'azienda Agricola** [art. 17. 1(a) (CODE 4.1)], con azione di:
 - a) acquisto macchinari nuovi ad alta efficienza ambientale sia per la modernizzazione e meccanizzazione delle attività agrosilvopastorali, sia per la manutenzione delle infrastrutture al servizio della gestione e tutela del territorio e paesaggio agrosilvopastorale;
 - b) miglioramento delle infrastrutture di deposito, raccolta e stoccaggio dei prodotti agrosilvopastorali;
 - c) realizzazione di impianti di *Short rotation coppice* e/o arboricoltura da legno a ciclo breve per finalità produttive e/o energetiche;
 - d) produzione di energia da biomasse di origine forestale per uso aziendale;
 - e) adeguamento alle normative dell'Unione, nonché per la valorizzazione dei processi produttivi con sistemi di certificazione per qualità, sicurezza e ambiente (EMAS, ISO, SFC, PEFC, ecc);
 - f) Realizzazione di piano di gestione forestale o strumenti equivalenti anche quale investimento funzionale all'efficacia degli interventi;
2. **Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato** (l'output del processo può anche essere un prodotto non- Allegato I) [art. 17. 1(b) (CODE 4.2)];
 - a) Investimenti tecnici volti alla valorizzazione del Sughero.
3. **Investimenti per le infrastrutture per lo sviluppo del settore agricolo e forestale** [art. 17. 1(c) (CODE 4.3)] con azione di:
 - a) acquisto e affitto di superfici forestali finalizzato all'estensione, accorpamento e ricomposizione delle proprietà fondiari per la realizzazione di economie di scala nella gestione attiva delle risorse forestali;
 - b) realizzazione, miglioramento e ripristino di opere idraulico-forestali per il consolidamento di versanti e/o l'approvvigionamento idrico ed energetico;
 - c) realizzazione di infrastrutture, anche ad uso collettivo, per l'approvvigionamento energetico e la distribuzione di energia rinnovabile da fonti rinnovabili incluse le biomasse di origine forestale;
 - d) realizzazione, miglioramento e ripristino di infrastrutture forestali accessorie come imposti, piazzole, piattaforme tecnologiche per la raccolta e commercializzazione, teleferiche mobili e fisse e di altre opere accessorie necessarie alle attività di gestione e utilizzazione delle superfici forestali;
 - e) realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria forestale e agro-silvo-pastorale di ogni ordine e grado, necessaria alla gestione attiva delle superfici forestali, al miglioramento della competitività dei sistemi produttivi con particolare riguardo alla realizzazione di:
 - i. viabilità sovraziendale principale per l'accesso alle superfici forestali (strade o piste forestali carrabili) e di collegamento con la viabilità pubblica asfaltata;

- ii. viabilità aziendale nelle superfici forestali ai fini di facilitare le operazioni di esbosco e gestione attiva;
- iii. realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti connessi alle utilizzazioni forestali;

4. Investimenti per miglioramenti ambientali (investimenti “non produttivi” legati al raggiungimento di obiettivi agro -climatico-ambientali [art. 17. 1(d) (CODE 4.4)], con azione di:

- a) Investimenti non produttivi in impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli;
- b) costruzione o ripristino di infrastrutture o altre opere necessarie a consentire una adeguata gestione e tutela delle aree agrosilvopastorali nonché di habitat specifici e del paesaggio;
- c) recinzioni e protezioni per facilitare la gestione conservativa delle aree agrosilvopastorali nonché di habitat specifici, inclusa la protezione dell'acqua e del suolo;
- d) recupero di paesaggi agrosilvopastorali e dei loro elementi colturali e tecnici distintivi;
- e) interventi per il restauro di aree umide, degli habitat e per il miglioramento della connettività ecologica (fasce tampone, siepi) in aree agrosilvopastorali.

Per avere accesso al sostegno non esistono limitazioni di dimensione per le superfici agro-forestali. I contributi erogati non sono cumulabili con altre sovvenzioni comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate allo svolgimento delle medesime iniziative. Secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento dei Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, ogni PSR specifica le opportune linee di complementarità e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con i fondi di Coesione e/o con il fondo FEASR.

In particolare, al fine di evitare il doppio finanziamento e l'inutile concorrenza tra i diversi fondi e le politiche dell'UE vengono definite opportune linee di demarcazione tra il fondo FEASR e il sostegno del FESR per le imprese rurali non agricole o quelle che operano nelle zone rurali. Tale delimitazione può essere geografica (rurale vs urbano, regionale, ecc), di tipo settoriale o di un prodotto, o per di tipo di impresa (micro e piccole imprese non agricole).

Nella programmazione e nell'attuazione della presente misura, con specifico riguardo alle operazioni previste nell'ambito dell'intervento c) Investimenti per miglioramenti ambientali (investimenti “non produttivi” legati al raggiungimento di obiettivi agro -climatico-ambientali [art. 17. 1(d) (CODE 4.4)], le Regioni e le Province Autonome tengono in dovuta considerazione le disposizioni, i regolamenti e le decisioni prese dalla Commissione Europea e dallo Stato Membro in relazione al regime di pagamenti diretti previsto dal Reg. UE 1307/2013 (I Pilastro). In particolare modo le Regioni e le Province Autonome assicurano una corretta ed efficace sinergia fra le disposizioni previste in materia di greening e l'attuazione della presente misura, con particolare riguardo agli aspetti relativi all'equivalenza fra la pratica dell'imboschimento e il requisito di aree interesse ecologico (EFA) previsto dall'art.46 dello stesso Reg. UE 1307/2013. Nella determinazione del sostegno da erogare attraverso la presente misura, le Regioni e le Province Autonome assicurano pertanto che sia scongiurato il rischio di doppio finanziamento di tali pratiche, così come richiesto dai regolamenti comunitari.

Le Regioni e le Province Autonome assicurano altresì che siano rispettate le prescrizioni e le disposizioni introdotte in materia di greening e complementarità fra I e II pilastro dal Regolamento delegato sui pagamenti diretti [Reg. (UE) n. 639/2014], con particolare riferimento alle specie idonee che si possono utilizzare per l'imboschimento e ai requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, così come disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tavola 17.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.17 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.17																					
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Temi trasversali		
	IA	IB	IC	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	cambiamenti climatici	innovazione
1				***		***		*		*			**		**	**	*	*			*
2				***		***							**		**	**	*	*			*
3				***		***		*		*			***		***	**	*	*	*		**
4				**		**		**	**	**	**	**	*		*	**	*	*	*	*	**

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 17.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.17 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.17	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	***	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***	***	***	***	**	**	**	**							
2																									
3	***	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***	***	***	***	**	**	**	**							
4	***	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***	***	**	***	**	**	**	**							

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

I singoli interventi di interesse forestale attivabili nell’ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e sostegno trasversale all’attuazione di diverse Misure, non solo forestali, dello sviluppo rurale o possono fornire elementi propedeutici a una loro efficace ed efficiente attuazione anche attraverso la cooperazione tra gestori e produttori per effettuare investimenti collettivi più efficienti e redditizie.

Tipologia di intervento in Art. 17	art.22 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1				***	***			**	**		**			**
2				***	***			**	**		**			**
3	**	**	***	***	***	*		**	**		**	*	***	**
4				***	***		***	**	**		**			**

g) Spese ammissibili

Le spese eleggibili, nel rispetto dell’art. 17 del Reg. n. 1305/2013, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45 del Reg. n.1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

Il sostegno, per gli interventi di interesse forestale, previsto nell’ambito della presente Misura viene erogato nel rispetto delle indicazioni regolamentari e nei limiti e tipologie definite dall’AdG nell’ambito del PSR regionale. I costi coperti dal sostegno nell’ambito della presente Misura non presentano restrizioni, a condizione che i massimali di cui all’allegato I del regolamento sullo sviluppo rurale siano rispettati:

I costi ammissibili per gli interventi di interesse forestale sono in generale riconducibili a:

- costruzione, l’acquisizione , anche mediante leasing, o miglioramento di beni immobili connessi all’esercizio dell’attività silvicole e alla valorizzazione delle risorse forestali aziendali;
- acquisto o affitto dei terreni forestali;
- acquisto o il leasing di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto di leasing, come garanzia del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi, non costituiscono spese ammissibili;
- miglioramento e adeguamento delle infrastrutture silvicole esistenti, compresi gli investimenti fissi, mobili, oneri e spese generali;
- realizzazione e miglioramento di opere viarie e murarie di servizio, manufatti e infrastrutture funzionalmente connessi all’esercizio dell’attività silvicole e alla valorizzazione delle risorse forestali aziendali;
- spese per studi di fattibilità, progettazione, direzione dei lavori, acquisizione di brevetti e licenze, oneri di professionisti iscritti ai rispettivi ordini connessi all’investimento proposto;
- costi per la realizzazione di piani di gestione forestale o loro equivalenti;
- investimenti immateriali quali diritti d’autore, marchi di fabbrica o di processi ;

L’ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” di cui all’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG regionali nell'ambito del PSR e sulla base delle proprie necessità ed esigenze, emerse in fase di analisi, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF. Nei bandi e nelle procedure di attivazione della misura vengono specificati i requisiti minimi richiesti ai fini dell'ammissibilità al sostegno nel rispetto dei principi generali e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile
- Coerenza, conformità e contributo del servizio previsto agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Criteri minimi di ammissibilità per gli investimenti presentabili a sostegno.
- Elenco delle operazioni di investimento potenzialmente a rischio ambientale e che richiedono una valutazione del previsto impatto ambientale in conformità con la legislazione specifica per questo tipo di investimento (art. 45 Reg. n.1305/2013);
- Criteri e linee di demarcazione tra gli interventi attivabili nell'ambito dello stesso PSR con le misure agli art. 19, 20 e 35;
- Criteri e linee di demarcazione tra il sostegno FEASR e il fondo FESR per gli investimenti infrastrutturali agro-silvo-pastorali, al fine di evitare il doppio finanziamento e l'inutile concorrenza tra i diversi fondi e le politiche dell'UE. Tale delimitazione può essere geografica (rurale vs urbano, regionale, ecc), di tipo settoriale o di un prodotto, o per di tipo di impresa (micro e piccole imprese non agricole).
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del regolamento;

Ogni PSR regionale, secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati per le tipologie di investimento ammissibile, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Art.19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Code 6)

(per il settore forestale)

Articolo 19 of Council Regulation n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede un sostegno alla *creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche per accresce l'occupazione (con particolare attenzione ai giovani e alle donne), la diversificazione produttiva e lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali*. Il sostegno nell'ambito della presente Misura (*art. 19, comma 1. Punto a*), trova particolare interesse per il settore forestale negli interventi volti:

- *aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori (art. 19, comma 1. Punto a, lettera i; CODE 6.1)*
- *aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (art. 19, comma 1. Punto a, lettera iii; CODE 6.2)*
- *aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole (art. 19, comma 1. Punto a, lettera iii; CODE 6.3)*
- *sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (art. 19, comma 1, punto b –CODE 6.4) 6.4*

b) Obiettivi della Misura

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento dello sviluppo rurale, nell'ambito della presente Misura è possibile realizzare interventi in grado di contribuire allo sviluppo e strutturazione delle filiere forestali locali, alla diffusione di imprese di prima trasformazione, mobilitazione e valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco non previsti nell'allegato I del Trattato, allo sviluppo di competenze e capacità professionali in grado di garantire e valorizzare le funzioni pubbliche (sociali, economiche, ambientali) della risorsa forestale locale, alla creazione di nuove attività remunerative connesse alla fruizione turistica del bosco, allo sviluppo di nuove forme imprenditoriali specializzate nelle opere di consolidamento idrogeologico o al rilancio di attività artigianali imperniate sui prodotti legnosi.

Gli interventi potenzialmente attivabili per il settore forestale nell'ambito della presente Misura dai singoli PSR regionali, opportunamente declinati a livello regionale in funzione delle necessità ed esigenze di settore e del territorio, sono coerenti con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, anti incendi boschivi e di protezione delle foreste, e con gli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale. In particolare, contribuiscono prioritariamente, al raggiungimento della seguente priorità dello Sviluppo rurale, ponendo particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici*:

- *Priorità 2 - Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riferimento all'Area tematica 2.A e 2.B*
- *Priorità 3 - Incentivare l'organizzazione delle filiere, con particolare riferimento all'Area tematica 3.A;*
- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riferimento all'Area tematica 5.C;*

- *Priorità 6 - Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali*, con particolare riferimento all'Area tematica 6.A

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale (Tavole 19.1, 19.2), a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali. In particolare, le azioni proposte possono contribuire nel promuovere la crescita economica e lo sviluppo delle zone rurali, ad aumentare i legami tra i settori produttivi e la ricerca, a migliorare la sostenibilità economica e ambientale delle aziende, la competitività, l'efficienza nell'uso delle risorse primarie da parte delle aziende e delle imprese agroforestali.

Al fine di rispondere efficacemente sia ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto del PSR e sia agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR nell'ambito della presente Misura potranno essere attivate singolarmente e/o in modo combinato in progetti imprenditoriale, multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche nel raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

Sul territorio nazionale il sostegno offerto da questa Misura prevede di rispondere puntualmente alle specifiche richieste avanzate da selvicoltori, gestori di aree forestali, agricoltori impegnati in attività agroforestali, operatori del settore, gestori del territorio e PMI attive nelle aree rurali e/o coinvolte nelle filiere forestali locali, per:

- rispondere al fabbisogno di professionalità e competenze necessario per lo sviluppo di filiere bosco-legno-energia locali;
- attuare le politiche di settore, con particolare riguardo a quelle energetiche, ambientali e climatiche;
- favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro e la permanenza dei giovani nelle aree rurali, specialmente quelle più marginali e più fortemente caratterizzate dalla presenza della risorsa forestale;
- favorire il presidio idrogeologico del territorio per l'incolumità delle popolazioni attraverso lo sviluppo di imprese specializzate nella realizzazione di opere di manutenzione;
- favorire l'avvio di attività imprenditoriali di tipo artigianale che siano in grado di valorizzare i prodotti legnosi e non legnosi del bosco

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Le azioni attivabili nell'ambito della presente Misura interessano l'intero territorio nazionale e di azione dei singoli PSR regionali con particolare riferimento per le aree rurali e montane.

d) Beneficiari

Le caratteristiche e la tipologia dei **beneficiari del sostegno** previsto dalla Misura, nel rispetto dell'art. 19 del Reg. UE n. 1305/2013 per lo sviluppo rurale e della normativa regionale vigente, vengono esplicitati dettagliatamente nella scheda di Misura dei PSR, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni.

In generale, i beneficiari del sostegno previsto, per le azioni di interesse forestale, sono a livello nazionale riconducibili al:

1. *sostegno all'avviamento di imprese agro (- forestali) per giovani agricoltori* [art.19.1 (a) (i) (CODE 6.1)]:

- giovane imprenditore agricolo (- forestale);
2. **sostegno all'avviamento di attività non agricole nelle zone rurali** [art.19.1 (a) (ii) (CODE 6.2)]:
 - imprenditori agricoli e/o forestali, singoli e associati e altre persone fisiche membri della famiglia agricola operanti nelle zone rurali;
 - imprese esistenti o di nuove start-up, di qualsiasi dimensione, operanti nelle zone rurali (per le imprese esistenti il sostegno riguarda solo le attività mai svolte dall'impresa fino al momento della domanda di sostegno);
 - piccole e microimprese e altre persone fisiche operanti nelle zone rurali che realizzano interventi connessi ad attività artigianali e commerciali e/o che si occupano di utilizzazione forestale e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi;
 3. **sostegno allo sviluppo di piccole aziende agricole e/o forestali** [art.19.1 (a) (iii) (CODE 6.3)]:
 - piccole aziende agricole definite nell'ambito dei PSR
 4. **sostegno a investimenti in creazione e sviluppo di attività non agricole nelle zone rurali** [art.19.1 (a) (ii) CODE 6.4]:
 - piccole e micro imprese non agricole operanti nelle zone rurali;
 - imprenditori agricoli e/o forestali, singoli e associati e altre persone fisiche membri della famiglia agricola operanti nelle zone rurali e/o anche con sede legale in zone diverse da quella rurale;
 - altre persone fisiche residenti nelle zone rurali;

e) **Interventi potenzialmente attivabili**

Al fine di rispondere a specifici fabbisogni il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi per rispondere puntualmente alle esigenze e necessità espresse dal territorio e dal comparto di riferimento e rilevate in fase di analisi:

1. **Avvio di imprese agro-forestali per giovani agricoltori** [art.19.1 (a) (i) CODE 6.1], con azioni volte alla:
 - a) Creazione di imprese agricole (e/o forestali) di giovani e sviluppo e supporto delle attività imprenditoriali previste dal Business plan proposto.
2. **Avvio di nuove attività non agricole (di interesse forestale) nelle zone rurali** [art.19.1 (a) (ii) CODE 6.2], con azioni volte alla:
 - a) Creazione e sviluppo di nuove attività imprenditoriali e microimprese per la realizzazione e gestione di impianti di trasformazione, produzione e distribuzione di energia e/o calore (cogenerazione e trigenerazione) a uso domestico e pubblico/residenziale da biomasse di origine lignocellulosiche agro-forestali, di potenza non superiore ad 1 MW elettrico e 5 MW termici, comprese le attività di approvvigionamento delle biomasse utili al funzionamento dei medesimi;
 - b) Creazione e sviluppo di nuove attività imprenditoriali e microimprese per la trasformazione e produzione di biomasse forestali a usi energetici (legna da ardere, cippato, pellet, briquet), per attività imprenditoriali specifiche connesse alla realizzazione, il funzionamento, la manutenzione e la corretta gestione di impianti (calore, raffreddamento ed elettricità), alimentati a biomasse forestali;
 - c) Creazione e sviluppo di nuove attività imprenditoriali e microimprese per la gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali e del territorio locale, per il trasporto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali locali (legnosi e non legnosi)

- d) Creazione e sviluppo di nuove attività imprenditoriali e microimprese, legati alla valorizzazione e sviluppo di mestieri e attività artigianali tradizionali legate ai prodotti forestali locali (legnosi e non legnosi): *es: costruzione, ricostruzione o creazione di laboratori, fabbriche, locali e strutture per la conduzione di attività artigianali connesse alla trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'allegato I (prima e seconda trasformazione del legno, artigianato artistico di prodotti legnosi, falegnameria tradizionale legata alla cultura locale, trasformazione e confezionamento di prodotti forestali non legnosi), ecc;*
- e) Creazione e sviluppo di nuove attività imprenditoriali e microimprese per la fornitura di servizi al settore forestale e per la valorizzazione, tutela e promozione economica, culturale, turistica e ricreativa della risorsa forestale, del territorio e dell'ambiente locale: *es: servizi funzionali all'ecoturismo, alla realizzazione di eventi culturali in bosco, all'escursionismo, al trekking, al birdwatching in foresta; punti vendita e trasformazione di prodotti forestali non legnosi (non compresi nell'allegato I); realizzazione di parchi avventura in foresta, ecc;*
- f) Creazione e sviluppo di nuovi soggetti, attività imprenditoriali e microimprese per l'avvio di attività volte alla fornitura di servizi e lavori pubblici (*es: ripristino e manutenzione del territorio e degli ambienti naturali, pulizia e manutenzione degli alvei fluviali, manutenzione di strade e sentieri, realizzazione e manutenzione di piccole opere di ingegneria naturalistica e di prevenzione o ripristino dei danni da dissesto idrogeologico, sgombero della neve, manutenzione del verde urbano, ecc*

3. Sviluppo di piccole aziende agricole e/o-forestali [art.19.1 (a) (iii) (CODE 6.3)]

4. Investimenti materiali e immateriali, come definiti all'art. 45 del Reg 1305/2013 per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole (di interesse forestale) nelle zone rurali [art.19.1 (b) CODE 6.4], con azioni di:

- a) Interventi volti alla realizzazione e gestione di impianti di trasformazione, produzione e distribuzione di energia e/o calore (cogenerazione e trigenerazione) a uso domestico e pubblico/residenziale da biomasse di origine lignocellulosiche agro-forestali, di potenza non superiore ad 1 MW elettrico e 5 MW termici, comprese le attività di approvvigionamento delle biomasse utili al funzionamento dei medesimi;
- b) Interventi volti alla trasformazione e produzione di biomasse forestali a usi energetici (legna da ardere, cippato, pellet, briquet), per attività imprenditoriali specifiche connesse alla realizzazione, il funzionamento, la manutenzione e la corretta gestione di impianti (calore, raffreddamento ed elettricità), alimentati a biomasse forestali;
- c) Interventi volti alla gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali e del territorio locale, per il trasporto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali locali (legnosi e non legnosi)
- d) Interventi volti alla valorizzazione e sviluppo di mestieri e attività artigianali tradizionali legate ai prodotti forestali locali (legnosi e non legnosi): *es: costruzione, ricostruzione o creazione di laboratori, fabbriche, locali e strutture per la conduzione di attività artigianali di interesse forestale connesse alla trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'allegato I (prima e seconda trasformazione del legno, artigianato artistico di prodotti legnosi, falegnameria tradizionale legata alla cultura locale, trasformazione e confezionamento di prodotti forestali non legnosi);*
- e) Interventi volti alla fornitura di servizi al settore forestale e per la valorizzazione, tutela e promozione economica, culturale, turistica e ricreativa della risorsa forestale, del territorio e dell'ambiente locale: *es: servizi funzionali all'ecoturismo, alla realizzazione di eventi culturali in bosco, all'escursionismo, al trekking, al birdwatching in foresta; punti vendita e*

trasformazione di prodotti forestali non legnosi (non compresi nell'allegato D); realizzazione di parchi avventura in foresta;

- f) Interventi volti alla fornitura di servizi e lavori pubblici (ripristino e manutenzione del territorio e degli ambienti naturali, pulizia e manutenzione degli alvei fluviali, manutenzione di strade e sentieri, realizzazione e manutenzione di piccole opere di ingegneria naturalistica e di prevenzione o ripristino dei danni da dissesto idrogeologico, sgombero della neve, manutenzione del verde urbano, ecc;

Per avere accesso al sostegno non esistono limitazioni di dimensione per le aziende agricole attive nelle aree rurali. Il sostegno previsto è però condizionato alla presentazione di un Business plan che deve iniziare ad essere implementato entro nove mesi dall'approvazione della richiesta di sostegno e l'aiuto di avvio non limitandosi alle disposizioni dell'art. 46 del regolamento sullo sviluppo rurale, può coprire alcuni costi di gestione che l'impresa beneficiaria si trova a sostenere in relazione all'attuazione di un business plan.

I contributi erogati non sono cumulabili con altre sovvenzioni comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate allo svolgimento delle medesime iniziative. Secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento dei Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, ogni PSR specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con i fondi di Coesione e/o con il fondo FEASR.

In particolare, al fine di evitare il doppio finanziamento e l'inutile concorrenza tra i diversi fondi e le politiche dell'UE vengono definite opportune linee di demarcazione tra il fondo FEASR e il sostegno del FESR per le imprese rurali non agricole o quelle che operano nelle zone rurali. Tale delimitazione può essere geografica (rurale vs urbano, regionale, ecc), di tipo settoriale o di un prodotto, o per di tipo di impresa (micro e piccole imprese non agricole).

Tavola 19.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.19 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.19	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Temi trasversali			
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	ambiente	cambiamenti climatici	innovazione	
1				***	**	***							***		*	***			*	*	*	*
2	*		*	**	***	**			*		*	***		*	***	*			*	*	*	*
3				**	**	**																
4	*		*	**	***	**			*		*	***		*	***	*			*	*	*	*

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 19.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.19 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art. 19	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1		***		***	***			***	***	***	***	***	***	***	*	***	*	***							
2		***		**	***			***	***	***	***	***	***	***	*	***	*	***							**
3		***		**	***			***	***	***	***	***	***	***	*	***	*	***							**
4		***		**	***			***	***	***	***	***	***	***	*	***	*	***							**

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

I singoli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della presente Misura, possono trovare elementi propedeutici per una loro efficace ed efficiente attuazione in altre Misure

possono svolgere un importante ruolo di supporto e sostegno trasversale all'attuazione di diverse Misure, non solo forestali, dello sviluppo rurale o:

Tipologia di intervento in Art. 19	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1	**	**	*	*	***	**	**	***	***	**		**	***	***
2	**	**	*	*	***	**	**	***	***	**		**	***	***
3	**	**	*	*	***	**	**	***	***	**		**	***	***
4	**	**	*	*	***	**	**	***	***	**		**	***	***

g) Spese ammissibili

Il sostegno nell'ambito della presente misura può essere fornito come:

- aiuti per lo Start- up (per i giovani agricoltori, nuove attività non agricole nelle aree rurali e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole) ;
- investimenti materiali e immateriali, come definito dall'art 45 del Reg. UE n. 1305/2013 (per gli investimenti volti alla creazione e sviluppo di attività non agricole nelle aree rurali);
- pagamenti annuali o una tantum (per gli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori nell'ambito Reg. UE n. 1305/2013 e che cedono permanentemente la propria azienda ad un'altra azienda).

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 19 del Reg. n.1305/2013, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del Reg. n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

Il sostegno, per gli interventi di interesse forestale, previsto nell'ambito della presente Misura viene erogato nel rispetto delle indicazioni regolamentari e nei limiti e tipologie definite dall'AdG nell'ambito del PSR regionale. I costi coperti dal sostegno nell'ambito della presente Misura non presentano restrizioni, a condizione che siano rispettati i massimali di cui all'allegato I del regolamento sullo sviluppo rurale.

I costi ammissibili per gli interventi di interesse forestale sono in generale riconducibili a:

1. Avvio di imprese agro(-forestali) per giovani agricoltori [art.19.1 (a)(i) CODE 6.1]

Il sostegno, subordinato alla presentazione di un *Business Plan*, viene concesso nel rispetto dei massimali previsti dall'allegato I del Reg. n. 1305/2013 e conformemente al Piano aziendale e prevede la copertura dei costi legata all'attività prevista nel Business Plan presentato, compresi i costi per l'acquisto di diritti di proprietà, bestiame, beni materiali, impianti e macchinari, per l'acquisto o affitto dei terreni, per il miglioramento di fabbricati aziendali esistenti, per la realizzazione di attività agricole (e silvicole) stagionali entro il periodo di costituzione o altre attività inerenti investimenti fissi, mobili, immateriali e spese generali) e necessarie alla realizzazione del *Business plan*.

2. Avvio di nuove attività non agricole nelle zone rurali [art.19.1 (a) (ii) CODE 6.2], Sviluppo di piccole aziende agricole e/o-forestali [art.19.1 (a) (iii) (CODE 6.3)] e Investimenti materiali e

immateriali, per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole nelle zone rurali [art.19.1 (b) CODE 6.4]

Le spese eleggibili rispettano quanto previsto dall'art. 45 del Reg. n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC The Common Provisions Regulation (CPR) COM (2011) 615 Final.

Il sostegno agli investimenti finanziati a norma degli articoli [19(1)(a)(ii)] e [19(1)(b)] oltre alle disposizioni previste dall'art. 45 del Reg. n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, può coprire anche alcuni costi di gestione, definiti e specificati dalle AdG, e previsti in relazione all'attuazione del Business plan proposto. Tali investimenti non sono comunque connessi alla creazione di un'attività agricola o alla creazione di un'attività che sia a supporto di una attività il cui output è un prodotto dell'Allegato I del Trattato.

Investimenti fissi:

- Acquisto degli impianti di trasformazione e produzione di energia e/o calore (cogenerazione e trigenerazione) a uso domestico e pubblico/residenziale da biomasse di origine lignocellulosiche agro-forestali, di potenza non superiore ad 1 MW elettrico e 5 MW termici;
- Acquisto o affitto di terreni;
- Realizzazione di opere murarie e di servizio, manufatti e infrastrutture funzionalmente connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale, comprese le strutture di stoccaggio e trasformazione delle materie prime e di collegamento alla rete di distribuzione energetica e termica;
- Realizzazione e miglioramento di beni immobili destinati alla valorizzazione economica (produzione, trasformazione e commercializzazione), culturale, turistico ricreativa dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) e delle risorse forestali e ambientali del territorio locale;

Investimenti mobili:

- Acquisto ex novo, e/o leasing con patto di acquisto, di impianti, attrezzature e macchine per la raccolta dei prodotti, sottoprodotti e residui della produzione forestale, per la lavorazione e trasformazione della biomassa (raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio), per la movimentazione, consegna e commercializzazione dei prodotti e compresi i programmi informatici;
- Acquisto ex novo di macchine e attrezzature per la raccolta, trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti forestali non legnosi;

Spese immateriali e spese generali:

- Acquisto di hardware e software informatici funzionalmente connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- Spese per studi di fattibilità, Progettazione, direzione dei lavori, Redazione del Piano aziendale e del Business plan, oneri di professionisti iscritti ai rispettivi ordini connessi all'avvio dell'attività imprenditoriale;
- Spese generali relative all'acquisto di macchine ed attrezzature legate all'investimento;
- Acquisizione di Know-how;
- Altro previste nell'ambito dei PSR e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 del Reg. n. 1305/2013.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG nell'ambito del PSR regionali e sulla base delle proprie necessità ed esigenze, emerse in fase di analisi, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF. Nei bandi e nelle procedure di attivazione della misura vengono specificati requisiti minimi richiesti ai fini dell'ammissibilità al sostegno nel rispetto dei principi generali e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Nell'ambito dei singoli PSR, quando pertinenti, regionali vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n.1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile
- Coerenza, conformità e contributo del servizio previsto agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Elenco delle aree rurali eleggibili per l'avvio di una nuova attività non-agricola;
- Requisiti minimi riguardanti il contenuto del Business plan e anche le procedure amministrative per la sua approvazione e verifica.
- Criteri minimi di ammissibilità per le persone fisiche che richiedono il sostegno per costituire una nuova impresa o per proseguire nel lavoro autonomo (es. artigianato).
- Criteri minimi di ammissibilità al sostegno per le piccole e micro imprese non-agricole con particolare attenzione alla distinzione tra la sede legale, sede operativa e luogo ove l'impresa è registrata.
- Criteri e linee di demarcazione tra il sostegno FEASR e il fondo FESR per gli investimenti alle imprese rurali non agricole o quelle che operano nelle zone rurali, al fine di evitare il doppio finanziamento e l'inutile concorrenza tra i diversi fondi e le politiche dell'UE. Tale delimitazione può essere geografica (rurale vs urbano, regionale, ecc), di tipo settoriale o di un prodotto, o per di tipo di impresa (micro e piccole imprese non agricole).
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del regolamento;

Ogni PSR, secondo quanto definito nei "Criteri di demarcazione dei fondi strutturali" (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e

ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti in conformità a quanto previsto da un *business plan*;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore. Gli aiuti di cui all'art.19(1)(a)(ii) possono essere erogati sotto forma di un pagamento forfettario, che può essere versato in almeno due rate per un periodo massimo di cinque anni. L'importo delle rate è decrescente. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del business plan.

Art.20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle aree rurali (code 7)

(per il settore forestale)

Articolo 20 of Council Regulation n. 1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede azioni volte a sostenere la crescita e la promozione della sostenibilità ambientale e socio-economico delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo di infrastrutture locali e dei servizi di base nelle zone rurali, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi rurali e del paesaggio.

Il sostegno per la parte di stretto interesse forestale nell'ambito della presente Misura, è rivolto a differenti tipologie di beneficiari, per le seguenti tipologie di sostegno:

1. *sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico [art. 20(1)(a) CODE 7.1];*
2. *sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico [art. 20(1)(b) CODE 7.2];*
3. *sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura [art. 20(1)(d) CODE 7.4];*
4. *sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala [art. 20(1)(e) CODE 7.5];*
5. *sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente [art. 20(1)(f) CODE 7.6];*

b) Obiettivi della Misura

Gli interventi di stretto interesse forestale potenzialmente attivabili dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura, sono coerenti con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, di antincendio boschivo e di protezione delle foreste. In particolare la Misura, opportunamente declinata a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali, contribuisce nel perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale, prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale, ponendo particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici*

- *Priorità 3 - Incentivare l'organizzazione delle filiere, con particolare riferimento all'Area tematica 3.A;*
- *Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, con particolare riferimento all'Area tematica 4.A;*

- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riferimento all'Area tematica 5.C;*
- *Priorità 6 - Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riferimento all'Area tematica 6.B e 6C*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce anche al perseguimento di altre Priorità (Tavole 20.1, 20.2), a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali. Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto del PSR regionale e agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR nell'ambito della presente Misura possono essere attivate singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche mirato al raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Le azioni attivabili nell'ambito della presente Misura interessano l'intero territorio nazionale e di azione dei singoli PSR con particolare riferimento per le aree rurali e montane.

d) Beneficiari

Le caratteristiche e la tipologia dei **beneficiari del sostegno** previsto della Misura, nel rispetto dell'art. 20 del Reg. UE n.1305/2013 per lo sviluppo rurale e della normativa regionale vigente, vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con le "Linee guida sulle condizioni di ammissibilità e criteri di selezione" della Commissione europea e nel rispetto dell'art. 13(2) del Reg UE n HR/2012, 1.

In generale, gli enti pubblici vengono coinvolti direttamente e/o indirettamente nella realizzazione delle azioni previste dalla Misura e i beneficiari del sostegno previsto, per le azioni di interesse forestale, sono a livello nazionale riconducibili a:

- Enti territoriali e locali, Amministrazioni pubbliche e loro associazioni (Regione, Provincia, Unioni di Comuni, Comuni singoli o associati, Autorità di Bacino, Ente Parco, Servizio Foreste e Fauna della Provincia/regione, Frazioni comunali di piccole dimensioni, con un numero di abitanti non superiore a 1000 abitanti e con una densità di popolazione inferiore a 100 abitanti/kmq, ecc);
- Partenariati pubblico-privato;
- Persone fisiche, imprese private e loro associazioni;
- Proprietario e/o gestore silvo-pastorale in base ad un contratto vigente (pubblico e/o privato e loro associazioni) di aree pascolo, alpeggi e boschi;
- Soggetti gestori di siti della rete Natura 2000 e di siti di grande pregio naturalistico, quali le aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/1991;
- Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro, ONLUS e ONG;
- Cooperative sociali e associazioni culturali e organizzazioni incaricate di sviluppo turistico e ricreativo, ecc;
- Altro, (definito e dettagliato nei programmi regionali).

e) **Interventi potenzialmente attivabili**

Le tipologie di sostegno previste dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura, per la parte di stretto interesse forestale, sono riconducibili a:

- **Elaborazione e aggiornamento della Pianificazione** volta alla tutela e valorizzazione ambientale, economica e sociale di aree forestali rurali e di siti forestali di grande pregio naturale;
- **Investimenti (materiali e immateriali) per infrastrutture su piccola scala** (deroga specifica alla limitazione di dimensione in caso di energie rinnovabili), per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale; per iniziative di informazione e sensibilizzazione ambientale, per servizi di base per la popolazione rurale e la realizzazione di infrastrutture connesse; per infrastrutture turistiche e ricreative ad uso pubblico, per attività e riconversione di edifici e altre strutture;
- **Investimenti in strutture edilizie** mediante impiego di legname locale e concreto sviluppo della green economy, quale apporto alle politiche di riduzione della presenza dei gas serra (CO₂) in atmosfera;
- **Studi e azioni di sensibilizzazione** per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e naturale;

Al fine di rispondere a specifici fabbisogni il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi regionali per rispondere puntualmente alle esigenze e necessità territoriali e di settore:

1. **Elaborazione e l'aggiornamento dei piani di protezione e gestione in materia di siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturale** [art. 20(1)(a) CODE 7.1], attraverso azioni di:
 - a) Elaborazione e/o aggiornamento della pianificazione territoriale di indirizzo volta alla tutela, valorizzazione, uso e riqualificazione delle risorse forestali, naturali e paesaggistiche locali, comprese la pianificazione di indirizzo per l'approvvigionamento di biomasse forestali utili al funzionamento degli impianti locali, inclusi gli studi preliminari, inventariali e conoscitivi;
 - b) Progetti di integrazione, predisposizione di indagini e rilevazioni per l'aggiornamento della pianificazione esistente, compresa l'elaborazione delle Misure Specifiche di Conservazione (misure regolamentari, amministrative e contrattuali), dei siti;
 - c) Elaborazione e/o aggiornamento dei Piani di gestione dei siti delle aree Natura 2000, delle aree parco e delle altre aree ad alto valore naturale, compresi gli studi preliminari e le analisi conoscitive delle aree esterne ai siti ritenute più strategiche;
 - d) Elaborazione e/o aggiornamento di Piani di Gestione e Assestamento Forestale e di Piani di utilizzazione dei Pascoli, compresi gli studi preliminari e conoscitivi;
 - e) Attività di sensibilizzazione e di consultazione pubblica propedeutica all'elaborazione e/o aggiornamento della pianificazione prevista nell'ambito della Misura;
 - f) Realizzare documentazione illustrativa, guide informative delle risorse forestali, naturali e paesaggistiche locali comprese le aree dei siti Natura 2000, le aree parco e le altre aree ad alto valore naturale;
 - g) Attività di supporto e consulenza finalizzate alla elaborazione dei piani previsti nell'ambito della misura;
2. **Investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione di tutti i tipi di infrastrutture di piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico** [art. 20(1)(b) CODE 7.2], attraverso azioni di:

- f) Costruzione, ricostruzione e la riabilitazione della segnaletica informativa in bosco e nelle aree agrosilvopastorali, dei percorsi tematici, delle strade e della viabilità agrosilvopastorale, dei ponti e in generale della viabilità necessaria al presidio, alla valorizzazione e alla tutela delle risorse silvo-pastorali;
 - g) Costruzione di servizi per il riscaldamento di edifici pubblici e privati, (uffici, palestre, scuole, ecc..), limitatamente alla realizzazione di piccole reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati,
 - h) Realizzazione di impianti di trasformazione, produzione e distribuzione di energia e/o calore (cogenerazione e trigenerazione) da biomasse di origine lignocellulosiche agro-forestali, di potenza non superiore ad 1 MW elettrico e 5 MW termici, comprese le attività di pianificazione per l'approvvigionamento locale delle biomasse utili al funzionamento dell'impianto stesso;
 - i) Investimenti per il vettoriamento di energia elettrica (realizzazione di cabine e connessione elettriche per l'allaccio alla rete di distribuzione territoriale esistente), prodotta da impianti di trasformazione di biomasse di origine lignocellulosiche agro-forestali;
 - j) Investimenti in strutture edilizie mediante impiego di legname certificato per GFS (gestione forestale sostenibile) e per il tramite di imprese in possesso di CoC (Catene di custodia - chain of custody), quale contributo all'abbattimento della presenza di gas a effetto serra (CO₂) in atmosfera mediante impiego di legname certificato per GFS (gestione forestale sostenibile) e per il tramite di imprese in possesso di CoC (Catene di custodia - chain of custody);
3. ***Investimenti nella creazione, miglioramento e ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, compreso il tempo libero e la cultura, e la relativa infrastruttura*** [art. 20(1)(d) CODE 7.4], attraverso azioni di:
- a) Realizzazione e/o recupero di piccole infrastrutture, vie di accesso, aree sosta attrezzate, punti di osservazione, ecc. per migliorare l'accesso delle aree forestali, naturali e dei siti di grande pregio naturale, da realizzare con materiali tradizionali di origine locale (legno in particolare);
4. ***Gli investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e piccole infrastrutture turistiche*** [art. 20(1)(e) CODE 7.5], attraverso azioni di:
- a) Costruzione e recupero di edifici, rifugi e manufatti forestali da destinare ad attività di supporto alla fruizione turistico ricreativa delle aree forestali, naturali e dei siti di grande pregio naturale, privilegiando l'uso di materiali tradizionali di origine locale (legno in particolare);
 - b) Realizzazione di percorsi tematici relativi ad aree ad elevata valenza naturale e aree Natura 2000, realizzazione di documentazione illustrativa, guide informative e segnaletica
5. ***Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di grande pregio naturale, compresi gli aspetti socio-economici connessi, nonché azioni di sensibilizzazione ambientale*** [art. 20(1)(f) CODE 7.6], attraverso azioni di:
- a) Restauro e ripristino ecologico di habitat forestali ed ecosistemi naturali degradati;
 - b) Creazione e sviluppo di collegamenti e reti ecologiche tra i siti della rete Natura 2000, di interesse naturalistico, habitat naturali e aree forestali (creazione di corridoi e biotopi ecologici, ecc);
 - c) Iniziative di sensibilizzazione ambientale ai cittadini e alle imprese volte alla diffusione ed alla condivisione delle esigenze di tutela delle risorse naturali e forestali, delle aree protette,

dei siti della rete Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale, compresa l'organizzazione di manifestazioni e seminari;

- d) Iniziative di sensibilizzazione ambientale ai cittadini volte alla diffusione ed alla condivisione del ruolo della gestione forestale sostenibile nella tutela del territorio, ambientale e paesaggistica, e per lo sviluppo socioeconomico locale, compresa l'organizzazione di manifestazioni e seminari;
- e) Azioni di informazione ambientale e paesaggistica
- f) Studi territoriali e azioni di inventario per la progettazione delle Misure forestali locali ed azioni di informazione sulle misure Forestali dello Sviluppo rurale;

Ogni PSR, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento dei Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

Tavola 20.13 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell’ambito della Misura art.20 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.20	P1			P2		P3		P4			P5				P6			Temi trasversali				
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	ambiente	cambiamenti climatici	innovazione	
1	*	*		*		***		***		***			***		***	***	***	***	**	**	**	**
2	*	*		*		***		***		***			***		***	***	***	***	**	**	**	**
3	*	*		*		***		***		***			***		***	***	***	***	**	**	**	**
4	*	*		*		***		***		***			***		***	***	***	***	**	**	**	**
5	*	*		*		***		***		***			***	*	***	***	***	***	**	**	**	**

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 20.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell’ambito della Misura art. 20 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art.20	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	***	***	**	**	**	**	*		***	***	***	***	***	*		*	*	**	*	**	*	*	**	*	*
2		*		**		**			*	***	*	*	*	*				*							
3				***	*	**			**	**	**	**	**	*		***	***	***							***
4				***	*	**									***	***	***								***
5	*		**			**	*		**	**	**	**	**	***				***		**	***	**			***

Rilevanza: *= interventi di ausilio all’Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell’Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell’Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

I singoli interventi di interesse forestale attivabili nell’ambito della presente Misura, possono svolgere un importante ruolo di supporto e sostegno trasversale all’attuazione di diverse Misure, non solo forestali, dello sviluppo rurale o possono trovare elementi propedeutici per una loro efficace ed efficiente attuazione:

Tipologia di intervento in Art. 20	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1			*	*	***	***	**	***	***	**	**		***	***
2			*	*	***	***	**	***	***	**	**		***	***
3			*	*	***	***	**	***	***	**	**		***	***
4			*	*	***	***	**	***	***	**	**		***	***
5			*	*	***	***	**	***	***	**	**		***	***

g) Spese ammissibili

Le spese eleggibili, nel rispetto dell’art. 21 del Reg.UE n.1305/2013, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

Il sostegno previsto nell’ambito della presente Misura viene erogato, nel rispetto delle indicazioni regolamentari e nei limiti e tipologie definite dall’AdG nell’ambito dei PSR regionali, per l’elaborazione e aggiornamento della pianificazione locale, la realizzazione di investimenti (materiali e immateriali) nelle sole aree rurali, e per la realizzazione di studi e azioni di sensibilizzazione.

I costi ammissibili per gli interventi di interesse forestale sono in generale riconducibili a:

1. **Per l’elaborazione e l’aggiornamento dei piani di protezione e gestione in materia di siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturale** [art.20.1 (a)], ai costi sostenuti per:
 - Studi, censimenti, inventari e analisi degli elementi naturali caratteristici del paesaggio agro-silvo-pastorale locale, delle aree Natura 2000, delle aree protette e ad alto valore naturale, compresa l’individuazione e analisi territoriali del rischio per gli habitat forestali e le aree particolarmente sensibili, comprese collaborazioni e consulenze professionali;
 - Individuazione, analisi e valutazione delle attività necessarie e utili da intraprendere per la tutela, valorizzazione, uso e riqualificazione delle risorse forestali, naturali e paesaggistiche locali, compresi i piani di fattibilità e di valutazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e collaborazioni e consulenze professionali;
 - Studi, censimenti, inventari, rilievi, indagini di campo, analisi e valutazioni strettamente connessi alla elaborazione dei piani previsti dalla Misura, compresa la loro redazione e approvazione e eventuali collaborazioni e consulenze professionali;
 - Piani di protezione e valorizzazione degli alberi monumentali presenti nell’area rurale;
2. **Per investimenti per la creazione, il miglioramento o l’espansione di tutti i tipi di infrastrutture di piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico** [art.20.1 (b)] ai costi sostenuti per:
 - Realizzazione di impianti pubblici di trasformazione, produzione e distribuzione di energia e/o calore (cogenerazione e trigenerazione) a uso pubblico/residenziale da biomasse di origine lignocellulosiche agro-forestali, di potenza non superiore ad 1 MW elettrico e 5 MW

termici, comprese lo studio, l'analisi, e la redazione del rispettivo piano di approvvigionamento locale delle biomasse utili al funzionamento dell'impianto stesso;

- Realizzazione di piccole reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati,
- Realizzazione di cabine e connessione elettriche per l'allaccio alla rete di distribuzione territoriale esistente volte al vettoriamento di energia elettrica prodotta da impianti privati di trasformazione di biomasse di origine lignocellulosiche agro-forestali;
- Costruzione, ricostruzione e la riabilitazione delle strade, ponti e in generale della viabilità necessaria al presidio, alla valorizzazione e alla tutela delle risorse silvo-pastorali;
- Progettazione ed esecuzione di costruzioni in legno certificato per GFS

3 Per investimenti nella creazione, miglioramento e ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, compreso il tempo libero e la cultura, e la relativa infrastruttura [art.20.1 (d)] ai costi sostenuti per:

- Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e recupero funzionale dei fabbricati e degli impianti esistenti, compresa la realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente;
- Realizzazione e/o recupero, adeguamento e/o manutenzione straordinaria di piccole infrastrutture, vie di accesso e viabilità di servizio, indispensabile per la tutela e gestione attiva del patrimonio silvo-pastorale;
- Realizzazione e/o recupero, adeguamento e/o manutenzione straordinaria delle vie di accesso, non motorizzabili, aree sosta attrezzate, punti di osservazione, ecc. per migliorare l'accesso turistico ricreativo delle aree forestali, naturali e dei siti di grande pregio naturale,
- Interventi di consolidamento di eventuali erosioni e dissesti presenti in aree silvo-pastorali mediante l'impiego, laddove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica.
- Spese generali di consulenza e spese tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudi, per un massimo del 10% della spesa ammissibile;

4 Gli investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e piccole infrastrutture turistiche scala [art.20.1 (c)] ai costi sostenuti per:

- Interventi di realizzazione, recupero ed adeguamento funzionale di strutture e opere tradizionali, di consolidamenti e opere strutturali, impiantistica, finiture anche con l'impiego di tecnologie ecosostenibili;
- Acquisto ed installazione di segnaletica stradale e turistica;
- Realizzazione di infrastrutture ricreative, percorsi naturalistici per favorire l'accessibilità e la fruibilità turistico ricreativa (aree per la sosta e ristoro, realizzazione di belvedere, cartellonistica, segnaletica, tabelloni informativi, punti di osservazione naturalistica, piccole opere di ingegneria naturalistica, servizi igienici, ecc), garantire l'accessibilità e la fruibilità anche per i diversamente abili privilegiando elementi lignei proveniente dalla gestione forestale locale.
- Interventi tesi al miglioramento delle condizioni di accesso alle aree suddette;
- Spese generali di consulenza e spese tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudi, per un massimo del 10% della spesa ammissibile;

5 Per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di grande pregio naturale, compresi gli aspetti socio-economici connessi, nonché azioni di sensibilizzazione ambientale [art.20.1 (f)], ai costi sostenuti per:

- Studio analisi e realizzazione di interventi per il restauro e ripristino ecologico di habitat forestali ed ecosistemi naturali degradati;
- Studi, analisi pubblicazioni, creazione di siti internet, centri di documentazione, ecc territoriale sugli aspetti socio-economici, paesaggistici e storico-culturali locali;
- Realizzazione, organizzazione di seminari, eventi, incontri pubblici e workshop con gli stakeholder locali;
- Attività di informazione, sensibilizzazione, promozione e produzione di materiale informativo (inclusi siti Web, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, cartellonistica, e altro materiale pubblicitario e informativo).

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG nell'ambito del PSR e sulla base delle proprie necessità ed esigenze, emerse in fase di analisi, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

I singoli PSR regionali possono individuare per la presente Misura il settore regionale competente e responsabile che, con il supporto anche di Enti strumentali, provvede a definire le procedure specifiche per l'attivazione e attuazione delle singole tipologie di sostegno. Nei bandi e nelle procedure di attivazione della misura vengono specificati requisiti minimi richiesti ai fini dell'ammissibilità al sostegno nel rispetto dei principi generali e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Nell'ambito dei singoli PSR, quando pertinenti, vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. n. 1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile
- Coerenza, conformità e contributo del servizio previsto agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Definizione e demarcazione delle Aree ad Alto Valore Naturale;
- Definizione di infrastrutture di piccola scala, su base finanziaria o tipologia di investimento
- Deroghe specifiche alle limitazioni per le dimensioni degli investimenti in energie rinnovabili, compresi gli impianti alimentati con biomassa di origine forestale, motivata sulla base delle analisi dei fabbisogni locali del PSR e coordinata con il sostegno previsto nell'ambito del fondo FESR per analoghi investimenti.
- Criteri di complementarietà tra le misure (evitato il sostegno analogo in condizioni diverse) e di altri strumenti dell'Unione per gli investimenti infrastrutturali nelle zone rurali (in particolare in relazione alle energie rinnovabili), e delle seguenti misure dello sviluppo rurale:
 - (art. 17) investimenti non produttivi connessi alla conservazione della biodiversità, Natura 2000 e di altri sistemi ad alto valore naturale e di infrastrutture su piccola scala;
 - (art. 19): per energia, fornitori di servizi rinnovabili, il turismo e gli investimenti privati;
 - (art. 35): per le attività non agricole e gli investimenti collettivi in infrastrutture e servizi;

- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del regolamento;

Ogni PSR, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Art.27 Costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori (Code 9)

(per il settore forestale)

Articolo 27 of Council Regulation n.1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

Articolo XX of Commission Regulation [...]

a) Descrizione della Misura

Le azioni promosse dalla presente Misura sono volte ad agevolare la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale. Con una funzione di tipo incentivante, la misura è volta a sostenere la costituzione di gruppi di produttori, specialmente nei primi anni di attività, quando si affrontano maggiori costi gestionali.

Per il settore forestale il sostegno previsto aiuta i produttori nel settore forestale, i silvicoltori e i soggetti coinvolti nelle filiere forestali produttive a poter affrontare congiuntamente le sfide di mercato e rafforzare il proprio potere contrattuale in relazione a produzione e vendita, anche sul mercato locale.

b) Obiettivi della Misura

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento dello sviluppo rurale, nell'ambito della presente Misura è possibile realizzare interventi volti a promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi, nuove tecnologie per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro e ad incentivare la collaborazione tra produttori primari, imprese di trasformazione, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio e soggetti pubblici e privati impegnati nella ricerca e sperimentazione.

Gli interventi potenzialmente attivabili per il settore forestale nell'ambito della presente Misura dai singoli PSR regionali, opportunamente declinati a livello regionale in funzione delle necessità ed esigenze di settore e del territorio, sono coerenti con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, di antincendio boschivo e di protezione delle foreste. In particolare, contribuiscono prioritariamente, al raggiungimento della seguente priorità dello Sviluppo rurale, ponendo, particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici:

- *Priorità 3 - "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare (filiera forestale) e la gestione del rischio nel settore agricolo, con particolare riguardo all'area tematica 3A:*

Inoltre, con un differente valore di rilevanza, contribuisce al perseguimento di altre Priorità dello sviluppo rurale (Tavole 27.1, 27.2), a seconda delle necessità specifiche per cui la Misura e gli interventi vengono proposti nei PSR regionali.

Al fine di rispondere efficacemente sia ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto del PSR e sia agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR nell'ambito della presente Misura possono essere attivate singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche mirato al raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura interessa i produttori della filiera forestale dell'intero territorio di azione dei singoli PSR.

d) Beneficiari

La misura è limitata ai associazioni e organizzazioni di produttori, ricadenti nella definizione di PMI ufficialmente riconosciuti da un'autorità competente sulla base di un *business plan*, e in relazione a quanto previsto dall'art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013, e nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente.

I potenziali beneficiari del sostegno vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni. Ove rilevante e sulla base di una analisi SWOT dedicata, i PSR regionali possono indirizzare il supporto a specifici sotto-settori forestali presenti nell'area di interesse della strategia regionale (es. biomasse per uso energetico, legno da opera, servizi forestali).

La definizione delle associazioni e organizzazioni di Produttori (del settore forestale) è soggetta alla normativa nazionale e regionale vigente e questi vengono individuati sulla base di una analisi SWOT dedicata a supporto di specifici settori forestali e/o vocazioni produttive locali presenti nell'area di interesse del PSR regionale (es. biomasse per uso energetico, legno da opera, servizi forestali).

e) Interventi potenzialmente attivabili

Le tipologie di sostegno previste dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura sono riconducibili al sostegno per la costituzione di Gruppi di Produttori il cui *business plan* prevede attività che mirano a:

- Adattare la produzione e i beni prodotti dai produttori forestali membri dell'associazione e/o organizzazione alle richieste del mercato (es. materiale legnoso certificato, materiale legnoso a "filiera corta");
- Vendere congiuntamente i beni prodotti sul mercato, inclusa la preparazione alla vendita, la centralizzazione della vendita e la fornitura a grossisti (es. fornitura di cippato a centrali di cogenerazione, istituzione di borse del legno locali, creazione di piattaforme logistiche consortili per i materiali legnosi);
- Stabilire regole comuni sulle informazioni connesse alla produzione, con particolare riguardo ai prelievi forestali e alla disponibilità di prodotto (es. condivisione di informazioni sulla disponibilità al prelievo di materiale legnoso in un certo territorio, sulla attivazione di cantieri di taglio, o sugli stock di materiale ancora invenduti);
- Svolgere altre attività che possono essere di supporto ai produttori come lo sviluppo delle competenze di marketing e del fare impresa o l'organizzazione e facilitazione dei processi di innovazione (es. produzione congiunta della documentazione per la richiesta di autorizzazioni al taglio in un dato contesto territoriale).

Al fine di rispondere a specifici fabbisogni, il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi per rispondere puntualmente alle esigenze e necessità espresse dal territorio e dal comparto di riferimento e rilevate in fase di analisi:

- 1** *Costituzione di associazioni e organizzazioni di Produttori per la gestione, produzione, trasformazione e valorizzazione economica delle risorse forestali locali;*

- 2 Costituzione di associazioni e organizzazioni di Produttori per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, comprese le biomasse forestali da destinare alla produzione di energia;*
- 3 Costituzione di associazioni e organizzazioni di Produttori per la fornitura di servizi volti alla valorizzazione delle risorse forestali locali;*
- 4 Costituzione di associazioni e organizzazioni di Produttori per la realizzazione di filiere corte volte alla valorizzazione economica delle risorse forestali locali;*

Ogni PSR, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento dei Obiettivi tematici dell’AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarietà e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

Tavola 27.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.27 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.27	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																Temi trasversali				
	P1			P2		P3		P4			P5					P6		ambiente	cambiamenti climatici		innovazione
	1*	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5*	5B	5C	5D	5E	6A	6B		Mitigazione	Adattamento	
1	**	**		**		***						**			**	**		**		***	
2						***						***									
3	***	**		**		***						***			**	**		**		**	
4	***	**		***		***						**			***	***		**		***	

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 27.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.27 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art. 27	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																								
	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	**	***	***	*	***	***	*	***												***	*	*	*		
2	*	***			***	***	*			***										*					
3	***	***			*	***	**												*	***			**		
4		***	***		**	***	**	***		***									*	*	*		*		

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

Gli interventi in materie forestali attivabili nell'ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e complemento alle seguenti Misure di interesse forestale o trovare in queste un valido elemento di supporto in grado di accrescerne l'efficacia:

Tipologia di intervento in Art. 27	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1	**	**		*	***			***	***	***	***	*		***
2	**	**		*	***			***	***	***	***	*		***
3	**	**		*	***			***	***	***	***	*		***
4	**	**		*	***			***	***	***	***	*		***

g) Spese ammissibili

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013,, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale. Le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

Le spese, non specificamente definite nel regolamento di Sviluppo rurale, che possono essere coperte dal sostegno, sono coerenti con il Business plan del Gruppo di produttori riconosciuto.

La Misura non supporta la fusione di gruppi di produttori già esistenti.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

Le AdG nell'ambito del PSR e sulla base delle proprie necessità ed esigenze, emerse in fase di analisi, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarietà del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF. Nei bandi e nelle procedure di attivazione della misura vengono specificati requisiti minimi richiesti ai fini dell'ammissibilità al sostegno nel rispetto dei principi generali e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Nell'ambito dei singoli PSR regionali vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. n.1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile
- Coerenza, conformità e contributo del servizio previsto agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Requisiti minimi riguardanti il contenuto del Business plan e anche le procedure amministrative per la sua approvazione e verifica.

- Criteri minimi di complementarietà tra le misure con particolare attenzione agli interventi realizzabili nell'ambito di LEADER (evitato il sostegno analogo in condizioni diverse), di altri strumenti dell'Unione
- Criteri minimi di ammissibilità delle associazioni e organizzazioni di Produttori (del settore forestale);
- Criteri e strumenti di vigilanza per fare in modo che i membri di Gruppi di Produttori passino da un Gruppo ad un altro Gruppo della stessa natura solo per conseguire un doppio sostegno dalla misura.
- Definizione dei sistemi di verifica e controllo in conformità dell'articolo 62 del regolamento;

i) Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)

Come indicato nel capitolo 3.1, al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti in conformità a quanto previsto da un *business plan*;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Art.35 Cooperazione (code 16)

(per il settore forestale)

Articolo 35 of Council Regulation n.1305/2013 (*Regolamento FEASR 2014-2020*)

a) Descrizione della Misura

La presente Misura prevede un sostegno per incentivare la realizzazione di forme di cooperazione tra almeno due soggetti fra gli attori del territorio rurale al fine di

- a. creare rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- b. la creazione di poli e di reti e di cluster;
- c. la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56.

Con particolare riferimento al settore forestale la misura può anche concorrere ad:

- offrire nuove opportunità per avvicinare una vasta gamma di persone/soggetti al fine di superare gli svantaggi della frammentazione che caratterizza il settore nelle aree rurali;
- fornire sostegno supplementare per facilitare tale avvicinamento (es. coprendo i costi organizzativi);
- fornire un supporto più specifico, seppur meno olistico rispetto alla cooperazione LEADER, ma più ampio rispetto a quello fornito da altre misure dello sviluppo rurale.

Per il settore forestale nello specifico, il sostegno erogato nell'ambito della presente Misura è concesso al fine di promuovere forme e progetti di cooperazione che coinvolgano almeno due diversi soggetti operanti nella filiera foresta-legno. In particolare, la misura promuove:

- la cooperazione tra attori diversi del settore forestale;
- la creazione di poli, cluster e reti nel settore forestale;
- l'istituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI.

Inoltre, particolare attenzione viene rivolta a progetti di cooperazione sull'innovazione che potranno sviluppare nell'ambito dell'Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) un contesto utile per perseguire i propri obiettivi di lavoro. La misura Cooperazione prevede le seguenti sotto misure:

- sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (Code 16.1)
- sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (Code 16.2)
- cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici (Code 16.3)

- sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (Code 16.4)
- sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso (Code 16.5)
- sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali (Code 16.6)
- sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo (Code 16.7)
- sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti (Code 16.8)
- sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare (Code 16.9)
- Altre iniziative (Code 16.10)

b) Obiettivi della Misura

La presente Misura, attivabile nell'ambito dei singoli PSR regionali, coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale e con gli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale, svolge un ruolo orizzontale e rilevante nello sviluppo e nella crescita del settore forestale, sia per ciò che riguarda gli aspetti produttivi/economici che quelli più strettamente ambientali, sociali e d'innovazione. La Misura, opportunamente declinata a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali e di settore svolge un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale e contribuisce, contribuisce al perseguimento di tutti gli obiettivi strategici propri del PSR regionale e al raggiungimento di tutte le Priorità dello sviluppo rurale (Tavole 35.1, 35.2), ponendo particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e alla green economy.*

Inoltre, al fine di rispondere efficacemente sia ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto del PSR e sia agli obiettivi della strategia nazionale del PQSF, le tipologie di intervento attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR nell'ambito della presente Misura possono essere attivate singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche mirato al raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo così al raggiungimento di più Priorità dello sviluppo rurale e della strategia nazionale del AdP.

c) Localizzazione (Area d'intervento)

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura interessa l'intero territorio di azione dei singoli PSR.

d) Beneficiari

In relazione a quanto previsto dall'art. 35 del Reg. UE n.1305/2013, e nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, è potenzialmente ammissibile al sostegno una gamma molto ampia di beneficiari che operano in modo congiunto, a condizione che la loro attività comune contribuisca al

raggiungimento delle priorità della politica di sviluppo rurale. Tali beneficiari vengono individuati e dettagliatamente esplicitati nella scheda di Misura dei PSR, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni.

La Misura prevede anche un sostegno alla realizzazione di progetti pilota/sviluppo svolti da soggetti singoli e/o in maniera congiunta. Questa è l'unica eccezione per una misura che prevede sempre lo svolgimento di attività congiunte fra soggetti diversi. Questa eccezione tiene conto del fatto che a volte un'azione di innovazione/sperimentazione può essere svolta in modo efficace anche da soggetti singoli. Tuttavia, questi beneficiari singoli sono chiamati a diffondere i risultati del loro progetto. Questa disposizione dovrebbe garantire che le conoscenze maturate attraverso progetti pilota/progetti di sviluppo siano sempre divulgate nel modo più ampio possibile, in linea con lo spirito della misura di cooperazione, anche se il beneficiario è un soggetto singolo.

e) **Interventi potenzialmente attivabili**

Al fine di rispondere a specifici fabbisogni e con il prioritario obiettivo di far lavorare insieme soggetti diversi, il sostegno previsto dai PSR regionali nell'ambito della presente Misura, per la parte di stretto interesse forestale, è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, le cui operazioni e/o azioni possono essere ulteriormente definite e dettagliate nei programmi per rispondere puntualmente alle esigenze e necessità espresse dal territorio e dal comparto di riferimento e rilevate in fase di analisi:

- 1 *Realizzazione di progetti pilota*** [art. 35(2)(a) (CODE 16.2)], con azioni di:
 - a) Sostegno allo sviluppo di progetti sperimentali in ambito forestale e di filiera, che rispondono come obiettivi operativi alle Priorità della politica di sviluppo rurale e alle esigenze e necessità territoriali e settoriali locali;
es: messa a punto di un sistema/rete di teleriscaldamento sostenibile basato sull'offerta locale di prodotto legnoso; sviluppo di progetti di bioedilizia con prodotti forestali locali, ecc;
 - b) Sostegno alla “dimostrazione” (parte integrante del progetto pilota) di nuove tecnologie ove l'attività dimostrativa rappresenti la parte finale di un percorso di test/validazione di una tecnologia o di un processo sviluppato nell'ambito del progetto di cooperazione:
es. messa a punto di una nuova tecnologia di esbosco
- 2 *Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale*** [art. 35(2)(b) CEDE 16.2] con azioni di:
 - a) Sostegno a gruppi esistenti che già cooperano nell'intraprendere un nuovo progetto comune:
es sviluppo della trasformazione artigianale dei prodotti legnosi .
 - b) Sostegno allo sviluppo di nuovi prodotti legnosi e non legnosi: es. estrazione di essenze e prodotti attraverso processi di chimica verde;
 - c) Sostegno allo sviluppo di pratiche specifiche e processi operativi e produttivi innovativi in ambito forestale e di filiera: es. sviluppo di sistemi efficienti di gestione forestale per accrescere la resilienza climatica delle superfici boscate;
 - d) Sostegno allo sviluppo, in ambito forestale e di filiera, di tecniche e metodologie efficaci e/o adattamenti di tecnologie già esistenti a situazioni in cui non sono attualmente in uso.
 - e) Sostegno all'applicazione operativa della ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie in ambito forestale e di filiera;
- 3 *Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale*** [art. 35(2)(c) CODE 16.3], con azioni di:

- a) Sostegno a gruppi esistenti che già cooperano nell'intraprendere un nuovo progetto comune: es forme consortili per l'uso di strutture e attrezzature per la prima trasformazione dei prodotti legnosi e non legnosi (pellet/cippato).
- b) Sostegno a forme di cooperazione commerciale che si svolgono tra i piccoli operatori in ambito di filiera forestale: es. offerta congiunta di prodotto legnoso (cippato, pioppo da trancia, altro) a centrali di trasformazione consortile;
- c) Sostegno a forme di cooperazione verticale fra pioppicoltori e imprese di prima trasformazione (pannellieri), finalizzata ad assicurare un prezzo minimo garantito ai primi (es. media dei prezzi degli ultimi 10 anni su una certa piazza) e un approvvigionamento di legname di qualità ai secondi, attraverso il sostegno ad accordi contrattuali che prevedano, oltre al prezzo minimo, livelli di prezzo crescenti in funzione di parametri di qualità del legname di facile misurazione e monitoraggio e non escludendo, fra l'altro, una partecipazione diretta del trasformatore nella gestione della tecnica colturale;
- d) Sostegno a forme di cooperazione tra i titolari della gestione di superfici forestali per creare economie di scala utili sia a una gestione forestale attiva e diffusa sul territorio sia a valorizzare il mercato dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi): es: piani di utilizzazione di versanti montani gestiti e posseduti da soggetti diversi sia pubblici che privati;
- e) Costituzione di cluster e reti nel settore forestale che comprendano i gestori di superfici forestali

4 Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali [art. 35(2)(d) CODE 16.4], con azioni di:

- a) Sostegno a gruppi esistenti che già cooperano nell'intraprendere un nuovo progetto comune: es. programmi di valorizzazione/certificazione congiunta di un prodotto forestale.
- b) Sostegno a forme di cooperazione tra i titolari della gestione di superfici forestali per creare economie di scala utili sia a una gestione forestale attiva e diffusa sul territorio sia a valorizzare il mercato dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi): es: programmi congiunti di sistemazione idraulico-forestale di versante/valle;
- c) Sostegno a forme di cooperazione verticale fra arboricoltori, pioppicoltori e imprese di prima trasformazione (pannellieri), finalizzata ad assicurare un reddito minimo garantito ai primi (es. la media dei prezzi degli ultimi 10 anni su una determinata piazza) e un approvvigionamento di legname di qualità ai secondi, attraverso il sostegno ad accordi contrattuali che prevedano un prezzo minimo garantito e livelli di prezzo superiori in funzione di parametri qualitativi di facile misurazione e monitoraggio, non escludendo, fra l'altro, una partecipazione diretta del trasformatore nella gestione della tecnica colturale;

5 Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali [art. 35(2) (e) CODE 16.4], con azioni di:

- a) Sostegno a gruppi esistenti che già cooperano nell'intraprendere un nuovo progetto comune.
- b) Sostegno a forme di promozione dei prodotti forestali locali (legnosi e non legnosi), quale componente essenziale dello "sviluppo" della filiera corta e dei mercati locali;

6 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi [art. 35(2)(f) CODE 16.5] con azioni di:

- a) Sostegno a gruppi esistenti che già cooperano nell'intraprendere un nuovo progetto comune.
- b) Sostegno ad azioni congiunte, territoriali e/o di filiera, di interesse ambientale/climatico: es. investimenti non produttivi congiunti per accrescere la resilienza climatica di un bosco;
- c) Sostegno ad azioni per organizzare un utilizzo congiunto della misura "servizi silvo-ambientali-climatici e conservazione delle foreste" (art. 35), a copertura dei costi di

organizzazione con le disposizioni di rimborso “costi di transazione” previsti da questa stesa misura: es. azioni congiunte per interventi silvo-climatico-ambientali su area vasta.

- 7 **Approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli** [art. 35(2)(g) CODE 16.5], con azioni di:
 - a) Sostegno a gruppi esistenti che già cooperano nell'intraprendere un nuovo progetto comune.
 - b) Sostegno a progetti congiunti, territoriali e/o di filiera, nell'uso di biomasse forestali per scopi energetici;
 - c) Sostegno a progetti congiunti, territoriali e/o di filiera, per la conservazione del paesaggio;
- 8 **Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali** [art. 35(2)(h) CODE 16.6] con azioni di:
 - a) Sostegno a gruppi esistenti che già cooperano nell'intraprendere un nuovo progetto comune.
 - b) Sostegno a progetti per la “fornitura” (no produzione) di biomassa;
- 9 **Attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'art. 32, paragrafo 2, del Reg. UE n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'art. 2, paragrafo 19, del Reg. UE n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale** [art. 35(2)(i) CODE 16.7] con azioni di:
 - a) Sostegno a gruppi esistenti che già cooperano nell'intraprendere un nuovo progetto comune. Questo intervento riguarda l'attuazione di strategie volte ad affrontare le esigenze di una zona specifica. L'intervento è destinato ad affrontare soprattutto la necessità di sostenere i partenariati pubblico-privato per affrontare una o più necessità specifiche del territorio in questione. Un esempio di un progetto che potrebbe essere sostenuto nell'ambito di questo intervento è lo sviluppo e l'attuazione di una strategia energetica “rinnovabile” per un villaggio che preveda l'uso di biomasse di origine forestale.
- 10 **Elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti** [art. 35(2)(j) CODE 16.8] con azioni di:
 - a) Sostegno all'elaborazione di Piani di gestione forestale (o strumenti equivalenti), e/o Piani di indirizzo territoriale che vedano più soggetti coinvolti;
- 11 **Sostegno alla creazione e al funzionamento di gruppi operativi nell'ambito dei PEI in materia di produttività e sostenibilità** [art. 35(2)(j) CODE 16.1] con azioni rivolte al settore forestale e alle sue filiere.

Le AdG possono prevedere nel loro PSR regionale di supportare, nell'ambito dell'art.35, anche altri tipi di attività, giustificandone la necessità, che contribuiscono al raggiungimento delle priorità della politica di sviluppo rurale.

Ogni PSR, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento dei Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarità e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

Tavola 35.1 Rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.35 con le Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e rispettive Aree tematiche;

Tipologia di Intervento Art.35	PRIORITÀ FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE AREE TEMATICHE																		Temi trasversali			
	P1			P2		P3		P4			P5			P6			ambiente	cambiamenti climatici		innovazione		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A		6B	6C		Mitigazione	Adattamento
1	***	***	***	***	***	**		***		***			***		***	***	***	***	**	**	**	***
2	***	***	***	***	***	***		***		***			***		***	***	***	***	**	**	**	***
3	**	**		***		***							***			***	***	***	*	**	*	***
4	**	**		***		***							***			***	***	***	*	**	*	***
5	**	**		***		***							***		**	**	**	**	*	**	*	***
6	***	***	*	*						**			***		***	***	***	***	**	***	***	***
7	***	***	*	*						**			***		***	**	**	**	**	***	***	***
8	***	***	*	*						**			***		***	**	**	**	**	***	***	***
9	***	***	***	***	**	***		***		***			***		***	***	***	***	***	***	***	***
10	***	***		***		*		***		**			***						**	***	***	*
11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

Rilevanza: *= interventi di ausilio alla Priorità; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione della Priorità; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione della Priorità.

Tavola 35.2: Corrispondenza e rilevanza a livello Nazionale degli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della Misura art.35 con gli Obiettivi prioritari del PQSF e rispettive Azioni chiave;

Tipologia di Intervento Art. 35	OBIETTIVI PRIORITARI DEL PQSF E RISPETTIVE AZIONI CHIAVE																								
	A								B						C				D						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	*	***	***	***	***	***	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	**	***	***	*	*	***	
2	*	**	**	***	***	**		***	*	**	*	*	**	*		*	*	**			***	*			**
3	***	***	*	**	***	**		**	*	**	*	*	*	*		*	*	*				*			
4	***	***		*	***	***	*	**									**	**							
5	***	***		*	***	***	*	**									**	**							
6	***		***	***	***	***	*		***	***	*	*	***	*	*		***	**	**	**	*	**	**	***	
7	***		***	***	***	***	*		***	***	*	*	***	*	*		***	**	**	**	*	**	**	***	
8	***		***	***	***	***	*		***	***	*	*	***	*	*		***	**	**	**	*	**	**	***	
9	**	**		*	***	*	*	*	***	***	***	***	***	***	*	*	***	*	*		*		*	***	
10	***	*		*	**	***			***	***	***	***	***	***		***	**				**		*	**	
11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

Rilevanza: *= interventi di ausilio all'Azione Chiave; ** = interventi che possono contribuire alla realizzazione dell'Azione Chiave; ***= interventi decisivi o caratterizzanti la realizzazione dell'Azione Chiave.

f) Possibili sinergie con altre Misure

I singoli interventi di interesse forestale attivabili nell'ambito della presente Misura, possono svolgere un importante ruolo di supporto e sostegno trasversale all'attuazione di diverse Misure, non solo forestali, dello sviluppo rurale o possono trovare elementi propedeutici per una loro efficace ed efficiente attuazione:

Tipologia di intervento in Art. 35	art.21 - SET MISURE FORESTALI					ALTRE MISURE FORESTALI		ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE FORESTALE						
	22	23	24	25	26	30	34	14	15	17	19	20	27	35
1	*	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2		**			***					***	***		***	
3	*	*			***					***	***	***	***	
4	***	*			***					***	***	***	***	
5	***	***	***	***	**	***	***	**	**	*	***	***	***	
6	***	***	***	***	**	***	***	**	**	*	***	***	***	
7	***	***	***	***	**	***	***	**	**	*	***	***	***	
8					***			***	***	***	***	***	***	
9			***	***		***	***	***	***			***		
10	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	

g) Spese ammissibili

Le spese ammissibili, nel rispetto dell'art. 35 del Reg. UE n. 1305/2013, vengono esplicitate dettagliatamente nella scheda di Misura, nei bandi o nelle procedure delle singole regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45 del regolamento dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli art. 57 e 59 del Regolamento QSC The Common Provisions Regulation (CPR) COM (2011) 615 Final.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni.

h) Modalità attuative

I costi ammissibili dai PSR nell'ambito della presente Misura, sono in generale riconducibili ai costi di coordinamento/organizzazione e ai costi connessi allo svolgimento delle attività:

- il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del Reg. UE n. 1303/2013;
- il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'art. 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione;
- i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'art. 33 del Reg. UE n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- i costi delle attività promozionali.

In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, i PSR possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti. Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti residenti nel territorio del PSR con soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi e . Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

Le AdG definiscono nell'ambito del proprio PSR regionale, nel rispetto delle indicazioni regolamentari le procedure più idonee di pagamento dei costi che derivano da un'azione di cooperazione:

- Utilizzando la misura di cooperazione per coprire i soli costi di costituzione e coordinamento/organizzazione del progetto, e utilizzando altre misure dello sviluppo rurale e/o di altre fonti di finanziamento diversi dal FEASR per coprire i costi che derivano più direttamente dalle attività del progetto. Inoltre la cooperazione può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio Le AdG provvedono a regolamentare ed evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.
- Coprendo tutti i costi attraverso la misura di cooperazione, compresi quelli che ricadono già sotto altre misure (vedi art. 35 (6)) al fine di, nel caso di "progetti specifici" descritti in piano dettagliato, ridurre l'eventuale onere amministrativo connesso all'uso di congiunto di diverse misure. Tuttavia, in questo caso, l'intensità/importo massimo del sostegno previsto dalle altre misure di aiuto dovrebbe essere comunque rispettato per quanto riguarda i "costi diretti" derivanti dalle attività di progetto. Inoltre, nel caso di progetti specifici elaborati con un piano dettagliato, l'art. 36 può essere utilizzato per coprire direttamente i tipi di costi che non potrebbero in alcun caso essere coperti da altre misure.

Di seguito vengono riportate alcune specifiche relative al sostegno per singola tipologia di intervento:

- **Studi, business plan e piani di gestione forestale [(art. 35(5)(a))]:** considerate le particolari difficoltà connesse all'organizzazione di progetti congiunti,.
- **Animazione [art. 35(5)(b)]:** in questo contesto, il termine "progetto collettivo territoriale" si riferisce ad un progetto che dovrebbe portare benefici per un'area specifica avente una chiara identità. Il termine "animazione" copre essenzialmente il reclutamento di partecipanti in un progetto e la messa in rete di questi al fine della definizione ed implementazione del progetto stesso di cooperazione. L'intensità massima del sostegno prevista per questa azione è del 100% della spesa sostenuta.
- **Spese di funzionamento della cooperazione [art. 35(c)]:** queste spese si riferiscono non a tutti i costi del progetto di cooperazione, ma a quelli derivanti dal fatto di svolgere attività in forma di cooperazione. Un esempio è dato dal salario di un eventuale coordinatore del progetto. L'intensità massima del sostegno prevista per questa azione è del 100% della spesa sostenuta.
- **Costi diretti connessi a specifici progetti [art. 35(5)(d)]:** sono i costi che derivano direttamente dalle attività del progetto, piuttosto che da studi preparatori, di animazione o in corso di coordinamento. Questa disposizione riguarda i costi di investimento, ma non si limita ad essi. L'intensità massima di aiuto prevista per questa voce è:

- in caso di un costo diretto che potrebbe essere coperto anche da un'altra misura di sviluppo rurale, la stessa entità massima prevista da tale misura;
- 100% negli altri casi.
- **Promozione[art. 35(5)(e)]:** questa voce si sovrappone alla categoria “costi diretti”. Si riferisce ai costi diretti derivanti dalle attività di promozione relative a filiere corte e mercati locali, di cui al citato art. 36 (2) (e). L'intensità massima dell'aiuto è del 100%.

i) **Modalità attuative**

I singoli PSR regionali possono individuare per la presente Misura il settore regionale competente e responsabile che, con il supporto tecnico anche di Enti strumentali, provvede a definire le procedure specifiche per l'attivazione e attuazione delle singole tipologie di sostegno. Nei bandi e nelle procedure di attivazione della misura vengono specificati i requisiti minimi richiesti ai fini dell'ammissibilità al sostegno nel rispetto dei principi generali e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

Le AdG nell'ambito del PSR regionali, quando pertinenti, e sulla base delle proprie necessità ed esigenze, emerse in fase di analisi, definiscono i criteri, il ruolo di supporto e complementarità del sostegno previsto per questa Misura con quello delle altre misure dello sviluppo rurale, nonché gli strumenti più idonei alla sua attivazione nel perseguimento degli obiettivi strategici regionali, delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi della strategia nazionale del PQSF.

Nell'ambito dei singoli PSR vengono definite le specifiche condizioni di ammissibilità al sostegno come richiesto dal Reg. UE n.1305/2013 dello sviluppo rurale, inerenti:

- Elenco della vigente normativa nazionale e regionale di settore applicabile
- Coerenza, conformità e contributo del servizio previsto agli strumenti di programmazione e pianificazioni territoriali, nazionale e/o regionali, inerenti la protezione delle foreste e la tutela del territorio e delle risorse naturali, la prevenzione degli incendi boschivi e di altri rischi naturali e biotici, protezione delle foreste, gestione dei bacini idrici, adattamento ai cambiamenti climatici, di lotta alla desertificazione, tutela della biodiversità e del paesaggio, fruibilità turistico ricreativa;
- Criteri e modalità di interazione fra la Misura “cooperazione” e tutte le altre misure di interesse forestale previste nel PSR.
- Definizione e criteri demarcazione per l'ammissibilità tra le azioni di “Realizzazione di progetti pilota” e di “Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale” in quanto regolate dalle stesse condizioni.
- Definizione e demarcazione di filiera corta e mercato locale

Ogni PSR regionale, secondo quanto definito nei “Criteri di demarcazione dei fondi strutturali” (COM (2011) 615 definitivo) e coerentemente al perseguimento degli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale e dei propri obiettivi, specifica le opportune linee di complementarità e demarcazione tra analoghi interventi potenzialmente realizzabili con il fondo FEASR e con gli altri fondi del QSC.

j) **Verificabilità e controllabilità delle Misure (art. 62)**

Come indicato nel capitolo 3.1 al fine di migliorare il sistema di gestione, controllo e verificabilità degli impegni, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari, le Regioni promuovono la definizione di criteri di ammissibilità e regole di controllo semplici nelle loro modalità di verifica. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e il tasso di errore, è auspicabile privilegiare, l'utilizzo del metodo dei costi standard, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro sui costi standard e

ammissibilità delle spese - Documento baseline e Documento AECM prodotto dalla Rete Rurale Nazionale, promuovendo:

- pagamenti semplificati per le tipologie di intervento ammissibili, calcolati sulla base dei costi e tassi fissi standard regionali/o ipotesi standard, a copertura dei costi sostenuti;

Ove non applicabile il metodo dei costi standard, le Regioni nell'ambito dei propri PSR definiscono i costi ammissibili e rimborsabili sulla base di presentazione di fattura a dimostrazione delle spese sostenute e/o sulla base di listini e prezziari regionali esistenti in materia di OO.PP. o di settore.

Progetti innovativi in ambito forestale per l'attuazione dell'European Innovation Partnership

Articolo 55, 56 e 57 of Council Regulation Regolamento n. 1305/2013
(Regolamento FEASR 2014-2020)

L'European Innovation Partnership (EIP) per la produttività e la sostenibilità in agricoltura, foreste e alimentazione si comporterà di tre tipologie di azioni:

- la creazione dei Gruppi Operativi (art. 56 e 57 Reg.1305/2013), nell'ambito dei PSR a livello regionale per la proposta e realizzazione di Progetti innovativi;
- la messa in rete dei Gruppi Operativi italiani per il tramite della Rete rurale nazionale;
- il rapporto costante con la Rete europea dell'EIP, a livello nazionale nell'ambito della RRN;

Come previsto dall'art. 55 del Reg. UE 1305/2013 tra le finalità dei Progetti innovativi europei (PEI) vi sono

- a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione ecosostenibili e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
- b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;
- c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
- d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

Per realizzare i propri obiettivi, il PEI:

- a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e/o forestale e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
- b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché
- c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 35, i Gruppi Operativi del PEI di cui all'articolo 56 e la Rete PEI di cui all'art. 53.

I Gruppi Operativi sono aggregazioni flessibili di più soggetti interessati, che si costituiscono adottando un proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi, per risolvere problematiche e/o sviluppare opportunità mediante l'utilizzo dell'innovazione. L'entità del sostegno ai gruppi operativi viene prevista nell'ambito dei PSR regionali e le Autorità di gestione regionali saranno i responsabili dell'impostazione strategica, della gestione e del finanziamento dei Gruppi Operativi.

I Gruppi Operativi elaborano progetti che propongono all' AdG dei PSR regionali e alle istituzioni pubbliche e, coordinandosi con le politiche regionali, possono trovare, con riferimento alle Linee Guida nazionali redatte dalla Rete Rurale Nazionale, finanziamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale (art 35 Reg. UE n. 1305/2013), Horizon 2020, altri fondi europei, fondi nazionali e regionali.

I Gruppi Operativi elaborano un piano recante i seguenti elementi:

- descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
- descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.

Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i Gruppi Operativi:

- prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché
- attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

I Gruppi Operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete europea dell'EIP e a livello nazionale nell'ambito della RRN.

Soggetti potenzialmente coinvolti nella costituzione dei Gruppi Operativi:

- le imprese agricole e forestali, la piccola e media impresa, i titolari della gestione del territorio e della risorsa forestale, pubblici e privati, che in forma singola o associata esporranno le opportunità da cogliere e le problematiche a cui dare risposta, concorderanno le soluzioni innovative ritenute più idonee e parteciperanno alle attività di diffusione delle innovazioni;
- gli attori della filiera dell'innovazione, quali le istituzioni di ricerca e gli erogatori di servizi (di base, specializzati e di supporto tecnico) pubblici e privati, singoli e associati, con il compito di partecipare alla individuazione delle soluzioni innovative per le problematiche delle imprese e dei territori e di fornire il proprio supporto al loro eventuale collaudo e alla loro diffusione;
- altri soggetti del settore forestale, dei territori rurali e della società civile che in varia forma risultano correlati ai temi e alle innovazioni proposte nei progetti dei G.O. con il compito di coadiuvare e supportare la diffusione delle innovazioni previste;
- i soggetti che svolgeranno la funzione di innovation broker cioè di facilitatori del processo di individuazione dei bisogni di innovazione, di aggregazione dei soggetti interessati e di redazione del progetto di trasferimento dell'innovazione;

I Gruppi Operativi potranno inoltre trovare supporto organizzativo, tecnico, operativo e nella divulgazione nella:

- Rete rurale nazionale che, in ottemperanza all'art.55 comma 2 e 3 del regolamento per lo sviluppo rurale, per promuovere l'innovazione e realizzare attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;
- Rete europea del PEI che ha la finalità di favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche, di stabilire un dialogo tra gli i soggetti dei Gruppi Operativi e la comunità della ricerca e di favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.

Identificazione delle misure del Regolamento 1305/2013 eleggibili alle attività dei GO

I progetti di cooperazione per l'innovazione dei GO finanziati in base all'art. 35.1.c del Regolamento 1305/2013 possono prevedere le categorie di investimento attinenti alle seguenti misure:

Spese relative alla realizzazione delle attività progettuali	Intensità max dell'aiuto concedibile
Articolo 14: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	100%
Articolo 15: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	1.500 EUR per consulenza
Articolo 17, Investimenti in immobilizzazioni materiali	art. 17.3 = 40% + 20% (fino al 90%) art. 17.4 = 100%
Articolo 19: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	70.000; 15.000
Articolo 25: Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	40%
Articolo 27: Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	10% (max 100.000 per anno)

Inoltre, coerentemente con le specificità progettuali dei singoli Gruppi Operativi, è possibile prevedere altre categorie d'investimento presenti in altre Misure dello sviluppo rurale.

Il documento Linee guida PEI redatto dalla Rete rurale propone le modalità di selezione, gestione e controllo dei progetti di cooperazione per l'innovazione e dei relativi Gruppi Operativi per favorire, laddove opportuno, l'attivazione di partenariati di progetto anche a carattere interregionale.

Inoltre, i Gruppi Operativi possono trovare attuazione alle loro proposte progettuali anche nelle iniziative di cooperazione collegate all'attuazione del programma Horizon2020 e ad altre forme collaborazione di tipo transnazionale.

Le principali tematiche

Sulla base delle necessità ed esigenze territoriali e settoriali i Gruppi Operativi possono proporre progetti in materia forestale per lo sviluppo dell'innovazione di processo sia orizzontale che verticale, e di prodotto nell'ambito territoriale e della filiera forestale.

Allegati